RAVENNA FARMACIE Srl

Modello di Organizzazione e Gestione

Ai sensi del D.Lgs 231/2001

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 26 marzo 2010

e successive modifiche e integrazioni in data 22 settembre 2010

Revisionato in data 15/2/2019

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE

DIRETTORE GENERALE

Area Qualità Affari generali Area ottimizzazione dei processi	**Area Amministrativa E amministrazione del personale Service Ravenna Holding Spa**	**FARMACIE**	**Area Distribuzione e Magazzino**	**Area Commerciale**	**Area sistemi Informatici Service Ravenna Holding Spa**	
Responsabile operativo	**Responsabile Amministrativo**	**Direttori di Farmacia**	**Direttore Tecnico del Magazzino**	**Direttore Commerciale**	**Responsabile IT**	**Responsabile anticorruzione e trasparenza**
Pier Paolo Pullega	**Marco Calpista**		**Giovanni Bacchini**	**Giovanni Valco Ferrari**	**Federico Vitali**	**Elia Menghi**
		FARMACIA N. 1	Responsabile coordinatore dei settori magazzino Daniele Mazzotti		Evelyn Minguzzi Alessio Franco	
		FARMACIA N. 2				
		FARMACIA N. 3				
		FARMACIA N. 4				
		FARMACIA N. 5				
		FARMACIA N. 6				
		FARMACIA N. 7				
		FARMACIA N. 8				
		FARMACIA N. 9				
		FARMACIA N. 10				
		ALFONSINE				
		CERVIA 1				
		CERVIA 2				
		TAGLIATA (stagionale)				
		COTIGNOLA				
		FUSIGNANO				

Indice		**Pag.**
Organigramma		2
Codice etico e di comportamento		Allegato n.1
Modello organizzativo - indice		3
	Parte generale	4
	Parte speciale numero 1 riguardante i reati in danno della Pubblica Amministrazione	24
	Parte speciale numero 2 riguardante i reati informatici e trattamento illecito dati	41
	Parte speciale numero 3 riguardante i reati societari	54
	Parte speciale numero 4 riguardante i reati di omicidio colposo e lesioni colpose in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.	70
	Parte speciale numero 5 riguardante i reati di ricettazione , riciclaggio e autoriciclaggio	77
	Parte speciale numero 6) riguardante i reati trasnazionali	86
	Parte speciale numero 7) riguardante i reati contro la personalità individuale	90
	Parte speciale numero 8) riguardante i delitti contro l'industria ed il commercio ed i delitti in violazione del diritto d'autore	96
	Parte speciale numero 9) riguardante la corruzione tra privati	112
	Parte speciale numero 10) relativa all'impiego di lavoratori irregolari	117
	Parte speciale numero 11) relativa ai reati ambientali	121

Modello organizzativo

Parte generale

INDICE PARTE GENERALE		Pag.
1	Il decreto legislativo n.231/2001	5
2	Adozione del modello da parte di Ravenna Farmacie s.r.l.	6
3	Struttura del modello	7
4	La predisposizione del sistema di controllo preventivo	10
5	L'Organismo di Vigilanza	11
	1. Requisiti richiesti all'Organismo di Vigilanza	11
	2. Nomina e revoca	12
	3. Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza	13
	4. Flusso informativo nei confronti dell'Organismo di Vigilanza	15
	5. Reporting dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi sociali	17
6	Il sistema disciplinare	18
	1. Misure nei confronti di quadri, impiegati	19
	2. Misure nei confronti dei dirigenti	20
	3. Misure nei confronti degli amministratori e dei sindaci	20
	4. Misure nei confronti di collaboratori e consulenti esterni	20
7	Formazione e diffusione del modello	21
8	Il sistema delle verifiche	22

1. Il decreto legislativo n. 231/2001

In data 8 giugno 2001 è stato emanato il decreto legislativo 231, entrato in vigore il 4 luglio successivo (di seguito **Decreto**), dal titolo *Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*.

Il Decreto ha introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa, equiparabile sostanzialmente alla responsabilità penale, a carico degli enti per alcuni reati commessi, nell'interesse o vantaggio degli stessi, da:

- persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale (soggetti *in posizione apicale*)
- persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente (considerate anch'esse soggetti *in posizione apicale*)
- persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati nei due punti precedenti (soggetti *subordinati*).

Tale responsabilità, che si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto, mira a coinvolgere, nella punizione dei reati, le società nel cui interesse o vantaggio tali reati siano stati compiuti: la società non risponde del reato commesso dalle persone fisiche, ma di un autonomo illecito amministrativo, riconducibile ad una carenza organizzativa tale, da rendere possibile la commissione del reato. Il legislatore ha cioè delineato un sistema di responsabilità da *colpa organizzativa*, che sorge qualora il fatto criminoso possa ricondursi alla struttura. La responsabilità prevista dal Decreto sorge anche in conseguenza di reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato in cui è stato commesso il reato.

Le sanzioni a carico delle società, previste per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, sono le seguenti:

- sanzioni pecuniarie;
- confisca del prezzo o del profitto del reato;
- sanzioni interdittive, che possono sostanziarsi in:
  - interdizione dall'esercizio dell'attività
  - divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione
  - sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito
  - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, nonché revoca di quelli eventualmente già concessi
  - divieto di pubblicizzare beni o servizi
- pubblicazione della sentenza, che può essere imposta qualora vengano comminate sanzioni interdittive.

Le sanzioni previste dal Decreto colpiscono esclusivamente il patrimonio e l'attività della società, non le persone fisiche che hanno commesso il reato.

La norma ha introdotto un articolato sistema di esimenti, per effetto del quale la società non può ritenersi responsabile se si è dotato di un adeguato apparato di regole interne, finalizzato a prevenire la commissione di reati da parte delle persone fisiche in posizione apicale, nonché da parte dei soggetti ad esse subordinati.

In particolare, nel caso di reati commessi da soggetti ***in posizione apicale*** l'articolo 6 del Decreto prevede l'esonero da responsabilità qualora l'azienda dimostri che:

a) l'organo dirigente della società ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Tali modelli, in particolare, devono rispondere alle seguenti esigenze:
    1) individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi i reati previsti dal Decreto (cosiddetta *mappatura delle aree a rischio*);
    2) prevedere specifici protocolli (*procedure*) diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente, in relazione ai reati da prevenire;
    3) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
    4) prevedere obblighi di informazione, nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;
    5) introdurre un sistema disciplinare interno, idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, nonché di curare il loro aggiornamento, è stato affidato ad un organismo della società dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (*Organismo di Vigilanza*, di seguito **OdV**);
c) le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione e gestione;
d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza, da parte dell'OdV.

Per i reati commessi da soggetti ***subordinati***, l'articolo 7 del Decreto prevede la responsabilità della società *se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza*. In ogni caso è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'azienda, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

2. Adozione del modello da parte di Ravenna Farmacie s.r.l.

Ravenna Farmacie s.r.l. (di seguito **società**), sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, ritiene di procedere all'attuazione del modello di organizzazione e di gestione previsto dal Decreto.

Tale iniziativa viene assunta nella convinzione che l'adozione del modello, al di là delle prescrizioni del Decreto, possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto della società, affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati, con particolare riferimento a quelli contemplati nel Decreto.

A tale riguardo, la società sottolinea innanzitutto di non tollerare comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo ed indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto tali comportamenti, anche nel caso in cui la società fosse

apparentemente in condizione di trarne vantaggio, sono comunque contrari ai principi etici cui Ravenna Farmacie s.r.l. intende attenersi, nell'espletamento della propria missione aziendale.

Il presente modello è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione di Ravenna Farmacie s.r.l. con delibera del 26 marzo 2010, successivamente aggiornato il 22 settembre 2010 ed il 29/06/2016.

Parte integrante del modello è il codice etico e di comportamento allegato, adottato dal Consiglio di Amministrazione della società con delibera del 26 marzo 2010 ed aggiornato nella seduta del 26/10/2015 . Il modello, per le finalità che esso intende perseguire in attuazione delle disposizioni riportate nel Decreto, ha una portata diversa rispetto al codice etico stesso. Sotto tale profilo, infatti:

- il codice etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale, da parte della società, allo scopo di esprimere i principi di deontologia aziendale, che la società stessa riconosce come propri e dei quali si pretende l'osservanza da parte di tutto il personale (dipendenti, amministratori e collaboratori a vario titolo), nonché dei terzi che ricevono da Ravenna Farmacie s.r.l. incarichi (ad esempio, i consulenti) o che hanno rapporti con l'azienda a vario titolo (ad esempio, i fornitori)
- il modello risponde invece a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati che, essendo commessi apparentemente nell'interesse o a vantaggio della società, possono comportare una sua responsabilità amministrativa, in base alle disposizioni del Decreto medesimo.

In attuazione di quanto previsto dall'articolo 6 del Decreto, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello, nonché di curare il suo aggiornamento, è affidato:

- ad un organismo della società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, che assume il ruolo di Organismo di Vigilanza

3. Struttura del modello

Il presente modello è costituito da una *Parte Generale* e da singole *Parti Speciali*, predisposte per le diverse tipologie di reato, specificamente contemplate nel Decreto, che Ravenna Farmacie s.r.l. corre il rischio di commettere, nello svolgimento della propria attività.

Nella parte generale vengono illustrate le componenti essenziali del modello, con particolare riferimento:

- alla predisposizione e formalizzazione di un sistema di controllo, che sia in grado di contrastare efficacemente la commissione dei reati, da parte delle persone della società;
- alla composizione ed al funzionamento dell'Organismo di Vigilanza;
- alla diffusione del modello nel contesto aziendale ed alla formazione del personale;
- al sistema disciplinare ed alle misure da adottare, in caso di mancata osservanza delle prescrizioni del modello.

Le parti speciali trovano applicazione per le tipologie specifiche di reati, previste dalle seguenti norme, in relazione all'attività svolta dalla società:

Parte speciale numero 1) – Reati in danno della Pubblica Amministrazione:

A) Reati previsti dall'articolo 24 del Decreto – *Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico:*

- malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.)
- indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-ter c.p.)
- truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art.640, comma secondo, n. 1 c.p.)
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.).

B) Reati previsti dall'articolo 25 del Decreto – *Concussione e corruzione:*

- concussione (art. 317 c.p.)
- corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.)
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.).

Parte speciale numero 2) – Reati informatici e trattamento illecito di dati

Reati previsti dall'articolo 24 – bis del Decreto:

- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 bis c.p.);
- intercettazioni, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.);
- installazioni di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies);
- danneggiamento di informazioni, dati o programmi informatici (art. 635 bis c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635 quater c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici e telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.);
- detenzione o diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.);
- documenti infirmatici (art. 491 bis c.p.);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica.

Parte speciale numero 3) - Reati Societari:

Reati previsti dall'articolo 25 – ter del Decreto:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
- false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.)

- falso in prospetto (art. 173-bis TUF, art. 2623 c.c.)
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.)
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 174-bis TUF)
- impedito controllo (art. 2625 c.c.)
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- omessa comunicazione del conflitto di interesse (art. 2629- bis c.c.)
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

Parte speciale numero 4) – Omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro:

Reati previsti dall'articolo 25 – septies del Decreto:

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p., terzo comma, c.p.)

E' stato compito del *Consiglio di Amministrazione* della società di integrare il presente modello in una successiva fase, mediante apposita delibera, aggiungendo le ulteriori parti speciali, che si sono rese opportune come conseguenza del verificarsi di una, o di entrambe le seguenti circostanze:

- inserimento, da parte di nuove normative, di ulteriori fattispecie di reati, nell'ambito di applicazione del Decreto;
- svolgimento da parte di Ravenna Farmacie s.r.l. di una nuova attività, dalla quale dovesse innovativamente conseguire il rischio di commettere uno dei reati, previsti dal Decreto.

In particolare sono state adottate tra il 22 settembre 2010 ed oggi le seguenti parti speciali

Parte speciale numero 5) Ricettazione , riciclaggio e autoriciclaggio

Parte speciale numero 6) Reati trasnazionali

Parte speciale numero 7) Reati contro la personalità individuale

Parte speciale numero 8) Delitti contro l'industria ed il commercio. Delitti in violazione del diritto d'autore

Parte speciale numero 9) Corruzione tra privati

Parte speciale numero 10) Impiego di lavoratori irregolari.

Parte speciale numero 11) Reati ambientali

In coerenza con la normativa in vigore, sono elementi costitutivi del Modello:

- *il presente documento;*
- *il documento Internal Auditing;*
- *lo Statuto di* Ravenna Farmacie s.r.l..*;*
- *il Codice Etico e di comportamento di* Ravenna Farmacie s.r.l..*;*
- *il regolamento dell'Organismo di Vigilanza in corso di revisione;*
- *le procedure ed i protocolli adottati da* Ravenna Farmacie s.r.l.*;*
- *l'insieme delle procure e delle deleghe operative esistenti (struttura organizzativa);*
- *i documenti programmatici sulla sicurezza;*
- *il documento di valutazione dei rischi;*
- *il mansionario;*
- *il regolamento per le assunzioni, promozioni e licenziamenti;*
- *il regolamento per il conferimento di incarichi professionali e contratti rev2 (approvato il 29/06/2016)*
  il regolamento interno per il fondo economale (approvato nella seduta del C.d.A. del 30/03/2016)

4. La predisposizione del sistema di controllo preventivo

Partendo dall'organigramma di Ravenna Farmacie s.r.l., è compito del *Consiglio di Amministrazione*, in collaborazione con *i Responsabili delle singole funzioni / divisioni*, nonché con l'impiego di collaboratori esterni, individuare le aree maggiormente esposte al rischio, di commissione dei diversi reati previsti dal Decreto.

L'analisi è stata condotta, dopo l'esame della documentazione aziendale (organigrammi, sistema di deleghe e funzioni, sistema dei poteri aziendali, procedure esistenti), attraverso il metodo Internal Auditing, ove sono stati intervistati amministratori, dirigenti, apicali e sottoposti.
Il risultato delle analisi svolte è stato riassunto in un documento riepilogativo, il cui costante aggiornamento dovrà essere effettuato a cura dell'Organismo di Vigilanza, in collaborazione con i consulenti esterni.

Mediante l'individuazione delle *aree a rischio* e la conseguente adozione delle opportune procedure (*protocolli*), nella parte speciale dedicata a ciascuna di esse, il modello si propone di predisporre un sistema strutturato e organico, che ha il fine di consentire alla società di intervenire tempestivamente, per prevenire o contrastare la commissione dei reati nelle aree stesse.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo preventivo sono:

- il codice etico e di comportamento che definisce il sistema normativo interno, diretto a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società, in relazione ai rischi - reato da prevenire, e fissa le linee di orientamento generali, alle quali si deve fare riferimento nel disciplinare le modalità operative da adottare, nei settori sensibili;

- l’adozione di un sistema organizzativo formalizzato, con l’impiego di strumenti (organigramma aziendale, procedure, reportistica, eccetera) idonei a soddisfare le esigenze di:
  - conoscibilità dei meccanismi organizzativi all’interno della società;
  - formale delimitazione dei ruoli, con individuazione delle funzioni svolte nell’ambito di ciascuna funzione;
  - chiara definizione dei poteri organizzativi, che siano coerenti con le responsabilità assegnate, e delle conseguenti *linee di riporto*;
  - chiara definizione dei poteri autorizzativi e di firma, tramite un sistema di deleghe di funzioni e di procure, per la firma di atti aziendali, che assicuri una chiara e trasparente rappresentazione del processo di formazione e di attuazione delle decisioni;

- l’adozione di precise procedure, manuali ed informatiche;

- l’individuazione di processi di gestione e controllo delle risorse finanziarie nelle aree a rischio.

Il sistema di controllo preventivo deve ispirarsi ai principi di:

- *verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione*, con particolare riferimento a quelle a rischio. Qualunque attività rientrante nelle aree a rischio deve essere adeguatamente documentata, affinché si possano acquisire, in qualunque momento, informazioni in merito:
  - alle principali fasi dell’operazione;
  - alle ragioni che hanno portato al suo compimento;
  - ai soggetti che ne hanno presidiato il compimento o hanno fornito le necessarie autorizzazioni;
- *separazione delle funzioni*, con l’obiettivo che nessuno possa gestire in autonomia tutte le fasi di un processo, ma vi sia:
  - una netta differenziazione, all’interno di ciascun processo, tra il soggetto che lo inizia e lo esegue e il soggetto che lo controlla;
  - la documentazione scritta o informatizzata e quindi allo scopo stampabile di ciascun passaggio rilevante del processo.

5. L’Organismo di Vigilanza

L’articolo 6 del Dlgs 231/2003 dispone che il compito di vigilare sul funzionamento, l’efficacia e l’osservanza del modello, nonché di curarne l’aggiornamento, debba essere affidato ad un organismo della società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

5.1. Requisiti richiesti all’Organismo di Vigilanza

Autonomia e indipendenza

L'Organismo di Vigilanza (di seguito anche **OdV**) risponde, nello svolgimento delle proprie funzioni, solo al *Consiglio di Amministrazione.*

A tal fine, si prevede l'istituzione di un canale informativo diretto, tra l'Organismo di Vigilanza e gli organi decisionali e di controllo (collegio sindacale, società di revisione e il revisore).

I requisiti di autonomia ed indipendenza sono fondamentali, affinché l'OdV non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo: tali requisiti vengono ottenuti garantendo all'OdV una indipendenza gerarchica la più elevata possibile, e prevedendo una attività di *reporting* direttamente al *Consiglio di Amministrazione*.

Professionalità

L'OdV deve possedere al suo interno competenze tecnico - professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tali caratteristiche, unite all'indipendenza, garantiscono l'obbiettività di giudizio.

Continuità di azione

L'Organismo di Vigilanza deve lavorare costantemente sulla vigilanza del modello, con i necessari poteri d'indagine, per cui deve essere una struttura interna, in modo da garantire la continuità dell'attività di vigilanza.

Onorabilità, assenza di cause di incompatibilità, conflitti di interesse e rapporti di parentela con i vertici aziendali

Costituisce causa di ineleggibilità, quale componente dell'OdV, e di incompatibilità alla permanenza nella carica:

- la condanna, con sentenza anche in primo grado, per avere commesso uno dei reati di cui al Decreto e/o uno degli illeciti amministrativi in materia di abusi di mercato di cui al TUF
- ovvero la condanna ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche.

5.2. Nomina e revoca

La società ha deciso che l'organismo, destinato a svolgere le funzioni di Organismo di Vigilanza:

- abbia una struttura collegiale: i soggetti che di volta in volta andranno a comporre l'OdV saranno individuati con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Ravenna Farmacie s.r.l. in attuazione di quanto previsto dal Decreto, e tenuto conto del proprio assetto organizzativo, ha individuato quale soggetto maggiormente idoneo allo svolgimento delle funzioni sopra descritte, un organo collegiale composto da tre membri.

Tale scelta è stata determinata dal fatto che le suddette figure soddisfano tutti i requisiti richiesti dal Decreto e, in particolare:

- devono considerarsi indipendenti, in ragione dell'attuale organizzazione aziendale che vede le funzioni del personale, del *risk management* e dell'amministrazione alle dirette dipendenze del Direttore Generale e CDA, e quindi autonome rispetto alla struttura operativa;
- sono in possesso dei requisiti soggettivi di onorabilità, assenza di conflitti di interesse e di relazioni di parentela con gli organi sociali e con il vertice;

- assicurano il più elevato livello di professionalità e di continuità di azione, posto che la funzione del personale interagisce costantemente con i dipendenti e può pertanto presidiare tutti gli aspetti di formazione/informazione nella materia in oggetto, mentre le funzioni dell'amministrazione e del *risk management* sono provviste di strumenti di verifica e di controllo idonei allo svolgimento dell'attività di vigilanza cui l'organismo è deputato.

L'attribuzione dell'incarico all'OdV e la revoca del medesimo sono atti riservati alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione.

La durata dell'incarico è di tre esercizi sociali, e la scadenza è fissata dopo la presentazione della relazione annuale, al consiglio di Amministrazione, relativa al terzo esercizio. L'incarico può essere rinnovato.

La revoca è ammessa, oltre che per giusta causa (negligenza, inefficienza, infedeltà), anche qualora si verifichino eventi che facciano venire meno, in capo ad uno o più membri dell'organo, i requisiti di indipendenza, autonomia, imparzialità, assenza di conflitti di interesse, necessari all'espletamento dell'incarico.
La revoca è prevista anche nel caso in cui i componenti dell'OdV siano rinviati a giudizio per reati che incidono sulla moralità dei medesimi, conseguente anche all'attività privata svolta dai componenti.

L'OdV, nella sua composizione collegiale, è tenuto a disciplinare il proprio funzionamento interno, mediante un apposito regolamento delle proprie attività (convocazione e organizzazione delle riunioni, modalità di funzionamento, ripartizione dei compiti, eccetera).

5.3. Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

Funzioni dell'Organismo di Vigilanza:

- Verificare la reale efficacia e l'effettiva capacità del modello, in relazione alla struttura aziendale, di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
- vigila sull'osservanza delle prescrizioni del modello da parte dei destinatari, in relazione alle diverse tipologie di reato contemplate dal Decreto;
- esercita i poteri di controllo attribuitigli dal modello, anche attraverso l'emanazione di direttive interne: a tale fine, l'organismo effettua periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici, posti in essere nell'ambito delle aree di attività a rischio, come definite nelle parti speciali del modello;
- raccoglie, elabora e conserva le informazioni rilevanti, in ordine al rispetto del modello, e procede al controllo dell'effettiva presenza, della regolare tenuta e dell'efficacia della documentazione richiesta, in conformità a quanto previsto nelle singole parti speciali del modello per le diverse tipologie di reati. Inoltre aggiorna la lista di informazioni, comprese le segnalazioni, che devono essere obbligatoriamente trasmesse allo stesso OdV o tenute a sua disposizione;
- effettua verifiche mirate sulle principali operazioni poste in essere dalla società, nell'ambito delle aree a rischio, e ne dà evidenza in un rapporto scritto, da trasmettersi agli organi societari nell'ambito dell'attività di reportistica periodica;

- conduce le indagini interne, per accertare la fondatezza delle presunte violazioni delle prescrizioni del presente modello, portate all'attenzione dell'OdV da segnalazioni, o emerse nel corso dell'attività di vigilanza svolta dall'OdV stesso;
- si coordina con le altre funzioni aziendali, anche attraverso apposite riunioni, per il migliore monitoraggio delle attività nelle aree a rischio. A tal fine l'OdV viene tenuto costantemente informato, sull'evoluzione delle attività nelle aree a rischio, ed ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante, compresi i relativi dati di aggiornamento. All'OdV devono essere inoltre segnalate, da parte del management, eventuali situazioni dell'attività aziendale che possano esporre l'azienda al rischio di reato;
- si coordina con i responsabili delle diverse funzioni aziendali, per i diversi aspetti attinenti all'attuazione del modello: definizione delle clausole standard, formazione del personale, provvedimenti disciplinari, eccetera;
- coordina le attività delle funzioni aziendali a rischio, per acquisire da tali funzioni elementi di indagine, al fine di un efficace monitoraggio delle attività, in relazione alle procedure stabilite nel modello. A tale fine l'Organismo di Vigilanza può accedere a tutta la documentazione aziendale rilevante;
- aggiorna, in collaborazione con eventuali consulenti esterni, il sistema di identificazione, classificazione e mappatura delle aree a rischio, in funzione dell'evoluzione del quadro normativo e della struttura aziendale, al fine di proporre i necessari adeguamenti del modello, per renderlo efficace anche in relazione ai mutamenti aziendali e normativi intervenuti. A tal fine il management e gli addetti alle attività di controllo, nell'ambito delle singole funzioni, devono segnalare all'OdV le eventuali situazioni in grado di esporre l'azienda al rischio di reato. Tutte le comunicazioni devono essere scritte (anche via e-mail) e non anonime;
- verifica che gli elementi previsti dalle singole parti speciali del modello, per le diverse tipologie di reati (adozione di clausole standard, espletamento di procedure, eccetera), siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto, provvedendo, in caso contrario, a proporre aggiornamenti degli elementi stessi;
- individua e propone gli opportuni aggiornamenti e le opportune modifiche del modello in relazione alla mutata normativa o alle mutate condizioni aziendali;
- ha il compito, in collaborazione con eventuali consulenti esterni, di seguire l'evoluzione della normativa di riferimento, con particolare riguardo alle eventuali modifiche ed integrazioni della medesima, nonché di aggiornarsi in merito all'evoluzione delle pronunce giurisprudenziali, al fine di mantenere il modello aggiornato, con le prescrizioni normative e le interpretazioni vigenti.

Come conseguenza di tale attività, l'OdV, in collaborazione con eventuali consulenti esterni e, ove opportuno, con le funzioni interessate, individua e propone gli opportuni aggiornamenti, e le opportune modifiche del modello, al Direttore Generale, affinché questi li sottoponga all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Poteri dell'Organismo di Vigilanza

Per lo svolgimento dei propri compiti, l'OdV:

- gode di ampi poteri ispettivi e di accesso ai documenti aziendali;
- dispone di risorse finanziarie e professionali adeguate, il cui stanziamento è approvato di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione;

- si avvale del supporto e della cooperazione delle varie strutture aziendali, che possano essere interessate o comunque coinvolte nelle attività di controllo;
- può avvalersi di terzi esterni, portatori di competenze necessarie per l'ottimale svolgimento dei propri compiti. I consulenti esterni verranno incaricati attraverso le procedure adottate nel regolamento in uso in Ravenna Farmacie.

Raccolta e conservazione delle informazioni

L'Organismo di Vigilanza provvede alla raccolta delle segnalazioni ricevute, dei report inviati e delle risultanze dell'attività di indagine e di verifica svolta in un apposito database informatico: di tale database cura l'aggiornamento e definisce, con disposizione interna, i criteri, le modalità di accesso ed i soggetti legittimati ad accedervi.

Coordinamento con altre funzioni e attribuzione di incarichi

Nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo, l'OdV è supportato da uno staff dedicato: tale staff è utilizzato, anche a tempo parziale, per tali compiti specifici, ed i suoi membri sono prescelti, di norma, nell'ambito delle risorse presenti all'interno dell'azienda. L'OdV si avvale inoltre del supporto delle altre funzioni di direzione che, di volta in volta, si rendessero necessarie per lo svolgimento delle proprie attività.

Mediante appositi documenti organizzativi interni, elaborati di volta in volta dalle funzioni di supporto interessate, verranno stabiliti i criteri di funzionamento del suddetto staff dedicato, il personale che sarà utilizzato nel suo ambito, il ruolo e le responsabilità specifiche dello stesso.

L'OdV si coordina con le altre funzioni competenti, per il compimento di specifiche attività, nei seguenti termini:

- con la funzione *Affari Generali*:

a) per promuovere programmi di formazione dei dipendenti ;
b) per l'interpretazione ed applicazione della normativa;
c) per aggiornamento della mappatura delle aree a rischio;
d) per la definizione di clausole contrattuali;
e) per la gestione degli adempimenti societari che possono avere rilevanza ai fini della commissione dei reati societari;

- con la funzione *Amministrazione* per effettuare le verifiche, anche a campione, su fonti ed impieghi delle risorse finanziarie aziendali;
- con altre funzioni, la cui collaborazione si dovesse rendere, di volta in volta, necessaria o utile.

5.4. Flusso informativo nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

In ambito aziendale dovrà essere portata a conoscenza dell'OdV, oltre alla documentazione prescritta nelle singole parti speciali del modello, secondo le procedure ivi contemplate, ogni altra informazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi ed attinente all'attuazione del modello nelle aree di attività a rischio, nei termini e con le modalità che seguono.

Segnalazione delle violazioni che potrebbero comportare una responsabilità per Ravenna Farmacie s.r.l.

I soggetti tenuti all'osservanza del modello devono informare il Presidente dell'Organismo di Vigilanza di qualunque evento che potrebbe ingenerare in capo a Ravenna Farmacie s.r.l una responsabilità amministrativa, in relazione a violazioni della legge, del codice etico o delle procedure previste dal modello.

Per quanto concerne i collaboratori esterni, l'obbligo di fornire le suddette informazioni, previsto contrattualmente, è limitato a quelle che non sono di provenienza interna della società.

Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali

I dipendenti hanno il dovere di segnalare al Presidente dell'OdV le eventuali notizie, relative alla commissione, od alla ragionevole convinzione di commissione, di reati. In particolare, devono obbligatoriamente e tempestivamente essere trasmesse all'OdV le informazioni concernenti:

- provvedimenti e/o notizie provenienti dall'Autorità Giudiziaria, da organi della polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, relativi allo svolgimento di indagini per i reati di cui al Dlgs 231/2001, anche nei confronti di ignoti, qualora tali indagini coinvolgano Ravenna Farmacie s.r.l., o il suo personale, o gli organi sociali, ovvero ancora collaboratori terzi, in relazione all'attività prestata per la società;
- richieste di assistenza legale, provenienti da persone appartenenti alla società, nei cui confronti siano stati aperti procedimenti giudiziari per uno dei reati previsti dal Dlgs 231/2001;
- relazioni e rapporti**,** preparati dai responsabili delle funzioni e delle aree aziendali a rischio, nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza del modello e, più in generale, delle prescrizioni del Decreto;
- notizie relative ai procedimenti sanzionatori svolti e alle eventuali misure irrogate, ovvero in merito ai provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti, con le relative motivazioni, qualora essi siano legati alla commissione dei reati previsti dal Dlgs 231/2001, o alla violazione delle regole di comportamento o procedurali del modello.

Modalità delle segnalazioni

Se un dipendente desidera effettuare una segnalazione, dovrà inoltrarla direttamente al Presidente dell'OdV.

I soggetti esterni, tenuti all'osservanza del modello (consulenti, collaboratori, partners), devono segnalare direttamente all'Organismo di Vigilanza le violazioni riscontrate.

Al fine di facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'OdV, è prevista l'istituzione di canali informativi dedicati, nei termini che seguono:

- indirizzo di posta elettronica riservato dell'OdV: odv@farmacieravenna.com
- cassetta postale, apribile solo dai membri dell'OdV, situata in prossimità della Sede Aziendale., al riparo da sguardi indiscreti;

Le segnalazioni devono essere in forma scritta e non anonima: l'OdV non è tenuto a prendere in considerazione le segnalazioni anonime se non sufficientemente circostanziate che appaiano in tutta evidenza irrilevanti, destituite di fondamento

Ravenna Farmacie s.r.l. garantisce la riservatezza a chi segnala eventuali violazioni, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della medesima società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

In ogni caso, la società adotta tutte le misure necessarie ad impedire che il segnalante possa subire, in ambito lavorativo, ritorsioni, illeciti condizionamenti, disagi e discriminazioni di qualunque tipo, per avere inoltrato la segnalazione.

Trattamento delle segnalazioni

L'Organismo di Vigilanza effettua le necessarie indagini, per appurare la fondatezza e la veridicità delle segnalazioni ricevute, verificando l'esistenza di indizi che confermino in maniera univoca l'inosservanza, da parte delle persone segnalate, delle procedure contenute nel modello organizzativo e delle regole di condotta enunciate nel codice etico, nonché la tenuta di comportamenti passibili di configurare, anche solo potenzialmente, uno dei reati previsti dal Dlgs 231/2001.

In sede di indagine, l'OdV può ascoltare, eventualmente, l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione.

Nel caso in cui decida di non dare seguito alla segnalazione, l'OdV deve fornire per iscritto le motivazioni che conducono alla sua archiviazione.

Le segnalazioni relative alla violazione del modello, o comunque conseguenti a comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate da Ravenna Farmacie s.r.l., sono raccolte, a cura dell'Organismo di Vigilanza, in un apposito archivio, al quale è consentito l'accesso solo da parte dei membri dell'OdV.

Se accerta la commissione di violazioni, l'OdV individua i provvedimenti da adottare, nel rispetto delle procedure di contestazione delle violazioni, e di irrogazione delle misure disciplinari, previste dal sistema disciplinare. A tale fine, poiché l'OdV non è provvisto di poteri coercitivi, esso provvede a coordinarsi con il servizio *Affari Generali*.

Il servizio *Affari Generali* è tenuto ad informare periodicamente l'OdV del numero di procedimenti disciplinari aperti, a fronte delle segnalazioni di notizie di violazioni, delle sanzioni irrogate nonché dei procedimenti archiviati con l'indicazione, in quest'ultimo caso, della relativa motivazione.

Resta inteso che il trattamento dei dati personali, ivi inclusi quelli di natura sensibile o giudiziaria, acquisiti dall'Organismo di Vigilanza, dal servizio *Affari Generali* e comunque dalle funzioni di volta in volta interessate, avverrà nel pieno rispetto del codice sulla privacy.

5.5. Reporting dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi sociali

L'Organismo di Vigilanza riferisce periodicamente ai vertici aziendali, in merito all'attuazione del modello ed alle risultanze della propria attività di verifica e controllo.

Sono previste le seguenti *linee di reporting*:

- una prima, su base continuativa, direttamente con il Presidente e il Direttore Generale;
- una seconda, su base periodica, tendenzialmente con cadenza annuale, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale: a tali organi l'OdV trasmette una relazione descrittiva, contenente una sintesi delle attività svolte nel corso dell'anno, dei controlli e delle verifiche eseguite, nonché l'eventuale aggiornamento

della mappatura delle aree a rischio. Tale relazione deve altresì prevedere un piano di attività per l'anno successivo.

E' inoltre previsto l'impegno, a carico dell'OdV, di:

- dare tempestiva comunicazione al Collegio Sindacale delle violazioni accertate e delle criticità rilevate;
- informare prontamente il Collegio Sindacale e tutti gli amministratori, della notizia di violazione del modello da parte di uno o più amministratori: in tale caso il Consiglio di Amministrazione procede agli accertamenti del caso e, sentito il Collegio Sindacale, adotta i provvedimenti che ritiene opportuni;
- informare prontamente il Consiglio di Amministrazione e tutti i sindaci, della notizia di una violazione commessa da uno o più membri del Collegio Sindacale: in tale caso il Collegio effettua le verifiche del caso e, sentito il Consiglio di Amministrazione, adotta i provvedimenti che ritiene opportuni.

Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale hanno la facoltà di convocare in qualunque momento l'Organismo di Vigilanza il quale, a propria volta, può richiedere, attraverso le funzioni ed i soggetti competenti, la convocazione dei predetti organi per motivi urgenti.

6. Il sistema disciplinare

L'articolo 6 del Dlgs 231/2001 prevede espressamente l'adozione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
L'azienda ha un proprio regolamento disciplinare che risulta allineato al CCNL di categoria, alla disciplina della 231 ed è compatibile con le prescrizioni contenute nel modello rispondendo pertanto alla condizione essenziale prevista dal medesimo Dlgs. 231/01 ed assicura l'effettività del modello stesso.
L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal modello sono assunte da Ravenna Farmacie s.r.l. in piena autonomia, indipendentemente dalla tipologia di illecito che le violazioni del modello stesso possano determinare.

Il tipo e l'entità delle sanzioni si determinano in relazione:

- all'intenzionalità del comportamento o al grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- al comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo;
- alle mansioni ed all'inquadramento contrattuale del lavoratore;
- alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

Per quanto riguarda l'accertamento delle suddette infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della relativa competenza, alla Direzione aziendale.
Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall'OdV e dal Direttore Generale.

6.1. Misure nei confronti di quadri, impiegati ed operai

Il lavoratore che non rispetti le norme e le procedure aziendali di gestione, prevenzione e controllo dei reati lede il rapporto di fiducia instaurato con Ravenna Farmacie s.r.l., in quanto viola, fra l'altro, l'articolo 2104 del codice civile – Diligenza del prestatore di lavoro: *Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta e dall'interesse dell'impresa. Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo, dai quali gerarchicamente dipende.*

I comportamenti, tenuti dai lavoratori, in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente modello sono definiti come illeciti disciplinari.

Le sanzioni irrogabili, nei riguardi dei lavoratori, rispettano le procedure previste dall'articolo 7 – *Sanzioni disciplinari* della legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori) del CCNL Assofarm, del regolamento disciplinare aziendale. In relazione a quanto sopra, il modello fa riferimento alle categorie di fatti sanzionabili previste dall'apparato sanzionatorio esistente, nei termini che vengono descritti nella seguente tabella:

Provvedimento disciplinare	**Mancanza disciplinare**
Rimprovero verbale o scritto	Vi incorre il lavoratore che commetta violazioni di lieve entità, quali, ad esempio: - l'inosservanza delle procedure prescritte - l'omissione ingiustificata dei controlli previsti nelle aree individuate come *a rischio;* - la mancata trasmissione di informazioni rilevanti all'OdV; - l'adozione di un comportamento non conforme a quanto prescritto dal modello.
Multa	Vi incorre il lavoratore recidivo, in relazione al verificarsi di una delle seguenti circostanze: - al lavoratore, nei precedenti due anni, sono state più volte contestate, con rimprovero verbale o scritto, le medesime violazioni, seppure di lieve entità; - il lavoratore ha posto in essere, nello svolgimento dell'attività nelle aree considerate *a rischio*, reiterati comportamenti non conformi alle prescrizioni del modello, prima ancora che gli stessi siano stati accertati e contestati.
Sospensione dal servizio e dalla retribuzione	Vi incorre il lavoratore che, nel violare le procedure interne previste dal modello o adottando, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del modello, ovvero compiendo atti contrari all'interesse di Ravenna Farmacie s.r.l. arrechi danno alla società stessa, o la esponga ad una situazione oggettiva di pericolo alla integrità dei beni dell'azienda.
Licenziamento con indennità sostitutiva di preavviso	Vi incorre il lavoratore che, operando in aree a rischio, adotti comportamenti fortemente difformi da quanto stabilito nei protocolli del modello, oppure comportamenti gravi già censurati in precedenza o, ancora, azioni dirette in modo univoco al compimento di un reato contemplato dal Dlgs 231/2001.
Licenziamento senza preavviso	Vi incorre il lavoratore che adotti, nello svolgimento dell'attività in aree a rischio, una condotta palesemente in violazione delle prescrizioni del modello o della legge, tale da determinare, potenzialmente o di fatto, l'applicazione alla società delle misure previste dal Dlgs 231/2001, con conseguente grave nocumento patrimoniale e di immagine per Ravenna Farmacie s.r.l.

6.2. Misure nei confronti dei dirigenti

In caso di violazione, da parte di dirigenti di Ravenna Farmacie s.r.l., delle procedure interne previste dal presente modello o di adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del modello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee, in conformità a quanto previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti.

6.3. Misure nei confronti degli amministratori e dei sindaci

In caso di violazione del modello da parte di amministratori e/o sindaci della società, l'OdV informerà l'intero Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale dello stesso, i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.

Tenuto conto che gli amministratori di Ravenna Farmacie s.r.l. sono nominati dall'Assemblea dei soci, nell'ipotesi in cui sia stato disposto il rinvio a giudizio di amministratori, presunti autori di un reato da cui deriva la responsabilità amministrativa della società, si procederà alla convocazione dell'Assemblea dei soci, per deliberare in merito alla revoca del mandato.

Nel caso di sentenza di condanna, anche di primo grado, per i reati previsti dal Decreto, l'amministratore e/o il sindaco condannato dovrà darne immediata comunicazione all'OdV, che procederà ad informarne l'intero Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale, come sopra indicato.

6.4. Misure nei confronti di collaboratori e consulenti esterni

I soggetti legati a Ravenna Farmacie s.r.l. da rapporti di collaborazione o di consulenza che pongano in essere, nell'esercizio della loro attività, comportamenti in contrasto con le disposizioni contenute nel modello della società potranno essere sanzionati con l'interruzione del relativo rapporto, sulla base di apposite clausole risolutive espresse, inserite nei contratti stipulati con tali soggetti.
Il Settore *Affari Generali* cura, con la collaborazione dell'OdV, l'elaborazione, l'aggiornamento e l'inserimento nelle lettere di incarico, o negli accordi di collaborazione, di tali specifiche clausole contrattuali, che prevedono anche l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni, derivanti alla società dall'applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

E' fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento, qualora da tale comportamento derivino danni a Ravenna Farmacie s.r.l., come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

7. Formazione e diffusione del modello

L'efficace attuazione del presente modello passa attraverso la sua adeguata conoscenza e divulgazione, sia presso il personale di Ravenna Farmacie s.r.l., che presso i terzi a vario titolo interessati.
A tal fine l'Organismo di Vigilanza, in collaborazione con le funzioni aziendali competenti, con particolare riferimento alla funzione *Affari Generali*, per il personale interno, predispone dei programmi di informazione e

formazione, caratterizzati da un differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento dei destinatari nelle attività a rischio.

In generale, l'Organismo di Vigilanza:

a) definisce il contenuto delle comunicazioni periodiche, da trasmettere ai dipendenti ed agli organi societari, per fornire loro la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base sul Decreto in esame;
b) promuove corsi di formazione sul Dlgs 231/2001;
c) predispone ed aggiorna, in collaborazione con la funzione cui è affidato l'aggiornamento del Sito aziendale, la sezione dell'Intranet aziendale dedicata al Dlgs 231/2001;
d) promuove idonee iniziative, atte a favorire la conoscenza e la comprensione del modello;
e) predispone la documentazione organizzativa contenente istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti, in merito al funzionamento del modello stesso.

Comunicazione ai componenti degli organi sociali

Il modello viene formalmente trasmesso a ciascun componente degli organi sociali, il quale sottoscrive una dichiarazione di presa visione ed adesione, che viene archiviata dall'Organismo di Vigilanza.

Membri dell'Organo di Vigilanza

In occasione della nomina, essi sono destinatari di un seminario iniziale che, oltre ad approfondire il contenuto del Dlgs 231/2001 e della normativa e giurisprudenza collegate, si focalizza sulla illustrazione delle procedure interne adottate dalla società e sulla descrizione della struttura e delle dinamiche aziendali.

Successivamente, vengono tenuti incontri di aggiornamento, su eventuali significative novità normative, giurisprudenziali e dottrinali relative al Dlgs 231/2001 ed alla sua applicazione.

Comunicazione e formazione nei confronti del personale direttivo e con funzioni di rappresentanza della società

E' previsto quanto segue:

- informativa in sede di assunzione;
- formazione iniziale;
- accesso a un sito Intranet dedicato all'argomento, aggiornato in collaborazione con l'OdV;
- occasionali e-mail di aggiornamento.

Comunicazione e formazione nei confronti dei responsabili delle aree a rischio

Il modello, formalmente comunicato ai responsabili delle aree a rischio mediante un apposito documento, predisposto dall'OdV, deve essere sottoscritto dai responsabili per presa visione ed adesione.

L'Organismo di Vigilanza definisce il contenuto e le modalità di fruizione di corsi formativi, diretti ai responsabili delle aree a rischio, volti a fornire loro un'adeguata conoscenza della normativa relativa al Dlgs 231/2001, nonché gli strumenti necessari allo svolgimento dell'attività di controllo sulla corretta attuazione delle previste procedure, all'interno della funzione dagli stessi presidiata.

Forme di comunicazione per il personale

Il testo integrale del modello organizzativo viene reso disponibile a tutto il personale, in un'apposita sezione del sito Intranet aziendale.

E' inoltre previsto quanto segue:

- informativa in sede di assunzione;
- corso di formazione iniziale;
- note informative interne, curate dall'OdV;
- accesso a un sito Intranet dedicato all'argomento, aggiornato in collaborazione con l'OdV;
- occasionali e-mail di aggiornamento.

Informativa ai collaboratori esterni ed ai partners

Ravenna Farmacie s.r.l. promuove la conoscenza e l'osservanza del modello anche tra i partners commerciali e finanziari, i consulenti, i collaboratori a vario titolo, i clienti ed i fornitori.

A questi soggetti verranno pertanto fornite apposite informative sui principi, le politiche e le procedure che la società ha adottato sulla base del presente modello, nonché i testi delle clausole contrattuali che, coerentemente a detti principi, politiche e procedure, verranno adottate dalla società medesima, di cui verrà chiesta espressa accettazione.

8. Il sistema delle verifiche

Il presente modello sarà soggetto alle seguenti tipologie di verifiche, coordinate dall'Organismo di Vigilanza, cui tutto il personale è tenuto a prestare la collaborazione che l'OdV riterrà opportuno richiedere:

- verifiche sugli atti posti in essere: periodicamente, con cadenza tendenzialmente annuale, si procederà ad una verifica dei principali atti e dei contratti di maggiore rilevanza, conclusi dalla società nelle aree a rischio
- attività di monitoraggio sull'effettività del modello, che ha lo scopo di verificare quale sia il grado di coerenza tra le prescrizioni del modello ed i comportamenti concreti dei loro destinatari. A tale fine, viene istituito un sistema di dichiarazioni periodiche, con le quali i destinatari sono tenuti a confermare che non sono state poste in essere azioni non in linea con il modello stesso. In particolare, i destinatari dovranno dichiarare, sotto la loro responsabilità, che:
  a) sono state rispettate le indicazioni ed i contenuti del modello;
  b) sono stati rispettati i poteri di delega ed i limiti di firma.;

  I responsabili delle aree a rischio individuate hanno il compito di fare compilare le dichiarazioni ai loro sottoposti e di trasmetterle all'OdV, che ne curerà l'archiviazione ed effettuerà a campione il relativo controllo
- verifiche delle procedure: periodicamente, con cadenza tendenzialmente annuale, sarà verificato l'effettivo funzionamento del presente modello, con le modalità stabilite dall'OdV. Inoltre, sarà intrapresa una revisione di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'OdV e dagli altri soggetti interessati, degli eventi considerati rischiosi, della consapevolezza del personale rispetto alle ipotesi di reato previste dal Decreto, con verifiche ed interviste a campione.

Come esito dell’insieme delle verifiche, verrà stipulato un rapporto da sottoporre all’attenzione del Consiglio di Amministrazione di Ravenna Farmacie s.r.l., in concomitanza con il rapporto annuale predisposto dall'OdV, che evidenzi le possibili manchevolezze e suggerisca le azioni da intraprendere.

Ravenna Farmacie s.r.l.

Modello Organizzativo

Parte Speciale 1

Reati in danno della Pubblica Amministrazione

Parte speciale riguardante gli articoli 24 e 25 Dlgs 231/2001 – Reati in danno della Pubblica Amministrazione

1. Indebita Descrizione dei reati

percezione e utilizzo di erogazioni pubbliche, anche mediante truffa

Le fattispecie in esame, richiamate dall'articolo 24 Dlgs 231/2001, mirano a tutelare l'erogazione di **finanziamenti pubblici**: in tale nozione si ricomprendono tutti quei rapporti in cui la creazione di disponibilità finanziarie avviene per intervento, diretto o indiretto, dei pubblici poteri ed in cui l'utilizzazione per il fine convenuto corrisponde ad uno specifico interesse pubblico, di volta in volta individuato.

Indipendentemente dalla denominazione assunta dalle specifiche erogazioni (contributi, sovvenzioni, finanziamenti, eccetera), queste dovranno possedere due caratteristiche:

- avere per oggetto somme di denaro di provenienza pubblica (Stato, anche estero, altro ente pubblico o Comunità europee)
- essere concesse a condizioni più favorevoli, di quelle di mercato, in vista del fine di pubblica utilità cui esse sono destinate.

Vengono perseguiti i reati commessi in **due diversi profili temporali**:

- nell'iniziale momento della ***istruttoria del finanziamento***, e della relativa ***erogazione***, le condotte punite sono modellate sullo schema della truffa (316-ter e 640-bis c.p.), in cui assume rilevanza determinante la *falsa rappresentazione del vero*, in ordine ad aspetti essenziali ai fini dell'erogazione (paragrafo 1.1)
- nel successivo momento dell'***utilizzazione dei finanziamenti*** la condotta punita è la malversazione (316-bis c.p.), che si concretizza nella mancata destinazione del finanziamento ricevuto per le finalità di interesse pubblico che ne abbiano giustificato l'erogazione (paragrafo 1.2).

1.1 I reati finalizzati alla percezione dei finanziamenti

I reati in esame vengono a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti, per cui *a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni*. I reati possono concretizzarsi:

- nella *indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato* (316-ter c.p.), qualora non vi siano particolari circostanze aggravanti: ad esempio, per ottenere un finanziamento si presentano alle competenti autorità dei documenti attestanti falsamente il possesso, da parte dell'ente, di un requisito indispensabile per l'ottenimento del finanziamento stesso
- o addirittura nella più grave *truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche* (640-bis c.p.), qualora il reato venga commesso ponendo in essere *artifici o raggiri*: ad esempio, allo scopo di ottenere dei finanziamenti pubblici si inducono volontariamente in inganno i pubblici funzionari, dell'ufficio competente a valutare la domanda, attraverso la comunicazione di dati non veri o la predisposizione di documentazione falsa.

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (316-ter c.p.)

Reato:	Mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, si conseguono indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.	
Pecuniaria:	Fino a 500 quote. Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote.	
Interdittive:	a) Interdizione dall'esercizio dell'attività:	NO
	b) Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito:	NO
	c) Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione:	SI
	d) Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi:	SI
	e) Divieto di pubblicizzare beni o servizi:	SI

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (640-bis c.p.)

Reato:	Con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, ci si procura, per sé o per altri, un ingiusto profitto, derivante da contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.	
Pecuniaria:	Fino a 500 quote. Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote.	
Interdittive:	a) Interdizione dall'esercizio dell'attività:	NO
	b) Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito:	NO
	c) Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione:	SI
	d) Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi:	SI
	e) Divieto di pubblicizzare beni o servizi:	SI

1.2 Malversazione a danno dello Stato (316-bis c.p.)

Reato:	Avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li si destina alle predette finalità.	
Pecuniaria:	Fino a 500 quote. Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote.	
Interdittive:	a) Interdizione dall'esercizio dell'attività:	NO
	b) Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito:	NO
	c) Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione:	SI
	d) Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi:	SI
	e) Divieto di pubblicizzare beni o servizi:	SI

Il momento consumativo del reato coincide con la ***fase esecutiva***, in quanto il fatto punito consiste nella mancata destinazione del finanziamento erogato allo scopo previsto: ad esempio, si utilizzano dei fondi ricevuti per finalità di formazione e di aggiornamento per coprire delle spese di rappresentanza.

Il reato può quindi configurarsi anche con riferimento a finanziamenti ottenuti in passato, lecitamente o meno, nel successivo momento in cui i fondi ottenuti dovessero venire destinati per finalità diverse, da quelle per le quali erano stati erogati.

Si osservi che è sufficiente, ad integrare la fattispecie in esame, la semplice destinazione, anche parziale, della somma ottenuta a finalità diverse, da quelle per le quali si sono ottenute le somme, a prescindere dalla eventualità che l'attività programmata possa essere stata comunque svolta.

1.3 Truffa in danno dello Stato o di un altro ente pubblico

La truffa in esame (**articolo 640 comma 2 n.1) del codice penale**), richiamata dall'articolo 24 Dlgs 231/2001, si caratterizza per la falsa rappresentazione del vero in ordine a situazioni la cui esistenza, nei termini falsamente rappresentati, è essenziale per l'atto di disposizione patrimoniale, da parte della Pubblica Amministrazione: esempio tipico è dato dalla produzione alla P.A. di documenti falsi, attestanti l'esistenza di condizioni essenziali per partecipare ad una gara, ovvero per ottenere licenze o autorizzazioni.

Reato:	Con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, ci si procura, per sé o per altri, un ingiusto profitto, a danno dello Stato o di un altro ente pubblico.	
Pecuniaria:	Fino a 500 quote. Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote.	
Interdittive:	a) Interdizione dall'esercizio dell'attività:	NO
	b) Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito:	NO
	c) Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione:	SI
	d) Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi:	SI
	e) Divieto di pubblicizzare beni o servizi:	SI

1.4 Frode informatica in danno dello Stato o di un altro ente pubblico

E' opportuno evidenziare come, per i fini in esame, la frode informatica (**articolo 640-ter del codice penale**), richiamata dall'articolo 24 Dlgs 231/2001, assuma rilievo solo se realizzata a danno della Pubblica Amministrazione. Si tratta di una tipologia di reato che, pur essendo ancora relativamente infrequente, è però destinata a trovare sempre maggiore diffusione in futuro, in parallelo con la crescita dell'informatizzazione.

Un esempio è dato dalla *alterazione di registri informatici* della Pubblica Amministrazione, per ottenere quanto segue:

- fare risultare esistenti condizioni essenziali per la partecipazione a gare
- in caso di aste *on line*, indette dalla Pubblica Amministrazione, introdursi nel sistema informatico dell'appaltante, al fine di impedire alle società concorrenti di presentare offerte
- fare risultare come verificatisi fatti e circostanze inesistenti
- modificare dati fiscali / previdenziali di interesse dell'impresa (ad esempio, il modello Unico), già trasmessi all'Amministrazione.

Reato:	Alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, ci si procura, per sé o per altri, un ingiusto profitto, a danno dello Stato o di un altro ente pubblico.	
Pecuniaria:	Fino a 500 quote. Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote.	
Interdittive:	a) Interdizione dall'esercizio dell'attività:	NO
	b) Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito:	NO
	c) Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione:	SI
	d) Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi:	SI
	e) Divieto di pubblicizzare beni o servizi:	SI

1.5 Concussione

Reato:	Un pubblico ufficiale, o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità.	
Pecuniaria:	Da 300 a 800 quote.	
Interdittive:	a) Interdizione dall'esercizio dell'attività:	SI
	b) Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito:	SI
	c) Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione:	SI
	d) Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi:	SI
	e) Divieto di pubblicizzare beni o servizi:	SI
	Le sanzioni interdittive si applicano per una durata non inferiore ad un anno.	

Nella concussione, richiamata dall'articolo 25 Dlgs 231/2001, un soggetto di natura *privata* subisce la condotta di un pubblico ufficiale, o di un incaricato di pubblico servizio, finalizzata ad estorcergli denaro o altra utilità.
Il soggetto di natura privata non ha la prospettiva di trarre alcun vantaggio da tale condotta: ad esempio, un funzionario di un ente pubblico chiede denaro, o altri vantaggi, per non sanzionare l'inottemperanza di un'impresa ad una normativa fiscale, piuttosto che in materia di lavoro.

Nell'ambito degli enti, il reato di concussione (**articolo 317 del codice penale**) può essere realizzato da persone ad essi appartenenti, che rivestano uno dei seguenti *ruoli*:

- pubblico ufficiale
- incaricato di un pubblico servizio, cui fa riferimento l'articolo 320 c.p.
- membri degli organi delle Comunità europee e funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri, cui fa riferimento l'articolo 322-bis c.p.

1.6 Corruzione

La corruzione, richiamata dall'articolo 25 Dlgs 231/2001, si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un **vantaggio reciproco** (mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale, o dell'incaricato del pubblico servizio, senza trarre alcun vantaggio).

Una persona appartenente alla società può, in linea di principio, macchiarsi di:

- ***corruzione attiva***, calandosi cioè nei panni del ***corruttore***, che corrompe membri della Pubblica Amministrazione per ottenere favori quali:
  - vendere beni, fornire servizi e realizzare opere per la P.A.
  - ottenere concessioni, licenze ed autorizzazioni dalla P.A.
  - ottenere da essa trattamenti di favore, ad esempio in sede di conciliazione amministrativa
  - ottenere trattamenti di favore da parte di Autorità di controllo e/o di vigilanza.

  E' evidente come, in questi casi, le persone agiscano in genere nell'interesse o a vantaggio dell'ente di appartenenza, con la conseguenza di assoggettare lo stesso a responsabilità amministrativa
- ***corruzione passiva***, nella veste cioè di ***corrotto*** che, rivestendo una carica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio nell'ambito dell'ente, approfitta della sua posizione per *farsi corrompere*.

  Tale soggetto agisce in generale nell'interesse ed a vantaggio esclusivo delle *proprie tasche*, non certo nell'interesse dell'ente (condizione che è invece necessaria, ai sensi dell'articolo 5 Dlgs 231/2001, perché l'ente possa essere considerato responsabile).

Perché il reato di corruzione, sia essa *attiva* oppure *passiva*, possa *comportare la responsabilità amministrativa* della società, il soggetto che assume la ***veste di corrotto*** deve **agire in base ad una delle seguenti qualifiche**:

- **pubblico ufficiale**: la qualifica viene riconosciuta a tutti i soggetti, pubblici dipendenti o privati, che possono o debbono, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, formare e manifestare la volontà della Pubblica Amministrazione, ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi
- **incaricato di un pubblico servizio**: sono coloro i quali, pur agendo nell'ambito di un'attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione, mancano dei poteri tipici di questa (la qualifica di incaricato di un pubblico servizio non viene però attribuita a coloro che svolgono semplici mansioni d'ordine, o prestano un'opera meramente materiale)
- **membro degli organi delle Comunità europee o funzionario delle Comunità europee o di Stati esteri**. Secondo l'elencazione dell'articolo 322-bis c.p., in questa categoria rientrano:
  1) membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee
  2) funzionari e agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee
  3) persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee
  4) membri e addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee
  5) coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio

L'attività del soggetto corrotto può, in linea di massima, estrinsecarsi:

- in un ***atto dovuto***: ad esempio, velocizzare una pratica la cui evasione è di competenza del corrotto stesso. In questo caso si incorre nella *corruzione per un atto d'ufficio*
- in un ***atto contrario ai suoi doveri***: ad esempio, garantire l'aggiudicazione di una gara in modo scorretto. In questo caso si incorre nella *corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio*
- nell'ambito di un ***atto giudiziario***. Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per favorire o danneggiare una parte in un procedimento giudiziario, ed al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario) venga corrotto. La fattispecie si realizza al fine di ottenere un vantaggio per un ente o per una società che non necessariamente devono essere parte del procedimento.

Oltre alla corruzione consumata, vengono punite anche le condotte di ***istigazione alla corruzione***, siano esse poste in essere da un soggetto che tenta di corrompere un pubblico funzionario, o da una funzionario che tenti di farsi corrompere.

1.7.1 I reati di corruzione compiuti dai soggetti corrotti

Corruzione per un atto d'ufficio (318 c.p.)

Reato:	Un pubblico ufficiale, per compiere un atto del suo ufficio, o per un atto d'ufficio da lui già compiuto, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa.	
Pecuniaria:	Fino a 200 quote.	
Interdittive:	a) Interdizione dall'esercizio dell'attività:	NO
	b) Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito:	NO
	c) Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione:	NO
	d) Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi:	NO
	e) Divieto di pubblicizzare beni o servizi:	NO

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (319 e 319 bis c.p.)

Reato:	Un pubblico ufficiale, per omettere o ritardare o per avere omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per avere compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa.	
Pecuniaria:	Da 200 a 600 quote, che sale da 300 a 800 quote quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità.	
Interdittive:	a) Interdizione dall'esercizio dell'attività:	SI
	b) Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito:	SI
	c) Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione:	SI
	d) Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi:	SI
	e) Divieto di pubblicizzare beni o servizi:	SI
	Le sanzioni interdittive si applicano per una durata non inferiore ad un anno.	

Corruzione in atti giudiziari (319-ter c.p.)

Reato:	Pubblico ufficiale che, al fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa: - per compiere un atto del suo ufficio, o per un atto d'ufficio da lui già compiuto - o per omettere o ritardare o per avere omesso o ritardato un atto del suo ufficio - ovvero per compiere o per avere compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio.	
Pecuniaria:	Da 200 a 600 quote, che sale da 300 a 800 quote se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione.	
Interdittive:	a) Interdizione dall'esercizio dell'attività:	SI
	b) Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito:	SI
	c) Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione:	SI
	d) Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi:	SI
	e) Divieto di pubblicizzare beni o servizi:	SI
	Le sanzioni interdittive si applicano per una durata non inferiore ad un anno.	

1.6.2 I reati di corruzione compiuti dai soggetti corruttori

Corruzione per un atto d'ufficio (318 c.p. e 321 c.p.)

Reato:	Dare o promettere, ad un pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio, per compiere un atto del suo ufficio, o per un atto d'ufficio da lui già compiuto, una retribuzione che non gli è dovuta, in denaro od altra utilità.	
Pecuniaria:	Fino a 200 quote.	
Interdittive:	a) Interdizione dall'esercizio dell'attività:	NO
	b) Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito:	NO
	c) Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione:	NO
	d) Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi:	NO
	e) Divieto di pubblicizzare beni o servizi:	NO

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (319, 319 bis e 321 c.p.)

Reato:	Dare o promettere, al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio, denaro o altra utilità, per omettere o ritardare, o per avere omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per avere compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio.	
Pecuniaria:	Da 200 a 600 quote, che sale da 300 a 800 quote quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità.	
Interdittive:	a) Interdizione dall'esercizio dell'attività:	SI
	b) Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito:	SI
	c) Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione:	SI
	d) Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi:	SI
	e) Divieto di pubblicizzare beni o servizi:	SI
	Le sanzioni interdittive si applicano per una durata non inferiore ad un anno.	

Corruzione in atti giudiziari (319-ter c.p. e 321 c.p.)

Reato:	Al fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, dare o promettere al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio denaro o altra utilità, a titolo di retribuzione non dovuta: - per compiere un atto del suo ufficio, o per un atto d'ufficio da lui già compiuto - o per omettere o ritardare o per avere omesso o ritardato un atto del suo ufficio - ovvero per compiere o per avere compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio.	
Pecuniaria:	Da 200 a 600 quote, che sale da 300 a 800 quote se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione.	
Interdittive:	a) Interdizione dall'esercizio dell'attività:	SI
	b) Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito:	SI
	c) Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione:	SI
	d) Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi:	SI
	e) Divieto di pubblicizzare beni o servizi:	SI
	Le sanzioni interdittive si applicano per una durata non inferiore ad un anno.	

1.6.3 I reati di istigazione alla corruzione compiuti da chi tenta di corrompere

Istigazione alla corruzione per compiere un atto d'ufficio (322 c.p., comma 1)

Reato:	Offrire o promettere denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.	
Pecuniaria:	Fino a 200 quote.	
Interdittive:	a) Interdizione dall'esercizio dell'attività:	NO
	b) Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito:	NO
	c) Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione:	NO
	d) Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi:	NO
	e) Divieto di pubblicizzare beni o servizi:	NO

Istigazione alla corruzione per omettere o ritardare un atto d'ufficio (322 c.p., comma 2)

Reato:	Offrire o promettere denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.	
Pecuniaria:	Da 200 a 600 quote.	
Interdittive:	a) Interdizione dall'esercizio dell'attività:	SI
	b) Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito:	SI
	c) Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione:	SI

	d) Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi:	SI
	e) Divieto di pubblicizzare beni o servizi:	SI
	Le sanzioni interdittive si applicano per una durata non inferiore ad un anno.	

1.6.4 I reati di istigazione alla corruzione compiuti dal potenziale corrotto

Istigazione alla corruzione per compiere un atto d'ufficio (322 c.p., comma 3)

Reato:	Un pubblico ufficiale, o un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato, per compiere un atto del suo ufficio, o per un atto d'ufficio da lui già compiuto.	
Pecuniaria:	Fino a 200 quote.	
Interdittive:	a) Interdizione dall'esercizio dell'attività:	NO
	b) Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito:	NO
	c) Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione:	NO
	d) Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi:	NO
	e) Divieto di pubblicizzare beni o servizi:	NO

Istigazione alla corruzione per omettere o ritardare un atto d'ufficio (322 c.p., comma 4)

Reato:	Un pubblico ufficiale, o un incaricato di un pubblico servizio sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità, da parte di un privato, per omettere o ritardare, o per avere omesso o ritardato, un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per avere compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio.	
Pecuniaria:	Da 200 a 600 quote.	
Interdittive:	a) Interdizione dall'esercizio dell'attività:	SI
	b) Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito:	SI
	c) Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione:	SI
	d) Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi:	SI
	e) Divieto di pubblicizzare beni o servizi:	SI
	Le sanzioni interdittive si applicano per una durata non inferiore ad un anno.	

Aree a rischio

I reati sopra considerati trovano come presupposto l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione (intesa in senso lato e tale da ricomprendere anche la P.A. di Stati esteri) o lo svolgimento di attività che potrebbero implicare l'esercizio di un pubblico servizio.

In generale, vengono definite:

- ***aree a rischio***: tutte quelle aree aziendali che, per lo svolgimento della propria attività, intrattengono rapporti con le Pubbliche Amministrazioni. Si citano, a titolo di esempio:
  - attività promozionali presso i clienti;

- acquisizione di commesse dalla P.A.;
- gestione commerciale delle commesse;
- definizione tecnica delle offerte;
- gestione tecnica delle commesse;
- gestione delle attività su rete informatica della P.A.;
- contabilità e bilancio;
- gestione delle attività doganali;
- recupero crediti;
- gestione degli affari legali e societari;
- reperimento e gestione di erogazioni pubbliche;
- sviluppo risorse e organizzazione;
- gestione delle relazioni sindacali;
- servizio di prevenzione e protezione ambientale;

▪ ***aree di supporto***: quelle aree di attività aziendale che gestiscono strumenti di tipo finanziario e/o mezzi sostitutivi che, pur non intrattenendo rapporti con la Pubblica Amministrazione, possono supportare la commissione di reati. Si citano, a titolo di esempio:

- acquisti;
- gestione delle attività di tesoreria;
- gestione amministrativa dei contratti attivi;
- gestione amministrativa dei contratti passivi;
- budgetting e reporting;
- selezione e gestione delle risorse;
- gestione delle attività di segreteria;
- gestione della comunicazione aziendale e delle attività promozionali.

Le aree di attività ritenute più specificamente a rischio, quali sono state individuate in sede di identificazione dei processi sensibili, sono state circoscritte nelle seguenti:

1) la partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta, indette da enti pubblici italiani o stranieri per l'assegnazione di commesse (di appalto, di fornitura o di servizi), di concessioni, di partnership, di attività (complessi aziendali, partecipazioni, eccetera) o altre operazioni similari. Rientrano nell'area a rischio, in caso di aggiudicazione, anche:

a) l'espletamento della commessa;

b) i rapporti con eventuali subappaltatori;

2) l'intrattenimento di rapporti con esponenti della P.A. che abbiano competenze in processi legislativi, regolamentari o amministrativi riguardanti la società, quando tali rapporti (incluso l'invio di dati o informazioni) possano comportare l'ottenimento di vantaggi rilevanti per Ravenna Farmacie s.r.l.

Non si considerano però a rischio le attività di mera informativa, la partecipazione a eventi o momenti istituzionali e gli scambi di opinioni relativamente a particolari politiche o normative;

3) gestione di eventuali contenziosi giudiziali e stragiudiziali, relativi ai rapporti di qualsivoglia tipo intrattenuti con soggetti pubblici.

Eventuali integrazioni delle suddette aree a rischio, ivi incluse quelle afferenti la mappatura delle aree a rischio, potranno essere disposte dal *Presidente e/o dal Direttore Generale* di Ravenna Farmacie s.r.l., ai quali viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi, fatto salvo l'obbligo di sottoporre le novità al primo Consiglio di Amministrazione utile.

Le aree a rischio reato, così identificate, costituiscono il punto di riferimento nella definizione delle procedure di controllo da implementare, ai fini dell'adeguamento del sistema di controlli interno.

Principi generali di comportamento e di attuazione

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti operanti nelle aree di attività a rischio, nonché da collaboratori esterni e partners: tali soggetti vengono definiti, nel loro insieme, *Destinatari*.

Obiettivo della presente parte speciale è di fare in modo che tutti i Destinatari, nella misura in cui sono coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto, dalla parte speciale stessa, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi di reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

La presente parte speciale ha la funzione di:

a) fornire i principi generali e procedurali specifici cui i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con Ravenna Farmacie s.r.l., sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del modello
b) fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali, chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente modello, i Destinatari devono, in generale, conoscere e rispettare, con riferimento alla rispettiva attività, le regole ed i principi contenuti nei seguenti documenti (*a titolo esemplificativo)*:

- *il codice etico;*
- *il regolamento per l'esecuzione di spese ed alienazioni col "sistema in economia";*
- *il regolamento di contabilità finanza e patrimonio approvato il 0912.2003;*
- *il regolamento holding s.p.a.;*
- *ogni altra normativa relativa al sistema di controllo interno in essere;*
- *le procedure informative per l'assunzione e la formazione del personale.*

Ai collaboratori esterni deve essere resa nota l'adozione del modello e del codice etico, da parte di Ravenna Farmacie s.r.l..: il rispetto dei principi contenuti in tali documenti costituisce obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

La presente parte speciale prevede l'espresso divieto, a carico degli esponenti aziendali, in via diretta, ed a carico dei collaboratori esterni, tramite apposite clausole contrattuali, di:

1. porre in essere comportamenti tali, da integrare le fattispecie di reato considerate dagli articoli 24 e 25 del Decreto;
2. porre in essere comportamenti che, sebbene non risultino tali, da costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
3. porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione, in relazione a quanto previsto dalle predette ipotesi di reato.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, **è fatto divieto in particolare di**:

a) effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari o riceverle;
b) distribuire e/o ricevere omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale: vale a dire, ogni forma di regalo offerto o ricevuto, eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri, anche in quei Paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa, o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la società. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere artistico, quale è, ad esempio, la distribuzione di libri d'arte. I regali offerti, salvo quelli di modico valore, devono essere documentati in modo adeguato, per consentire le prescritte verifiche;
c) accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, eccetera) in favore di rappresentanti della P.A., che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto b);
d) riconoscere compensi, o effettuare prestazioni, in favore di consulenti e partners, che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere, alle caratteristiche del rapporto di partnership ed alle prassi vigenti in ambito locale;
e) riconoscere compensi in favore di fornitori che non trovino adeguata giustificazione, in relazione al tipo di controprestazione;
f) presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari, al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
g) destinare somme, ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari, a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui essi erano destinati.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

1. i rapporti nei confronti della P.A. per le suddette aree a rischio devono essere gestiti in modo unitario, procedendo alla nomina di uno o più responsabili interni per ogni operazione o pluralità di operazioni (in caso di particolare ripetitività delle stesse) svolte nelle aree di attività a rischio;
2. gli incarichi conferiti ai consulenti devono essere redatti per iscritto, specificando le motivazioni alla base del rapporto instaurato, con l'indicazione del compenso pattuito. Tali incarichi devono essere proposti o negoziati o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti alla società;

3. i contratti stipulati con i fornitori ed i partners devono essere redatti per iscritto, specificando le motivazioni alla base del rapporto instaurato, con l'indicazione del compenso pattuito e delle condizioni economiche in generale: tali contratti devono essere proposti o negoziati o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti ad alla società;
4. nessun tipo di pagamento può esser effettuato in contanti o in natura, salvo specifica autorizzazione dell'amministrazione;
5. le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento delle somme, deve essere rilasciato apposito rendiconto;
6. coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione, su adempimenti connessi all'espletamento delle attività di cui ai numeri precedenti (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, eccetera), devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti sopra previsti e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità;
7. eventuali criticità o conflitti di interesse, nel rapporto con la Pubblica Amministrazione, devono essere prontamente comunicati all'OdV con nota scritta.

Principi procedurali specifici

Singole operazioni a rischio: nomina del Responsabile del procedimento e Scheda di Evidenza

Occorre dare debita evidenza di ogni operazione a rischio, che consista in:

- partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta indette da enti pubblici italiani o stranieri per l'assegnazione di commesse (di appalto, di fornitura o di servizi), di concessioni, di partnership, di attività (complessi aziendali, partecipazioni, eccetera);
- partecipazione a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte di organismi pubblici italiani o comunitari, nonché il concreto impiego dei fondi ottenuti.

A tal fine il Direttore Generale di Ravenna Farmacie s.r.l., o un dirigente da questi incaricato, è tenuto a nominare un *responsabile del procedimento*, per ogni singola operazione, che:

- diviene il soggetto referente e responsabile dell'operazione a rischio;
- è responsabile in particolare dei rapporti con la P.A., nell'ambito del procedimento da espletare.

Per ogni singola operazione a rischio, sopra individuata, deve essere compilata dal responsabile del procedimento (o dai responsabili del procedimento, in caso di operazioni complesse che richiedano il coinvolgimento di più funzioni aziendali) un'apposita ***scheda di evidenza***, da aggiornare nel corso dello svolgimento della operazione stessa, da cui risulti:

a) la descrizione dell'operazione a rischio, con l'evidenziazione, sia pure a titolo indicativo, del valore economico dell'operazione stessa;
b) le Pubbliche Amministrazioni coinvolte nell'operazione;

c) il nome del responsabile interno (*o dei responsabili interni*) dell'operazione, con l'evidenziazione della sua posizione nell'ambito dell'organizzazione aziendale. Nella scheda si riportano gli estremi della lettera di nomina a responsabile, o in alternativa si può allegare una copia della lettera alla scheda stessa;

d) la dichiarazione rilasciata dal responsabile interno (*o dai responsabili interni*), da cui risulti che lo stesso è pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell'operazione e che non è incorso in reati in danno della Pubblica Amministrazione;

e) il nome di eventuali soggetti nominati dal responsabile interno (*o dai responsabili interni*) a cui, ferme restando le responsabilità di quest'ultimo, vengono sub-delegate alcune funzioni (soggetti definiti *sub- responsabili interni*), con l'evidenziazione della loro posizione nell'ambito dell'organizzazione aziendale;

f) la dichiarazione rilasciata dai sub-responsabili interni, da cui risulti che gli stessi sono pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell'operazione e che non sono incorsi in reati in danno della Pubblica Amministrazione;

g) l'indicazione delle principali iniziative e dei principali adempimenti svolti nell'espletamento dell'operazione. In particolare:

Per la partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta :

- invio (o recepimento) della manifestazione di interesse a partecipare al procedimento;
- invio (o recepimento) dell'offerta non vincolante;
- invio (o recepimento) dell'offerta vincolante;
- altri passaggi significativi della procedura;
- garanzie rilasciate;
- esito della procedura;
- conclusione dell'operazione;

Per la partecipazione a procedure di erogazione di finanziamenti:

- richiesta del finanziamento;
- passaggi significativi della procedura;
- esito della procedura;
- ricevimento delle somme;
- rendiconto dell'impiego delle somme ottenute dall'erogazione, contributo o finanziamento pubblico.

Per la partecipazione a procedimenti amministrativi di particolare rilevanza:

- presentazione delle domande;
- passaggi significativi delle procedure (procedure di VIA, convenzioni con enti locali, eccetera);
- esito delle procedure;
- conclusione dell'operazione.

h) l'indicazione di eventuali consulenti incaricati di assistere la società nella partecipazione all'operazione, con l'indicazione di: motivazioni che hanno portato alla scelta di tali collaboratori, elementi di verifica assunti sui requisiti degli stessi, tipo di incarico conferito, corrispettivo riconosciuto, eventuali condizioni particolari applicate;

i) la dichiarazione rilasciata dai suddetti consulenti, e riportata nel contratto relativo al conferimento dell'incarico, da cui risulti che gli stessi sono pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell'operazione;

j) l’indicazione di eventuali partners individuati, ai fini della partecipazione congiunta all’operazione, con l’indicazione di: motivazioni che hanno portato alla scelta di tali partners, elementi di verifica assunti sui requisiti dei partners stessi nonché sulla composizione del loro assetto proprietario, tipo di accordo associativo realizzato, condizioni economiche pattuite, eventuali condizioni particolari applicate;

k) la dichiarazione rilasciata dai suddetti partners, e riportata nel relativo accordo associativo, da cui risulti che le parti si danno pienamente atto del reciproco impegno ad improntare i comportamenti, finalizzati all’attuazione dell’iniziativa comune, a principi di trasparenza e di correttezza e nella più stretta osservanza delle disposizioni di legge;

l) altri elementi e circostanze attinenti all’operazione a rischio, quali, ad esempio, i movimenti di denaro effettuati nell’ambito della procedura stessa.

Il responsabile interno (*o i responsabili interni*) dovrà in particolare:

1. informare l'OdV in merito alle operazioni a rischio (apertura, avanzamento, chiusura delle attività), attraverso l'inoltro mensile del riepilogo aggiornato delle schede di evidenza;
2. tenere a disposizione dell'OdV di Ravenna Farmacie s.r.l.., la scheda di evidenza stessa ed i documenti ad essa allegati, curandone l’aggiornamento nel corso dello svolgimento della procedura;
3. dare informativa all'OdV della chiusura dell’operazione. Di tale chiusura deve esser fatta annotazione, a cura del responsabile interno (*o dei responsabili interni*), nella scheda di evidenza.

OdV di Ravenna Farmacie s.r.l. può autorizzare la compilazione di schede di evidenza cumulative, nel caso di partecipazione della medesima società a molteplici procedure pubbliche di carattere ripetitivo.

Contratti

Nei contratti con i collaboratori esterni deve essere contenuta un’apposita clausola, che regoli le conseguenze della violazione, da parte degli stessi, delle norme di cui al Decreto, nonché dei principi contenuti nel modello.

Istruzioni e verifiche dell’Organismo di Vigilanza

E' compito dell'OdV di Ravenna Farmacie s.r.l.:

a) curare l'emanazione e l'aggiornamento di istruzioni standardizzate, che devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico, relative a:
   - una compilazione omogenea e coerente delle schede di evidenza;
   - i comportamenti da seguire nell’ambito delle aree a rischio e, in genere, nei rapporti con la P.A.;
   - i limiti entro i quali non è necessaria la compilazione di alcune voci della scheda di evidenza;

b) verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe in vigore, raccomandando le opportune modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti agli esponenti aziendali e/o al responsabile interno (*o ai responsabili interni*) o ai sub-responsabili interni;

c) verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità delle clausole standard finalizzate:
   - all’osservanza da parte dei destinatari delle disposizioni del Decreto;

- alla possibilità per Ravenna Farmacie s.r.l. di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei destinatari del modello, al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
- all'attuazione di meccanismi sanzionatori, quale ad esempio il recesso dal contratto nei riguardi di collaboratori esterni, qualora si accertino violazioni delle prescrizioni;

d) esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da terzi o da qualsiasi esponente aziendale, ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;

e) indicare al management le opportune integrazioni ai sistemi gestionali delle risorse finanziarie, sia in entrata che in uscita, già presenti nella società, con l'introduzione di alcuni accorgimenti suscettibili di rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità, rispetto a quanto ordinariamente previsto.

Ravenna Farmacie s.r.l.

Modello Organizzativo

Parte Speciale 2

Reati informatici e trattamento illecito dati

Parte speciale riguardante l'articolo 24 bis Dlgs 231/2001 – Delitti informatici e trattamento illecito dati

Descrizione dei reati

La Legge 18 marzo 2008, n. 48, ha introdotto nel Dlgs. 231/01 l'art. 24 bis recante la previsione di nuove fattispecie di reato in dipendenza dei delitti informatici e trattamento illecito di dati.

La legge 48 ratifica le norme previste dal Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, previste nella Convenzione realizzata a Budapest il 23 novembre 2001.

In particolare i crimini informatici vengono suddivisi in tre gruppi, elencati all'art. 24 bis Dlgs. 231/2001, comma 1, 2 e 3, attribuendo diversi livelli sanzionatori a livello pecuniario e – comma 4 – diverse applicazioni dell'art. 9 per le sanzioni interdittive, arrivando anche all'interdizione dell'attività aziendale.

In termini prettamente informatici, gli articoli del codice penale previsti nel comma 1 dell'art. 24 bis Dlgs. 231/01 (artt. 615 ter, 617 quater, 617 quinquies, 635 bis, 635 ter, 635 quater e 635 quinquies c.p.) hanno come fattore comune il "danneggiamento informatico".

Si parla di danneggiamento informatico quando, considerato sia la componente hardware che quella software, anche separatamente, interviene una modifica tale da impedirne il funzionamento, anche parziale.

La nuova legislazione ha suddiviso i reati in funzione che si abbiano come oggetto della tutela la parte fisica del computer, l'hardware appunto, oppure la parte logica, ovvero il software e i dati.

Il comma 2 dell'art. 24 bis riporta i reati penali derivanti dalla detenzione o diffusione di codici o programmi atti al danneggiamento informatico (artt. 615 quater e 615 quinquies c.p.).

Per ultimo il comma 3 dell'art. 24 bis annovera i reati relativi al falso di un documento informatico o alla frode del soggetto che presta servizi di certificazione attraverso la firma digitale (artt. 491 bis e 640 quinquies c.p.).

1. Documenti informatici

Documenti informatici (491 bis c.p.)

Reato:	Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture.	
Pecuniaria:	Fino a 400 quote.	
Interdittive:	a) Interdizione dall'esercizio dell'attività:	NO
	b) Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito:	NO
	c) Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione:	SI
	d) Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi:	SI
	e) Divieto di pubblicizzare beni o servizi:	SI

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o un dipendente della Società falsifichi un documento informatico pubblico privato avente efficacia probatorio. Ciò potrebbe, in astratto, concretizzarsi durante le fasi di trasmissioni telematica di documenti o richieste di autorizzazione (modelli fiscali, previdenziali e contributivi, documenti amministrativi societari, legali ecc...) ai diversi Enti della Pubblica Amministrazione.

Per documento informatico s'intende la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilavanti così come riportato dall'art. 1 lettera p) del D.lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale).

I reati di falso richiamati nell'art. 490 bi, c.p., sono i seguenti:

- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.): "Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, le reclusione è da tre a dieci anni";
- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 476 c.p.): "Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni";
- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti (art. 478 c.p.): "Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a otto anni. Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni;
- Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 c.p.): "Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'art. 476";
- Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 480 c.p.): "il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità.è punito con la reclusione da tre mesi a due anni;
- Falsità ideologica commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 c.p.): "Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da € 51,00 a € 516,00. Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto e commesso a scopo di lucro";
- Falsità materiale commessa da privato (art. 482c.p.): "Se alcuno dei fatti preveduti dagli artt. 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo";
- Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.): "Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre anni";

- Falsità in registri e notificazioni (art. 484 c.p.): “Chiunque, essendo per legge obbligato a fare delle registrazioni soggette all’ispezioni dell’Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all’Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 309,99”;
- Falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.): “Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata [c.c. 2702, 2719; c.p. 492, 493-bis] falsa, o altera una scrittura privata vera, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata”;
- Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato (art. 486 c.p.): “Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per un titolo che importi l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o fa scrivere un atto privato produttivo di effetti giuridici [c.p. 493-bis], diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, è punito, se del foglio faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni [c.p. 29]. Si considera firmato in bianco il foglio in cui il sottoscrittore abbia lasciato bianco un qualsiasi spazio destinato a essere riempito [c.p. 491]”;
- Falsità in foglio firmato in bianco. Atto Pubblico (art. 487 c.p.): “Il pubblico ufficiale [c.p. 357], che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli articoli 479 e 480 [c.p. 486, 491, 493]”;
- Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali (art. 488 c.p.): “Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dai due articoli precedenti, si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici o in scritture private [c.p. 476, 485, 491, 492, 493, 493-bis]”;
- Uso di atto falso (art. 489 c.p.): “Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo [c.p. 63]. Qualora si tratti di scritture private [c.c. 2702; c.p. 492, 493-bis] chi commette il fatto è punibile soltanto se ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno”;
- Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.): “Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico [c.c. 2699; c.p. 492], o una scrittura privata [c.c. 2702; c.p. 493-bis] veri soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477, 482 e 485, secondo le distinzioni in essi contenute. Si applica la disposizione del capoverso dell'articolo precedente [c.p. 491]”;
- Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti (art. 492 c.p.): “Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di atti pubblici e di scritture private sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti [c.c. 2714, 2715, 2719]”;
- Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico (art. 493 c.p.): “Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio, relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni [c.p. 358]”.

2. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (613 - ter c.p.)

Reato:	Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesamente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio	
Pecuniaria: Da 100 fino a 500 quote.		
Interdittive:	a) Interdizione dall'esercizio dell'attività:	SI
	b) Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito:	SI
	c) Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione:	NO
	d) Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi:	NO
	e) Divieto di pubblicizzare beni o servizi:	NO

In astratto tale fattispecie di reato potrebbe realizzarsi quando dipendenti della Società e/o terzi, privi entrambi delle necessarie autorizzazioni, accedono ai sistemi informatici aziendali (p.e.:server).

3. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso ai sistemi informatici o telematici (art. 615 – quater c.p.)

Reato:	Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater.
Pecuniaria: Fino a 300 quote.	

Interdittive:	a) Interdizione dall'esercizio dell'attività:	NO
	b) Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito:	SI
	c) Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione:	NO
	d) Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi:	NO
	e) Divieto di pubblicizzare beni o servizi:	SI

Tale fattispecie di reato potrebbe avvenire nell'ambito della gestione dei processi informatici e nella gestione degli account.

4. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 – quinquies c.p.)

Reato:	Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico. Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329	
Pecuniaria: Fino a 300 quote.		
Interdittive:	a) Interdizione dall'esercizio dell'attività:	NO
	b) Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito:	SI
	c) Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione:	NO
	d) Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi:	NO
	e) Divieto di pubblicizzare beni o servizi:	SI

Tale tipologia di reato potrebbe realizzarsi nell'ambito delle attività informatiche (processo informatico), mediante la diffusione di programmi di virus all'interno dei sistemi informatici.

5. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazione informatiche o telematiche (art. 617 – quater c.p.)

Reato:	Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso: 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da

	impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato	
Pecuniaria:	Da 100 fino a 500 quote.	
Interdittive:	a) Interdizione dall'esercizio dell'attività:	SI
	b) Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito:	SI
	c) Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione:	NO
	d) Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi:	NO
	e) Divieto di pubblicizzare beni o servizi:	SI

6. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 – quinquies c.p.)

Reato:	Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.	
Pecuniaria:	Da 100 a 500 quote.	
Interdittive:	a) Interdizione dall'esercizio dell'attività:	SI
	b) Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito:	SI
	c) Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione:	NO
	d) Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi:	NO
	e) Divieto di pubblicizzare beni o servizi:	SI
	Le sanzioni interdittive si applicano per una durata non inferiore ad un anno.	

7. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 - bis c.p.)

Reato:	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.	
Pecuniaria:	Da 100 a 500 quote.	
Interdittive:	a) Interdizione dall'esercizio dell'attività:	SI
	b) Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito:	SI
	c) Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione:	NO

	d) Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi:	SI
	e) Divieto di pubblicizzare beni o servizi:	NO

8. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 - ter c.p.)

Reato:	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata	
Pecuniaria: Da 100 a 500 quote.		
Interdittive:	a) Interdizione dall'esercizio dell'attività:	SI
	b) Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito:	SI
	c) Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione:	NO
	d) Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi:	NO
	e) Divieto di pubblicizzare beni o servizi:	SI
	Le sanzioni interdittive si applicano per una durata non inferiore ad un anno.	

Tale reato può realizzarsi con i collegamenti con la P.A., in fase di trasmissione di dati e ottenimento di autorizzazioni.

9. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 - quater c.p.)

Reato:	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.	
Pecuniaria: Da 100 a 500 quote.		
Interdittive:	a) Interdizione dall'esercizio dell'attività:	SI
	b) Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito:	SI
	c) Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione:	NO
	d) Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi:	NO
	e) Divieto di pubblicizzare beni o servizi:	SI

10. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 - quinquies c.p.)

Reato:	Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.	
Pecuniaria: Da 100 a 500 quote.		
Interdittive:	a) Interdizione dall'esercizio dell'attività:	SI
	b) Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito:	SI
	c) Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione:	NO
	d) Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi:	NO
	e) Divieto di pubblicizzare beni o servizi:	SI

11. Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640 – quinquies c.p.)

Reato:	Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.	
Pecuniaria: Fino a 400 quote.		
Interdittive:	a) Interdizione dall'esercizio dell'attività:	NO
	b) Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito:	NO
	c) Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione:	SI
	d) Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi:	SI
	e) Divieto di pubblicizzare beni o servizi:	SI

Aree a rischio

I reati sopra considerati trovano come presupposto l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione (intesa in senso lato) o le Authorities attraverso l'impiego di strumenti informatici o rete telematiche.

In generale, vengono definite:

- ***aree a rischio***: tutte quelle aree aziendali che, per lo svolgimento della propria attività, intrattengono rapporti con le Pubbliche Amministrazioni. Si citano, a titolo di esempio:
  - acquisizione di commesse dalla P.A.;
  - gestione commerciale delle commesse;
  - definizione tecnica delle offerte;
  - gestione tecnica delle commesse;
  - gestione delle attività su rete informatica della P.A.;
  - contabilità e bilancio;
  - gestione degli affari legali e societari;

- reperimento e gestione di erogazioni pubbliche;
- sviluppo risorse e organizzazione;
- servizio di prevenzione e protezione ambientale;

- ***aree di supporto***: quelle aree di attività aziendale che gestiscono strumenti di tipo finanziario e/o mezzi sostitutivi che, pur non intrattenendo rapporti con la Pubblica Amministrazione, possono supportare la commissione di reati. Si citano, a titolo di esempio:
  - acquisti;
  - gestione delle attività di tesoreria;
  - gestione amministrativa dei contratti attivi;
  - gestione amministrativa dei contratti passivi;
  - budgetting e reporting;
  - selezione e gestione delle risorse;
  - gestione delle attività di segreteria;
  - gestione della comunicazione aziendale e delle attività promozionali.

L'utilizzo della strumentazione informatica all'interno dell'azienda è generalizzato e, pertanto, la mappatura si estende ad ogni area e ad ogni processo operativo.
Eventuali integrazioni delle aree a rischio potranno essere disposte dal *Presidente e/o dal Direttore Generale* di Ravenna Farmacie s.r.l.., ai quali viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi, fatto salvo l'obbligo di sottoporre le novità al primo Consiglio di Amministrazione utile.

Le aree a rischio reato, così identificate, costituiscono il punto di riferimento nella definizione delle procedure di controllo da implementare, ai fini dell'adeguamento del sistema di controlli interno.

Principi generali di comportamento e di attuazione

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti operanti nelle aree di attività a rischio, nonché da collaboratori esterni e partners: tali soggetti vengono definiti, nel loro insieme, *Destinatari*.

Obiettivo della presente parte speciale è di fare in modo che tutti i Destinatari, nella misura in cui sono coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto, dalla parte speciale stessa, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati di cui all'art. 24 bis Dlgs. 231/01.

La presente parte speciale ha la funzione di:

c) fornire i principi generali e procedurali specifici cui i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con Ravenna Farmacie s.r.l., sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del modello;
d) rispettare le prescrizioni riportate del Documento Programmatico della Sicurezza (D.P.S.);
e) eseguire le istruzioni impartire dai superiori gerarchici;
f) fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali, chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Ai collaboratori esterni deve essere resa nota l'adozione del modello e del codice etico, da parte di Ravenna Farmacie s.r.l..: il rispetto dei principi contenuti in tali documenti costituisce obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

La presente parte speciale prevede l'espresso divieto, a carico degli esponenti aziendali, in via diretta, ed a carico dei collaboratori esterni, tramite apposite clausole contrattuali, di:

1. porre in essere comportamenti tali, da integrare le fattispecie di reato considerate dall'art. 24 bis del Decreto;
2. porre in essere comportamenti che, sebbene non risultino tali, da costituire di per sé fattispecie di reato orientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Principi procedurali specifici

Tenuto conto che in astratto le fattispecie di reato sopra riportate potrebbero verificarsi in tutti gli ambiti aziendali e che, quindi, potrebbero essere commesse da chiunque dei dipendenti e collaboratori che utilizzano i sistemi informatici, si è ritenuto di far rientrare i suindicati processi in due categorie al fine di indicare, per ciascuna di queste, i principi di controllo specifici applicabili.

Prima categoria

Nella prima categoria rientra il processo relativo alla gestione del sistema informatico, che nella fattispecie in esame risulterebbe essere il più critico in quanto in tale area (*sistemi informatici*) rientrano il presidio operativo e il funzionamento del medesimo strumento.

Per il processo gestione del sistema informatico è necessario:

1. formalizzare un sistema di ruoli, poteri e deleghe in tema di sicurezza informatica che trovino rispondenza nel Mansionario organizzativo della società;
2. identificare il Responsabile della Sicurezza Informatica sulla base di una specifica e disposizione organizzativa;
3. predisporre il progetto di sicurezza informatica che contenga le modalità di conservazione dei dati;
4. elaborare il Documento Programmatico della Sicurezza (D.P.S.);
5. predisposizione di un Piano di Continuità Operativa finalizzato a garantire l'integrità e la disponibilità dei dati e delle informazioni in ogni circostanza;
6. predisposizione di una procedura che preveda la classificazione di tutti mi sistemi informatici (elaboratori, strumenti di rete ecc.) finalizzati a individuare per tipologia di strumento le modalità di utilizzo e le modalità dei controlli da effettuare;
7. predisposizione di una procedura da estendere a tutto il personale, per la rilevazione e la tempestiva segnalazione degli incidenti di sicurezza. Tale procedura deve indicare le azioni da compire e la condotta da seguire, il personale o le funzioni aziendali da contattare e le modalità di segnalazione degli incidenti;
8. predisposizione di una procedura che regolamenti le modalità di accesso e di utilizzo dei sistemi informatici;
9. predisporre idonee procedure che disciplinano le attività di controllo sui sistemi e strumenti informatici nel rispetto della privacy e dello Statuto dei lavoratori;
10. monitorare sistematicamente le attività di controllo svolte dalle Farmacie durante lo svolgimento dei servizi erogati.

Seconda categoria

Nella seconda categoria rientrano gli altri processi e/o funzioni della società Ravenna Farmacie s.r.l. le cui attività sono realizzate mediante l'utilizzo di sistemi informatici e reti di telecomunicazioni da parte dei dipendenti e collaboratori.

Tutto il personale dipendente e i collaboratori, pertanto, devono:

1. osservare le misure di prevenzione e protezione previste dal Documento Programmatico di Sicurezza (D.P.S.);
2. osservare le norme di legge e le disposizioni aziendali in materia di privacy per il corretto trattamento dei dati informatici;
3. utilizzare le informazioni, le applicazioni e le apparecchiature esclusivamente per motivi di ufficio;
4. non prestare o cedere a terzi qualsiasi apparecchiatura informatica, senza la non preventiva autorizzazione del Responsabile dei Sistemi Informativi;
5. in caso di smarrimento o furto, informare tempestivamente i Sistemi Informatici e gli uffici amministrativi e presentare denuncia all'Autorità Giudiziaria preposta;
6. evitare di introdurre e/o conservare in Azienda (in forma cartacea, informatica e mediante utilizzo di strumenti aziendali), a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione, documentazione e/o materiale informatico di natura riservata e di proprietà di terzi, salvo acquisiti con il loro espresso consenso nonchè applicazioni/software che non siano state preventivamente approvate dall'area *Sistemi Informatici* o la cui provenienza sia dubbia;
7. evitare di lasciare incustodito e/o accessibili ad altri il proprio PC oppure consentire l'utilizzo dello stesso ad altre persone;
8. evitare l'utilizzo di *passoword* di altri utenti aziendali, neanche per l'accesso ad aree protette in nome e per conto dello stesso, salvo espressa autorizzazione del Responsabile dei Sistemi Informatici; qualora l'utente venisse a conoscenza della *passoword* di altro utente è tenuto a darne immediate notizia all'Area Sistemi Informavi;
9. evitare l'utilizzo di strumenti software e/o hardware atti a intercettare, falsificare, alterare o sopprimere il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici;
10. utilizzare la connessione a Internet per gli scopi e il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività che hanno reso necessario il collegamento;
11. rispettare le procedure e gli standard previsti, segnalando senza ritardo alle funzioni competenti eventuali utilizzi e/0 funzionamenti anomali delle risorse informatiche;
12. impiegare sulle apparecchiature dell'Azienda solo prodotti ufficialmente acquisiti dall'Azienda stessa;
13. astenersi dall'effettuare copie non specificatamente autorizzare di dati e di software;
14. astenersi dall'utilizzare gli strumenti informatici a disposizioni al di fuori delle prescritte autorizzazioni;
15. informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza, tramite i canali previsti dall'Azienda.

Contratti

Nei contratti con i collaboratori esterni deve essere contenuta un'apposita clausola, che regoli le conseguenze della violazione, da parte degli stessi, delle norme di cui al Decreto, nonché dei principi contenuti nel modello.

Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

L'attività dell'OdV sarà svolta i stretta collaborazione con le funzioni preposte ai Sistemi informatici. Dovrà, pertanto, essere previsto un flusso informativo completo e costante tra dette funzioni e l'OdV al fine di ottimizzare le attività di verifica e lasciando allo stesso OdV il compito di monitorare il rispetto e l'adeguatezza del Modello.

I controlli svolti dall'OdV saranno diretti a verificare la conformità delle attività aziendali in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente Modello.

All'OdV dovrà essere garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilavante inerente le fattispecie di Attività Sensibili. Di tali controlli l'OdV riferirà al Consiglio di Amministrazione secondo le modalità previste nella Parte Generale del Modello al capitolo 5.5.

Modello Organizzativo

Parte Speciale 3

Reati Societari

Revisione per aggiornamento alla L.27 maggio 2015. N. 69.

Parte speciale riguardante l'articolo 25-ter Dlgs 231/2001 – Reati societari

Descrizione dei reati

L'articolo 3 del decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61, in vigore dal 16 aprile 2002, emanato nell'ambito della riforma del diritto societario, ha introdotto l'articolo 25-ter nel Dlgs 231/2001, estendendo il regime di responsabilità amministrativa anche all'ambito dei reati societari: tali reati, configurati inizialmente dallo stesso Dlgs 61/2002, sono stati successivamente modificati, tra l'altro, dalla legge 262 del 28 dicembre 2005 (cosiddetta *legge sulla tutela del risparmio*), nonché dalla legge 69 del 27 maggio 2015.

Per quanto concerne le sanzioni pecuniarie (per i reati trattati nella presente parte speciale quelle interdittive non sono mai previste), si evidenzia che, nel caso in cui in conseguenza della commissione di uno dei reati societari l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione è aumentata di un terzo.

1. False comunicazioni sociali

Reato:	Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione. La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento. In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.
Pecuniaria:	Da 200 a 400 quote. Se si tratta di "fatti minori" la sanzione è da 100 a 200 quote, mentre va da 400 a 600 quote nel caso degli emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea .

Per il reato di false comunicazioni sociali, previsto dall'articolo 2621 del codice civile, l'articolo 2621-bis introduce i "fatti di lieve entità", intesi come circostanza attenuante (non come una fattispecie a sé stante) per la quale si tiene conto della natura e delle dimensioni della società nonché delle modalità e degli effetti della condotta globale. Inoltre l'art. 2622 prevede la modalità di reato la cui condotta tipica coincide totalmente con quella dell'art. 2621, dalla quale si differenzia soltanto per il fatto che la condotta stessa riguarda le società quotate.

Il reato si realizza con la consapevole esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali che non siano veritieri e possano indurre in errore i destinatari della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico; ovvero l'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge.

Si precisa che:

- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e concretamente idonee ad indurre altri in errore circa la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene;
- responsabilità si estende anche all'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Autori del reato, affinché possa venirsi a configurare una responsabilità amministrativa in capo alla società, devono essere:

- gli amministratori, o in alternativa i liquidatori, o i direttori generali, per quanto concerne i soggetti *in posizione apicale*
- oltre ai sindaci, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili generali, per quanto riguarda i soggetti *sottoposti.* Questa precisazione *delimita* il novero dei soggetti sottoposti, le cui azioni comportano la responsabilità della società, ai **dirigenti** (sono quindi escluse le persone con altre qualifiche, quali ad esempio impiegati e funzionari della direzione amministrativa) **preposti alla redazione dei documenti contabili generali:** è quindi esclusa la responsabilità per le condotte poste in essere da ***dirigenti di altre funzioni***, diverse da quella amministrativa, nonostante essi possano esercitare una notevole influenza, sui valori che vengono esposti in bilancio (ad esempio, fornendo informazioni essenziali, al fine di valutare l'importo da iscrivere in bilancio di poste quali *crediti, rimanenze, partecipazioni, fondi rischi ed oneri*, eccetera).

2.0 Impedito controllo

Reato:	Gli amministratori, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione.
Pecuniaria:	Da 200 a 360 quote se la condotta ha cagionato un danno ai soci.

La responsabilità amministrativa della società si viene a configurare solo se l'attività degli amministratori, finalizzata ad impedire il controllo, ha *cagionato un danno ai soci*, con la conseguenza che la condotta in esame viene a configurare un reato, come dispone il secondo comma dell'articolo 2625 c.c.
In assenza di danno, invece, il primo comma dell'articolo 2625 c.c. prevede che la condotta degli amministratori sia punita in via amministrativa, non penale, per cui non sorge alcuna responsabilità della società, *non essendovi commissione di reato societario*.

3.0 Indebita restituzione dei conferimenti

Reato:	Gli amministratori, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli.
Pecuniaria:	Da 200 a 360 quote.

Ai sensi dell'articolo 2626 del codice civile, il reato colpisce l'indebita restituzione dei conferimenti:

- sia nei casi in cui vi sia una *simulazione*: ad esempio l'assemblea, su proposta degli amministratori, delibera la compensazione di un debito *fittizio* della società, verso il socio, con il credito da conferimento che la prima vanta verso il secondo;
- che nei casi in cui la restituzione avvenga senza simulazione, quindi *diminuendo il patrimonio netto della società*, al di fuori delle ipotesi di legittima riduzione del capitale sociale, previste ad esempio dall'articolo 2445 del codice civile.

4.0 Illegale ripartizione degli utili e delle riserve

Reato:	Gli amministratori ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.
Pecuniaria:	Da 200 a 260 quote.

Il reato, previsto dall'articolo 2627 del codice civile, ricorre nei casi di:

- ripartizione di utili, o di acconti su utili, non effettivamente conseguiti o che devono essere destinati per legge a riserva;
- ripartizione di riserve, ivi incluse quelle che non sono costitute da utili (ad esempio, riserve di rivalutazione), che non possono per legge essere distribuite.

Si deve evidenziare che la restituzione alla società degli utili, o la ricostituzione delle riserve, prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, dell'esercizio nel quale è avvenuta la ripartizione illecita, estingue il reato, e di conseguenza la responsabilità amministrativa della società.

5.0 Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante

Reato:	Gli amministratori, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, ovvero azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.
Pecuniaria:	Da 200 a 360 quote.

Il reato, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, si realizza attraverso l'acquisto, da parte della società, di azioni o quote proprie, o di azioni o quote dell'eventuale società controllante, al di fuori dei casi o oltre i limiti consentiti dalla legge, che provochi una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Soggetti attivi del reato sono, in generale, gli amministratori della società che acquista o sottoscrive le azioni o le quote.
Nell'ipotesi in cui tali acquisti o sottoscrizioni si riferiscano ad azioni o quote della *società controllante*, può inoltre in taluni casi configurarsi una *responsabilità a titolo di concorso*, degli amministratori della società controllante, nell'ipotesi in cui essi abbiano istigato gli amministratori della società controllata a porre in essere l'illecito.

Si fa presente che, se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio nel corso del quale è stata posta in essere la condotta illecita, si estingue il reato, e di conseguenza la responsabilità amministrativa della società.

6.0 Operazioni in pregiudizio dei creditori

Reato:	Gli amministratori, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori.

Pecuniaria: Da 300 a 660 quote.

Il reato, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, si realizza attraverso riduzioni di capitale sociale, fusioni con altre società o scissioni, attuate in violazione delle disposizioni di legge, che cagionino danno ai creditori: il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato, e di conseguenza la responsabilità amministrativa della società.

7.0 Omessa comunicazione del conflitto d'interessi

Reato:	L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Dlgs 58/1998, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al Dlgs 385/1993, del testo unico di cui al Dlgs 58/1998, della L 576/1982, o del Dlgs 124/1993, viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma del codice civile.
Pecuniaria: Da 400 a 1.000 quote.	

Il reato, previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, punisce la violazione del primo comma dell'articolo 2391 c.c., che dispone quanto segue: *l'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale; se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.*

In relazione alla violazione di tali precetti, da parte degli amministratori o dei componenti del consiglio di gestione, si viene a configurare un'ipotesi si reato, e di conseguenza la responsabilità amministrativa della società, solo nel caso di:

- società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea;
- società con titoli diffusi tra il pubblico in misura rilevante: ai sensi dell'articolo 116 del TUIF, tali società sono individuate applicando le regole dettate da regolamento Consob;
- soggetti sottoposti a vigilanza ai sensi del *testo unico delle leggi in materia bancaria* (Dlgs 385/1993), del *testo unico dell'intermediazione finanziaria* (Dlgs 58/1998), della legge 576/1982 (*Riforma della vigilanza sulle assicurazioni*) o del Dlgs 124/1993 (*Disciplina delle forme pensionistiche complementari*).

8.0 Formazione fittizia del capitale

Reato:	L'amministratore, anche in parte, forma od aumenta fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.
Pecuniaria: Da 200 a 360 quote.	

Tale ipotesi di reato, prevista dall'articolo 2632 del codice civile, è integrata dalle seguenti condotte:

a) formazione o aumento in modo fittizio del capitale sociale, mediante attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale;
b) sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
c) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

9.0 Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

Reato:	I liquidatori, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori.
Pecuniaria: Da 300 a 660 quote.	

Presupposto per questa fattispecie di reato, prevista dall'articolo 2633 del codice civile, è lo stato di liquidazione della società.
Il reato si perfeziona con la ripartizione dei beni sociali tra i soci, prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, con conseguente danno per questi ultimi.
Il risarcimento del danno ai creditori, prima del giudizio, estingue il reato.

10.0 Illecita influenza sull'assemblea

Reato:	Con atti simulati o fraudolenti, gli amministratori, i direttori generali, i liquidatori o persone ad essi sottoposte determinano la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
Pecuniaria: Da 300 a 660 quote.	

La condotta in oggetto, sanzionata dall'articolo 2636 del codice civile, consiste nel raggiungere la maggioranza in assemblea con atti simulati o con frode, allo scopo di conseguire un ingiusto profitto: ad esempio, gli amministratori predispongono apposita documentazione, falsa o comunque alterata, ai fini della deliberazione dell'assemblea su uno specifico ordine del giorno. Tale documentazione è in grado di influenzare la maggioranza dei soci e determina, come tale, la volontà dell'assemblea in sede di deliberazione.
Resta fermo, anche secondo la giurisprudenza consolidata, che il reato non si verifica allorché, anche in assenza di una condotta illecita degli amministratori, la maggioranza sarebbe stata ugualmente raggiunta.
Si evidenzia come, generalmente, il reato in esame venga commesso per realizzare un interesse *di parte*, non *l'interesse della società:* sono quindi rari i casi in cui è ravvisabile una responsabilità amministrativa a carico di quest'ultima.

11.0 Aggiotaggio

Reato:	Gli amministratori, i direttori generali, i liquidatori o persone ad essi sottoposte diffondono notizie false, ovvero pongono in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.
Pecuniaria: Da 400 a 1.000 quote.	

La fattispecie, prevista dall'articolo 2637 del codice civile, consiste nel diffondere notizie false, o nell'adoperare altri artifici idonei a comportare una significativa alterazione del prezzo di **strumenti finanziari**, allo scopo di alterare l'apprezzamento dei terzi sulla stabilità patrimoniale della società.

Per ***notizie*** deve intendersi una indicazione sufficientemente precisa di circostanze di fatto: non sono invece considerate tali né le semplici voci, né le previsioni di tipo soggettivo. La notizia è da considerarsi ***falsa*** quando, creando una falsa rappresentazione della realtà, sia tale da trarre in inganno gli operatori, determinando un rialzo o ribasso dei prezzi non regolare. Si evidenzia come tale tipo di manipolazione del mercato comprenda anche i casi in cui la creazione di una indicazione fuorviante derivi dalla inosservanza degli obblighi di comunicazione, da parte dell'emittente degli strumenti finanziari o di altri soggetti obbligati.
Con riferimento agli elementi costitutivi della fattispecie penale, non viene ravvisato l'estremo della ***diffusione*** *di notizie false* quando esse non siano state diffuse o rese pubbliche, ma siano state dirette solo a poche persone.

Per ***altri artifici*** si deve intendere qualsiasi comportamento che, mediante inganno, sia idoneo ad alterare il corso normale dei prezzi, ivi inclusa, se ha tale effetto, la comunicazione a poche persone di notizie false.

I soggetti, i cui strumenti finanziari possono essere oggetto del reato in esame sono i seguenti:

- società che hanno emesso strumenti finanziari **non quotati** e per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato: per tali soggetti la normativa di riferimento è l'articolo 2637 del codice civile, che viene esplicitamente richiamato dall'articolo 25-ter Dlgs 231/2001
- **banche o gruppi bancari**: stando al tenore letterale della norma, anche per tali soggetti la normativa di riferimento sembra essere l'articolo 2637 del codice civile, indipendentemente dalla circostanza che gli strumenti finanziari da essi emessi siano quotati, o meno
- società, diverse dalle banche, i cui strumenti finanziari sono **quotati**, o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato: la legge 62/2005 ha eliminato il riferimento a tali soggetti, in precedenza contenuto dell'articolo 2637 del codice civile, per procedere ad autonoma disciplina con l'articolo 185 TUIF. La relativa sanzione amministrativa, a carico dell'ente, non è disciplinata dall'articolo 25-ter Dlgs 231/2001, ma dall'articolo *25 – sexies – Abusi di mercato.*

12.0 Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

Reato:	Gli amministratori, i direttori generali, i liquidatori, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari di società o enti: - nelle comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima - in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle autorità di vigilanza, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.
Pecuniaria: Da 400 a 800 quote.	

Questa figura di reato, prevista dall'articolo 2638 del codice civile, risponde all'esigenza di coordinare ed armonizzare le fattispecie riguardanti le numerose ipotesi, esistenti nella disciplina previgente, di falsità nelle comunicazioni agli organi di vigilanza, di ostacolo allo svolgimento delle funzioni, di omesse comunicazioni alle autorità medesime. Viene così completata la tutela penale dell'informazione societaria, nella sua destinazione alle autorità di vigilanza settoriali.

A titolo di esempio, del reato in esame, si possono citare gli amministratori di una società quotata in Borsa, che trasmettano alla Consob il progetto di Bilancio con relazioni ed allegati, riportando notizie false, o comunque notizie incomplete e frammentarie, relativamente a determinate rilevanti operazioni sociali, al fine di evitare possibili controlli da parte della Consob stessa.

Aree a rischio

Le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente parte speciale, le seguenti:

1. la redazione del bilancio di esercizio di Ravenna Farmacie s.r.l. e della relativa relazione sulla gestione;
2. la redazione delle relazioni periodiche infra-annuali;
3. la predisposizione di comunicazioni dirette ai soci, ovvero al pubblico in generale, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Ravenna Farmacie s.r.l., anche nel caso in cui si tratti di comunicazioni diverse dalla documentazione contabile periodica;
4. la predisposizione di prospetti informativi;
5. la predisposizione di comunicazioni alle Autorità pubbliche di Vigilanza e la gestione dei rapporti con le stesse, la gestione dei rapporti con gli organi di controllo, sulla gestione e contabile, e con la società di revisione;
6. le operazioni che possono incidere sull'integrità del capitale sociale e la destinazione degli utili;
7. l'influenza sull'Assemblea;
8. le comunicazioni esterne, ivi incluse le informative ed i rapporti con gli organi di informazione e stampa.

Eventuali integrazioni delle suddette aree a rischio potranno essere disposte dal Presidente e/o dal Direttore Generale della società, ai quali viene dato mandato di analizzare il vigente sistema di controllo e di definire gli opportuni provvedimenti operativi, fatto salvo l'obbligo di sottoporre le novità al primo Consiglio di Amministrazione utile.

Principi generali di comportamento e di attuazione

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, sindaci, dirigenti e dipendenti operanti nelle aree di attività a rischio, nonché da collaboratori esterni e partners: tali soggetti vengono definiti, nel loro insieme, *Destinatari*.

Obiettivo della presente parte speciale è di fare in modo che tali soggetti, nella misura in cui sono coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto, dalla parte speciale stessa, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi di reati societari.

In particolare, la presente parte speciale ha la funzione di:

a. fornire un elenco dei principi generali, nonché dei principi procedurali specifici cui i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con Ravenna Farmacie s.r.l., sono tenuti ad attenersi ai fini di una corretta applicazione del modello;
b. fornire all'OdV ed ai responsabili delle altre funzioni aziendali, chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente modello, i Destinatari devono in generale conoscere e rispettare, con riferimento alla rispettiva attività, le regole ed i principi contenuti nei seguenti documenti (*a titolo esemplificativo):*

- *il codice etico;*
- *le istruzioni operative per la redazione dei bilanci, della relazione semestrale e trimestrale;*
- *il piano dei conti di contabilità generale;*
- *i regolamenti intern;i*
- *ogni altra normativa interna relativa al sistema di controllo in essere in Ravenna Farmacie s.r.l.*

Ai consulenti ed ai partners deve essere resa nota l'adozione del modello e del codice etico, da parte della società: il rispetto dei principi contenuti in tali documenti costituisce obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

Nell'espletamento delle attività considerate a rischio, gli esponenti aziendali, in via diretta, e i consulenti ed i partners, tramite apposite clausole contrattuali, devono attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

Primo principio

Astenersi dal tenere comportamenti tali, da integrare le fattispecie di reati societari indicate nell'articolo 25-ter del Decreto – *Reati societari*.

Secondo principio

Astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene non risultino tali, da costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Terzo principio

Tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci, ai creditori ed ai terzi una corretta e chiara rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società. In ordine a tale punto, è fatto divieto di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni, prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà, sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società:
- omettere di comunicare dati ed informazioni, richiesti dalla normativa e dalle procedure in vigore, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;

- non attenersi ai principi ed alle prescrizioni contenuti nelle istruzioni per la redazione dei bilanci, della relazione semestrale e trimestrale, nel piano dei conti di contabilità generale e nel manuale di contabilità industriale.

Quarto principio

Osservare scrupolosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale ed agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori, e dei terzi in generale, al riguardo.

In ordine a tale punto, è fatto divieto di:

- restituire i conferimenti ai soci o liberarli dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili, o acconti sugli utili, non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite;
- acquistare o sottoscrivere azioni della società fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
- procedere in ogni modo a formazione o aumento fittizi del capitale sociale;
- ripartire i beni sociali tra i soci, in fase di eventuale liquidazione, prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli.

Quinto principio

Assicurare il regolare funzionamento della società e degli organi sociali, nel rispetto degli adempimenti a tal fine previsti dalle vigenti disposizioni di legge, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale, previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare.

In ordine a tale punto, è fatto divieto di:

- tenere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale, da parte del collegio sindacale o della società di revisione o dei soci;
- influenzare l'assunzione delle delibere assembleari attraverso il compimento di atti simulati o fraudolenti, che possano alterare il procedimento di formazione della volontà assembleare.

Sesto principio

Tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, al fine di garantire la tutela del patrimonio degli investitori, ponendo la massima attenzione ed accuratezza nell'acquisizione, elaborazione ed illustrazione dei dati e delle informazioni relative agli strumenti finanziari ed agli emittenti, necessarie per consentire agli investitori di pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'emittente e sull'evoluzione della sua attività, nonché sui prodotti finanziari e relativi diritti.

In ordine a tale punto, è fatto divieto di porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente, nonché diffondere notizie false o non corrette, idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari.

Settimo principio

Effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità pubbliche di Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni da queste esercitate.

In ordine a tale punto, è fatto divieto di:

- omettere di effettuare, con la dovuta chiarezza, completezza e tempestività, nei confronti delle Autorità in questione:
  - (a) tutte le comunicazioni, periodiche e non, previste dalla legge e dalla ulteriore normativa di settore, nonché
  - (b) la trasmissione dei dati e documenti previsti dalle norme in vigore e/o specificamente richiesti dalle predette Autorità;
- esporre in tali comunicazioni e nella documentazione trasmessa fatti non rispondenti al vero oppure occultare fatti concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni da parte delle Autorità pubbliche di Vigilanza, anche in sede di ispezione: ad esempio, espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti.

Principi procedurali specifici

Principi procedurali da osservare nelle singole operazioni a rischio

Di seguito si indicano i principi procedurali che, in relazione alle aree a rischio sopra individuate, devono essere implementati in specifiche procedure aziendali, che gli esponenti aziendali sono tenuti a rispettare:

Procedura per la prevenzione dei reati di falso nella redazione del bilancio o delle altre scritture contabili

La presente procedura descrive le regole ed i criteri da osservare nell'elaborazione del bilancio e delle altre scritture contabili, allo scopo di prevenire condotte in contrasto con i principi di corretta e trasparente rappresentazione dei fatti economici e finanziari della società, passibili di configurare i reati di false comunicazioni sociali (articoli 2621 e 2622 del codice civile).

Responsabilità

E' responsabilità di tutte le funzioni aziendali, coinvolte nell'elaborazione del bilancio di esercizio e delle altre scritture contabili della società, osservare e fare osservare il contenuto della presente procedura e segnalare tempestivamente all'OdV ogni evento suscettibile di incidere sull'operatività ed efficacia della procedura medesima: per esempio, mutamenti organizzativi, modifiche legislative e regolamentari, eccetera.

L'Organismo di Vigilanza curerà l'aggiornamento della presente procedura e monitorerà la relativa applicazione, per il tramite dei responsabili di funzione coinvolti.

Qualora si verifichino circostanze non espressamente contemplate nella procedura, o che si prestano a dubbie interpretazioni/applicazioni, tali da originare difficoltà obiettive di applicazione della procedura medesima, le persone coinvolte dovranno rivolgersi al responsabile di funzione, il quale segnalerà l'operazione all'OdV e, su impulso di questo, adotterà le decisioni del caso.

Allo scopo di verificare il grado di conoscenza ed aggiornamento della presente procedura, è compito dell'Organismo di Vigilanza organizzare periodicamente (*annualmente*) appositi incontri, destinati ai soggetti materialmente chiamati ad applicarla.

Principi generali e trasparenza della contabilità

Ravenna Farmacie s.r.l., consapevole dell'importanza della trasparenza, accuratezza e completezza delle informazioni contabili, si adopera per disporre di un sistema amministrativo – contabile affidabile, al fine di rappresentare correttamente i fatti di gestione nell'interesse dei soci, dei creditori e dei terzi interessati ad instaurare dei rapporti con la medesima società.

Le rilevazioni contabili devono pertanto basarsi su informazioni precise, esaustive, verificabili e riflettere la natura e la tipologia dell'operazione cui si riferiscono, nel rispetto dei vincoli esterni (disposizioni legislative e regolamentari e principi contabili), nonché delle politiche, dei piani e delle procedure interne; le stesse inoltre devono essere corredate dalla relativa documentazione di supporto, necessaria a consentire analisi e verifiche obiettive dei dati in esse contenuti.

Le suddette rilevazioni contabili devono:

- consentire la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, sia per scopi interni (per es. report per la pianificazione e il controllo, report di analisi di fatti specifici richiesti dal management, eccetera), che nei rapporti con i terzi (bilanci, documenti informativi, eccetera);
- fornire gli strumenti per identificare, prevenire e gestire, nei limiti del possibile, rischi di natura finanziaria o frodi a danno dei creditori o dei terzi potenzialmente interessati ad entrare in contatto con la società;
- permettere l'effettuazione di controlli volti a garantire la salvaguardia del valore delle attività e la protezione dalle perdite.

Il personale delle funzioni interessate, quali il Settore Amministrativo e finanza, con le funzioni di Contabilità Generale e Controllo di Gestione, è tenuto ad operare affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente, in modo che il sistema amministrativo – contabile possa conseguire tutte le finalità sopra descritte.

La Direzione Amministrazione e finanza della società predispone un apposito programma di formazione, rivolto a tutti i responsabili delle direzioni e delle funzioni coinvolte nella redazione del bilancio e degli altri documenti contabili, in merito alle principali nozioni e problematiche concernenti la redazione dei documenti contabili; tale funzione cura inoltre sia la formazione per i neo assunti, che l'aggiornamento professionale mediante l'effettuazione di corsi periodici.

I revisori devono avere libero accesso ai dati, ai documenti ed alle informazioni utilizzati nella redazione del bilancio e delle altre scritture contabili, al fine di poter svolgere compiutamente la loro attività di controllo della corretta rilevazione dei dati economici e patrimoniali e finanziari della società.

Precetti operativi

Ravenna Farmacie s.r.l., nello svolgimento dell'attività di formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, si ispira ai seguenti principi deontologici e criteri operativi:

- chiara elencazione dei dati e delle notizie che ciascuna funzione aziendale deve fornire, alla funzione che cura la predisposizione del bilancio e dei documenti contabili, recante una esplicita tempistica di consegna, secondo un calendario delle date di chiusura del bilancio elaborato dalla Direzione Amministrazione e finanza;
- la trasmissione dei dati e delle informazioni, alla funzione responsabile (*Direzione Amministrazione)* e da questa eventualmente inviati o ricevuti a/da soggetti esterni alla società, deve avvenire attraverso una scheda, che consenta di tenere tracciati i vari passaggi: copia della trasmissione deve essere conservata ed archiviata, a cura delle funzioni coinvolte;
- i soggetti che forniscono i dati alla funzione Amministrazione e finanza, e/o a eventuali soggetti esterni che li affianchino nell'attività, devono essere in grado di attestare la veridicità, la completezza e la coerenza delle informazioni trasmesse, mediante esplicita dichiarazione debitamente sottoscritta, ed all'occorrenza devono fornire le relative evidenze documentali;
- è responsabilità della Direzione Amministrazione e finanza la tempestiva messa a disposizione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, prima della relativa riunione, della bozza di bilancio e dei suoi allegati e/o di ogni eventuale altro documento rilevante, conservando prova dell'avvenuta consegna/trasmissione;
- il Collegio Sindacale e l'Organismo di Vigilanza organizzano almeno una riunione, prima della seduta del Consiglio di Amministrazione indetta per l'approvazione del bilancio, che abbia per oggetto tale documento, con relativa stesura di verbale;
- l'Organismo di Vigilanza partecipa alle riunione periodiche interne aventi ad oggetto approfondimenti ed analisi dei valori di periodo.

Precetti riguardanti la tenuta della contabilità

- ogni operazione aziendale che si riflette sul sistema contabile, inclusa la mera attività di inserimento dati, deve avvenire sulla scorta di adeguata evidenza documentale;
- si considera adeguato ogni valido ed utile supporto documentale atto a fornire tutti gli elementi, dati ed informazioni necessari alla puntuale ricostruzione, all'occorrenza, dell'operazione e dei motivi che le hanno dato luogo. Il supporto documentale deve essere adeguato alla complessità dell'operazione medesima;
- tale documentazione deve consentire un agevole controllo e sarà posta a corredo del libro/registro contabile/fiscale obbligatorio nel quale l'operazione è stata annotata/registrata e, quindi, conservata secondo i termini e le modalità previste dalla legge per il libro/registro in questione;
- qualora questa attività venga svolta da un soggetto esterno a Ravenna Farmacie s.r.l., la funzione Amministrazione e finanza deve provvedere a fare inserire, nel contratto con tale soggetto, lo specifico obbligo di osservare le regole sopra esposte;
- le movimentazioni finanziarie attive o passive dell'azienda devono sempre essere riconducibili ad eventi certi, documentati e strettamente inerenti.

Gestione dei rapporti con i l Collegio Sindacale

Nella gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale, devono essere osservate le seguenti disposizioni:

a) identificazione del personale, all'interno della Direzione Amministrazione e finanza di Ravenna Farmacie s.r.l., preposto alla trasmissione della documentazione al Collegio Sindacale, e definizione delle procedure che garantiscano che la trasmissione avvenga tempestivamente;
b) possibilità per il Presidente del Collegio Sindacale di prendere contatto con l'OdV per verificare congiuntamente situazioni che possano presentare aspetti di criticità;
c) divieto di attribuire ai componenti del Collegio Sindacale incarichi di consulenza;
d) divieto di attribuire a coloro che hanno preso parte al Collegio Sindacale funzioni di amministrazione se non siano decorsi almeno tre anni dalla scadenza o dalla revoca dell'incarico;
e) divieto di attribuire a coloro che siano stati amministratori, componenti degli organi di controllo, direttori generali o dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari presso Ravenna Farmacie s.r.l. l'esercizio della revisione contabile dei bilanci della medesima società, se non siano decorsi almeno tre anni dalla cessazione dei suddetti incarichi o rapporti di lavoro.

Procedure a tutela del capitale sociale

Nella gestione delle operazioni concernenti conferimenti, distribuzione di utili o riserve, sottoscrizione od acquisto di azioni o quote sociali, operazioni sul capitale sociale, fusioni e scissioni, riparto dei beni in sede di liquidazione, devono essere osservate le seguenti procedure:

a) chiara assegnazione di responsabilità decisionali ed operative, nonché previsione degli opportuni meccanismi di coordinamento tra le diverse funzioni aziendali coinvolte;
b) ogni attività relativa alla costituzione di nuove società, all'acquisizione o alienazione di partecipazioni societarie, nonché in merito alla effettuazione di conferimenti, alla distribuzione di utili o riserve, ad operazioni sul capitale sociale, a fusioni e scissioni e al riparto dei beni in sede di liquidazione deve essere sottoposta al Consiglio di Amministrazione del soggetto interessato, le cui determinazioni risultano soggette al preventivo esame da parte di Ravenna Farmacie s.r.l. (ed in particolare della relativa Direzione Amministrazione, d'intesa con il Settore Affari Generali)
c) la documentazione relativa alle operazioni di cui sopra deve essere tenuta a disposizione dell'OdV.

Rapporti con le Autorità di vigilanza

Nella predisposizione di comunicazioni alle Autorità pubbliche di Vigilanza, e nella gestione dei rapporti con le stesse, occorre porre particolare attenzione al rispetto:

a) delle disposizioni di legge e di regolamento concernenti le comunicazioni, periodiche e non, da inviare a tali Autorità;
b) degli obblighi di trasmissione alle Autorità suddette dei dati e documenti previsti dalle norme in vigore, ovvero specificamente richiesti dalle predette Autorità: ad esempio, bilanci e verbali delle riunioni degli organi societari;
c) degli obblighi di collaborazione da fornire nel corso di eventuali accertamenti ispettivi.

Inoltre la società adotta idonee procedure, per la gestione ed il controllo delle comunicazioni alle Autorità pubbliche di Vigilanza.

Le procedure da osservare, per garantire il rispetto di quanto espresso al precedente punto, devono essere conformi ai seguenti criteri:

1. deve essere data attuazione a tutti gli interventi di natura organizzativo - contabile necessari a garantire che il processo di acquisizione ed elaborazione di dati ed informazioni assicuri la corretta e completa predisposizione delle comunicazioni ed il loro puntuale invio alle Autorità pubbliche di Vigilanza, secondo le modalità ed i tempi previsti dalla normativa di settore;
2. deve essere data adeguata evidenza delle procedure seguite in attuazione di quanto richiesto al precedente punto 1, con particolare riferimento all'individuazione dei responsabili che hanno proceduto alla raccolta e all'elaborazione dei dati e delle informazioni ivi previste;
3. deve essere assicurata, in caso di accertamenti ispettivi svolti dalle Autorità in questione, una adeguata collaborazione da parte delle unità aziendali competenti. In particolare, di volta in volta per ciascuna ispezione disposta dalle Autorità, deve essere individuato in ambito aziendale un responsabile, incaricato di assicurare il coordinamento tra gli addetti delle diverse unità aziendali, ai fini del corretto espletamento da parte di questi ultimi delle attività di propria competenza. Tale responsabile ha inoltre il compito di assicurare il coordinamento tra i diversi uffici aziendali competenti ed i funzionari delle Autorità, ai fini dell'acquisizione da parte di questi ultimi degli elementi richiesti;
4. il responsabile incaricato, di cui al precedente punto 3), provvede a stendere un'apposita informativa sull'indagine avviata dall'Autorità, che deve essere periodicamente aggiornata in relazione agli sviluppi dell'indagine stessa ed al suo esito; tale informativa deve essere inviata all'OdV, nonché agli altri uffici aziendali competenti in relazione alla materia trattata.

Contratti

Nei contratti con i consulenti ed i partners deve essere contenuta un'apposita clausola, che regoli le conseguenze della violazione, da parte degli stessi, delle norme di cui al Decreto, nonché dei principi contenuti nel modello.

Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

I compiti dell'OdV, in relazione all'osservanza del modello per quanto concerne i reati societari, sono i seguenti:

a) proporre che vengano emanate ed aggiornate istruzioni standardizzate, relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio, come individuate nella presente parte speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;

b) con riferimento al bilancio, alle relazioni ed alle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, l'OdV provvede all'espletamento dei seguenti compiti:
   - monitoraggio sull'efficacia delle procedure interne per la prevenzione del reato di false comunicazioni sociali;
   - esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuazione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;

- vigilanza sull'effettiva sussistenza delle condizioni per garantire alla società di revisione una concreta autonomia, nelle sue funzioni di controllo delle attività aziendali;

c) con riferimento alle altre attività a rischio, l'OdV provvede a:

- svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne;
- svolgere verifiche periodiche sull'effettuazione delle comunicazioni alle Autorità pubbliche di Vigilanza e sull'osservanza delle procedure adottate nel corso di eventuali ispezioni compiute dai funzionari di queste ultime;
- valutare periodicamente l'efficacia delle procedure volte a prevenire la commissione dei reati;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

Ravenna Farmacie s.r.l.

Modello Organizzativo

Parte Speciale 4

Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

Parte speciale riguardante l'articolo 25 septies Dlgs 231/2001 – Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Descrizione dei reati

La legge 3 agosto 2007 n. 123 ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25 septies, che aggiunge all'elenco degli illeciti presupposto della responsabilità degli Enti i delitti di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi e gravissime, se commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.
Finalità della citata Legge è quella di fornire più efficaci mezzi di prevenzione e repressione in relazione al fenomeno degli incidenti sul lavoro ed alla esigenza di tutela dell'integrità psicofisica dei lavoratori.
La presente Parte Speciale è stata redatta anche secondo i principi dettati dall'art. 30 del Decreto Legislativo del 9 aprile 2008 n. 81, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2008 ed entrato in vigore in data 15 maggio 2008, in attuazione dell'art. 1 della legge 2 agosto, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
La tutela della salute e della sicurezza sul lavoro è materia che pervade ogni ambito ed attività di Ravenna Farmacie s.r.l., pertanto i suddetti reati potrebbero configurarsi in capo alla stessa azienda.

- Art. 589 Codice Penale – Omicidio colposo;
- Art. 580, co. 3, Codice Penale – Lesioni personali colpose gravi o gravissime.

I suddetti reati prefigurano la situazione in cui:
per colpa della violazione delle norme previste ai fini della prevenzione degli infortuni sul lavoro e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, si cagiona la morte oppure una lesione dalla quale deriva una malattia, nel corpo e nella mente, grave o gravissima.
Per lesioni gravi si intendono: una malattia che metta in pericolo la vita o provochi una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo superiore ai quaranta giorni, oppure in un indebolimento permanente di un senso o di un organo.
Per lesioni gravissime si intendono: la malattia insanabile, la perdita di un senso, di un arto, di un organo o della capacità di procreare, la difficoltà permanete nella favella, la deformazione o lo sfregio permanente del viso.

Va tenuto presente che la giurisprudenza ritiene che i reati in questione siano imputabili al datore di lavoro anche qualora la persona offesa non sia un lavoratore, ma un estraneo, purchè la sua presenza sul luogo di lavoro al momento dell'infortunio non abbia caratteri di anormalità ed eccezionalità.

Omicidio colposo (589 c.p.)

Reato:	Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona in violazione dell'art. 55, comma 2, del D.lgs n. 81/2008.	
Pecuniaria:	Sanzione di 1000 quote.	
Interdittive:	a) Interdizione dall'esercizio dell'attività:	SI
	b) Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito:	SI
	c) Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione:	SI
	d) Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi:	SI
	e) Divieto di pubblicizzare beni o servizi:	SI

Omicidio colposo (589 c.p.)

Reato:	Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.	
Pecuniaria:	Da un minimo di 250 quote ad un massimo 500 quote.	
Interdittive:	a) Interdizione dall'esercizio dell'attività:	SI
	b) Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito:	SI
	c) Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione:	SI
	d) Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi:	SI
	e) Divieto di pubblicizzare beni o servizi:	SI

Lesioni personali colpose (590, terzo comma, c.p.)

Reato:	Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.	
Pecuniaria:	Un massimo di 250 quote.	
Interdittive:	a) Interdizione dall'esercizio dell'attività:	SI
	b) Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito:	SI
	c) Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione:	SI
	d) Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi:	SI
	e) Divieto di pubblicizzare beni o servizi:	SI

Aree a rischio

La tutela della salute e della sicurezza sul lavoro è materia che pervade ogni ambito ed attività aziendale, pertanto sono coinvolte nella mappatura dei rischi tutte le strutture dell'azienda.

Eventuali integrazioni delle suddette aree a rischio potranno essere disposte dal Presidente e/o dal Direttore Generale della società, ai quali viene dato mandato di analizzare il vigente sistema di controllo e di definire gli opportuni provvedimenti operativi, fatto salvo l'obbligo di sottoporre le novità al primo Consiglio di Amministrazione utile.

Principi generali di comportamento e di attuazione

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, sindaci, dirigenti e dipendenti operanti nelle aree di attività a rischio, nonché da collaboratori esterni e partners: tali soggetti vengono definiti, nel loro insieme, *Destinatari*.

Obiettivo della presente parte speciale è di fare in modo che tali soggetti, nella misura in cui sono coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto, dalla parte speciale stessa, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei suindicati reati .

In particolare, la presente parte speciale ha la funzione di:

c. fornire un elenco dei principi generali, nonché dei principi procedurali specifici cui i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con Ravenna Farmacie s.r.l., sono tenuti ad attenersi ai fini di una corretta applicazione del modello;

d. fornire all'OdV ed ai responsabili delle altre funzioni aziendali, chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente modello, i Destinatari devono in generale conoscere e rispettare, con riferimento alla rispettiva attività, le regole ed i principi contenuti nei seguenti documenti (*a titolo esemplificativo):*

- *il codice etico;*
- *il documento programmatico sulla sicurezza ;*
- *i documenti di valutazione dei rischi;*
- *ogni altra normativa interna relativa al sistema di controllo in essere in Ravenna Farmacie s.r.l.*

Ai consulenti ed ai partners deve essere resa nota l'adozione del modello e del codice etico, da parte della società: il rispetto dei principi contenuti in tali documenti costituisce obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

Nell'espletamento delle funzioni sociali considerate a rischio, gli amministratori, i sindaci, i dirigenti e i dipendenti operanti nelle aree di attività a rischio, e i consulenti ed i partners, tramite apposite clausole contrattuali, devono attenersi al protocollo di seguito riportato, che detta i principi di controllo e di comportamento applicabili alla gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tale protocollo si completa con la normativa aziendale di dettaglio vigente in argomento ed adottata da Ravenna Farmacie s.r.l.

Descrizione del processo

Il processo di gestione in materia di salute e sicurezza sul lavoro prevede le seguenti fasi:

- identificazione dei pericoli e le loro classificazione;
- valutazione dei rischi;
- individuazione delle misure di prevenzione e di protezione;
- definizione di un piano di intervento;
- realizzazione degli interventi pianificati nell'ambito di un programma.

Le modalità di gestione di tale processo sono disciplinate nell'ambito delle regole aziendali di Ravenna Farmacie s.r.l., che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

Principi di controllo

Il sistema di controllo a presidio del processo sopra descritto si deve basare sui seguenti fattori:

- il sistema di gestione della società prevede la definizione di specifiche responsabilità e procedure al fine di consentire la piena attuazione della politica di salute e sicurezza sul lavoro. In particolare, in materia di salute e

sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro (D.Lgs 626/94) è stata individuata la figura aziendale che riveste il ruolo rispettivamente di "Datore di Lavoro". Tale figura può impartire disposizioni in materia alle strutture aziendali e gode della più ampia autonomia organizzativa nonché dei più ampi poteri di spesa;

- tutti i soggetti/figure aziendali che intervengono nelle fasi di questo processo devono essere individuati e autorizzati tramite delega per iscritto, da conferirsi a cura del Datore di lavoro;
- la delega deve recare la data della sua sottoscrizione e deve essere accettata per iscritto;
- l'accettazione della delega deve avvenire senza riserve da parte del delegato, il quale deve possedere tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni che gli vengono delegate;
- per adempiere concretamente e in effettiva autonomia alla funzione, al delegato dovrà essere garantita un'autonomia di spesa adeguata e congrua ai fini dell'espletamento della propria funzione;
- le strutture operative che hanno il compito di realizzare e di gestire gli interventi (di natura informatica, di sicurezza fisica ovvero attinenti a processi di lavoro e alla gestione del personale), sono distinte e separate dalla struttura alla quale, per legge e/o normativa interna, sono attribuiti compiti di consulenza in tema di valutazione dei rischi e di controllo sulle misure atte a prevenire e a ridurli;
- le strutture competenti designano i soggetti ai quali sono attribuite specifiche mansioni per la gestione/prevenzione dei rischi per la sicurezza e la salute sul lavoro;
- il rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza collabora col Datore di lavoro al fine di segnalare criticità ed individuare le conseguenti soluzioni;
- le strutture competenti dell'azienda dovranno porre in essere un piano di controllo sistematico per verificare la corretta applicazione della procedura e per verificare contestualmente le misure messe in atto nei luoghi di lavoro;
- il piano deve contenere aree e attività dell'azienda da verificare e modalità di rendicontazione;
- le strutture competenti dell'azienda dovranno controllare che le misure di prevenzione e di protezione programmate siano realmente attuate;
- le strutture dovranno, altresì, assicurare un costante monitoraggio delle situazioni di rischio e dell'avanzamento dei programmi di intervento previsti nel documento della "*valutazione dei rischi*";
- il medico competente designato e il responsabile del servizio prevenzione e protezione, dovranno essere in possesso dei requisiti di legge e di adeguata formazione tecnica;
- il medico competente e il responsabile del servizio prevenzione e protezione visitano i luoghi di lavoro ove vi sono lavoratori esposti a rischi specifici, in tutti gli altri casi eseguono sopralluoghi a campione nei luoghi di lavoro;
- nel caso di rischi specifici (elevato rischio di incendio, amianto, ecc…), contribuiranno all'analisi ed elaborazione delle misure di tutela figure specialistiche di alta professionalità e con titoli e requisiti previsti dalle norme specifiche;
- le strutture dell'azienda che partecipano al suindicato processo dovranno tenere un archivio e conservare tutta la documentazione, anche quella in via telematica o elettronica, relativa alla esecuzione degli adempimenti svolti nella materia;
- garantire mediante sistemi informatici alle strutture della azienda, che sono state autorizzate, l'accesso alla documentazione riguardante la valutazione dei rischi, riguardante macchinari, luoghi di lavoro, impianti, ecc.

.

Regole di condotta

Le strutture di Ravenna Farmacie s.r.l., a qualsiasi titolo coinvolte nella gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, come anche tutti i dipendenti, sono tenuti ad osservare le regole e le procedure sotto elencate, nonché le normative già esistenti all'interno dell'azienda:

1) osservare rigorosamente tutte le leggi, regolamenti e procedure, valutando la scelta delle attrezzature sul luogo di lavoro nonché la sistemazione dei luoghi di lavoro;
2) vengano periodicamente individuati dal Servizio Prevenzione e Protezione (*Area Sicurezza*) i rischi in materia di sicurezza e tutela dell'igiene e salute sul lavoro, tenendo in adeguata considerazione: la struttura aziendale, la natura delle attività, l'ubicazione dei locali e delle aree di lavoro, l'organizzazione del personale, le specifiche sostanze, macchinari, attrezzature e impianti impiegati nelle attività;
3) il Servizio Prevenzione e Protezione nel valutare i rischi, indichi la probabilità di accadimento, il danno possibile, la storia degli infortuni verificatisi nello svolgimento dell'attività;
4) il documento di valutazione dei rischi venga aggiornato periodicamente, in particolar modo in caso di modifiche organizzative;
5) il piano di intervento delle azioni di prevenzione e protezione, a seguito della aggiornamento della valutazione dei rischi, venga anch'esso aggiornato;
6) provvedere all'informazione e formazione dei lavoratori in tema di rischi connessi allo svolgimento delle attività, misure ed attività di prevenzione e protezione adottate, procedure di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori;
7) il Servizio Prevenzione e Protezione provveda a diffondere nei luoghi di lavoro: le procedure volte alla tutela della sicurezza, dell'igiene e salute sul lavoro e l'indicazione delle adeguate misure di prevenzione e protezione da adottare;
8) le strutture e/o i soggetti responsabili controllino che vengano rispettate le procedure proposte e divulgate dal Servizio Prevenzione e Protezione, che vengano adottate le misure di prevenzione e protezione, comunicando al medesimo Servizio eventuali criticità;
9) nel caso nella gestione e prevenzione dei rischi si coinvolgano soggetti terzi, i contratti di conferimento dell'incarico dovranno contenere una dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/01 e di impegno al suo rispetto;
10) nel caso di contratti di appalto/subappalto elaborare ed applicare misure atte a governare in sicurezza le eventuali interferenze fra le imprese;
11) curare il rispetto della normativa in tema di salute e sicurezza nell'ambito dei contratti di appalto/subappalto;
12) per i dipendenti: utilizzare correttamente i macchinari, le attrezzature di lavoro, gli utensili, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza e segnalare al Responsabile ogni criticità o situazione di pericolo potenziale e reale;
13) alle ispezione giudiziarie ed amministrative devono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati;
14) l'Organismo di Vigilanza dovrà essere immediatamente informato sull'inizio di ogni attività ispettiva, mediante comunicazione interna, a cura delle struttura interessata all'ispezione. Di tutto il procedimento, sino alla sua conclusione, dovrà restare traccia mediante la redazione di appositi verbali che saranno consegnati al suddetto organismo, che li conserverà;

15) periodicamente (max ogni 6 mesi) è previsto una relazione sul tema della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro all'Organismo di Vigilanza.

I responsabili delle strutture interessate, per non far incorrere la società nella responsabilità prevista dal D.Lgs. 231/2001, dovranno porre in essere tutte le misure necessarie per garantire la concreta attuazione dei principi sopra riportati.

Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

I compiti dell'OdV, in relazione all'osservanza del modello per quanto concerne i sopraindicati reati, sono i seguenti:

- propone che vengano emanate ed aggiornate istruzioni standardizzate, relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- controlla l'efficacia delle procedure interne per la prevenzione dei reati;
- esamina eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettua gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
- accerta che vi sia stata una condotta trasparente e collaborativa nei confronti degli Enti preposti al controllo (es. Ispettorato del Lavoro, A.S.L., Vigili del Fuoco...) in occasione di accertamenti /procedimenti ispettivi;
- periodicamente (max ogni 6 mesi) redige una relazione sul tema della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro al CdA della società.

RAVENNA
FARMACIE
Srl

Modello di Organizzazione e Gestione

ai sensi del D.Lgs 231/2001

Parte speciale 5

Ricettazione , riciclaggio e autoriciclaggio

1. PREMESSA

Con il D.Lgs. 231/2007 il legislatore ha dato attuazione alla direttiva 2005/60/CE del Parlamento e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (c.d. III direttiva antiriciclaggio).

L'intervento normativo ha comportato un riordino della complessa normativa antiriciclaggio presente nel nostro ordinamento giuridico con l'abrogazione di numerose norme e l'introduzione di altre.

L'art. 63, co. 3, introduce nel decreto n. 231/2001 il nuovo art. 25-*octies*, che estende la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita - artt. 648, 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale - con la previsione di una sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote, che diviene da 400 a 1000 quote nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto (cd. "principale") per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni. La nuova disposizione prevede, altresì, nel caso di condanna dell'ente, l'applicabilità delle sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, co. 2, per una durata non superiore a due anni.

L'art. 64 lett. *f)*, inoltre, abroga i commi 5 e 6 dell'art. 10 della L. 146/2006 di contrasto al crimine organizzato transnazionale, che già prevedevano a carico dell'ente la responsabilità e le sanzioni *ex* Decreto Legislativo 231/2001 per i reati di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (artt. 648-*bis* e 648-*ter* c.p.), se caratterizzati dall'elemento della transnazionalità, secondo la definizione contenuta nell'art. 3 della stessa legge 146/2006.

Ne consegue che, ai sensi dell'art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001, l'ente sarà ora punibile per i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di capitali illeciti, anche se compiuti in ambito prettamente "nazionale", sempre che ne derivi un *interesse* o *vantaggio* per l'ente medesimo.

La finalità del decreto 231 del 2007 consiste nella protezione del sistema finanziario dal suo utilizzo a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Tale tutela viene attuata con la tecnica della prevenzione per mezzo di apposite misure e obblighi di comportamento per una vasta platea di soggetti individuati agli artt. 11, 12, 13 e 14 (banche, intermediari finanziari, professionisti, revisori contabili, Pubblica Amministrazione, ecc.) per i cui organismi di vigilanza sono previsti specifici obblighi di comunicazioni.

Va comunque sottolineato che Ravenna Farmacie S.r.l. (di seguito anche "la Società") non rientra tra i soggetti *ex lege* sottoposti al Decreto 231/2007.

Considerato che le fattispecie delittuose in questione possono essere realizzate da chiunque (cd. reati comuni), si dovrebbe ritenere che la ricorrenza del requisito oggettivo dell'interesse o del vantaggio vada escluso ogni qual volta non vi sia attinenza tra la condotta incriminata e l'attività d'impresa esercitata dall'ente.

Tale attinenza, ad esempio, potrebbe ravvisarsi nell'ipotesi di acquisto di beni produttivi provenienti da un delitto di furto, ovvero nel caso di utilizzazione di capitali illeciti per l'aggiudicazione di un appalto, ecc. Viceversa, non è ravvisabile l'interesse o il vantaggio per l'ente nell'ipotesi in cui il soggetto apicale o il dipendente acquistino beni che non abbiano alcun legame con l'esercizio dell'impresa in cui operano. Lo stesso può dirsi per l'impiego di capitali in attività economiche o finanziarie che esorbitano dall'oggetto sociale.

Peraltro, anche nel caso in cui l'oggetto materiale della condotta di ricettazione o di riciclaggio, ovvero l'attività economica o finanziaria nel caso del reato *ex* art. 648-*ter* c.p., siano pertinenti rispetto alla specifica attività d'impresa, occorrerà pur sempre un accertamento in concreto da parte del Giudice, da condurre caso per caso, circa la sussistenza dell'interesse o del vantaggio per l'ente.

Sempre ai sensi dell'art. 25-*octies* del D.Lgs. 231/2001, a seguito della modifica ad esso apportata dall'art. 3 della legge n. 186 del 15 dicembre 2014 anche il delitto di autoriciclaggio, introdotto dallo stesso art. 3 nell'ordinamento giuridico italiano, è entrato a far parte dei reati che determinano la responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/2001.

2. SPECIFICITA' DEI SINGOLI REATI

Ricettazione (art. 648 c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329.

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Lo scopo dell'incriminazione della ricettazione è impedire il perpetrarsi della lesione di interessi patrimoniali iniziata con la consumazione del reato principale. Ulteriore obiettivo della incriminazione consiste nell'evitare la commissione dei reati principali, come conseguenza dei limiti posti alla circolazione dei beni provenienti dai reati medesimi.

L'art. 648 c.p. incrimina chi "fuori dei casi di concorso nel reato, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare".

Per *acquisto* deve intendersi l'effetto di un attività negoziale, a titolo gratuito od oneroso, mediante la quale l'agente consegue il possesso del bene.

Il termine *ricevere* sta ad indicare ogni forma di conseguimento del possesso del bene proveniente dal delitto, anche se solo temporaneamente o per mera compiacenza.

Per *occultamento* deve intendersi il nascondimento del bene, dopo averlo ricevuto, proveniente dal delitto.

L'elemento psicologico del reato è costituito dalla coscienza e volontà di compiere il fatto materiale, accompagnata dalla consapevolezza della provenienza della cosa da un delitto e dal fine di procurare a sé o ad altri un profitto.

Il tentativo (artt. 56 segg. c.p.) è senz'altro configurabile.

La ricettazione può realizzarsi anche mediante l'*intromissione* nell'acquisto, nella ricezione o nell'occultamento della cosa. Tale condotta si esteriorizza in ogni attività di mediazione, da non intendersi in senso civilistico (come precisato dalla giurisprudenza), tra l'autore del reato principale e il terzo acquirente.

Il reato di ricettazione può essere realizzato in molte aree aziendali e a più livelli organizzativi. Tuttavia, vanno individuate alcune funzioni/aree/processi esposti maggiormente a rischio, come il settore acquisti o quello commerciale.

L'ultimo comma dell'art. 648 c.p. estende la punibilità al caso in cui "l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto".

Riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita le pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Lo scopo dell'incriminazione del reato di riciclaggio è impedire che gli autori dei reati possano far fruttare i capitali illegalmente acquisiti, rimettendoli in circolazione come capitali ormai "depurati" e perciò investibili anche in attività economiche produttive lecite. In tal modo, la norma incriminatrice persegue anche un ulteriore obiettivo, vale a dire scoraggiare la stessa commissione dei reati principali, mediante le barriere frapposte alla possibilità di sfruttarne i proventi.

L'art. 648-*bis* c.p. incrimina chiunque "fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa".

Per *sostituzione* si intende la condotta consistente nel rimpiazzare il denaro, i beni o le altre utilità "sporche", cioè con caratteristiche tali da far risalire alla loto origine illecita, con denaro, beni ed altre utilità "puliti".

Il *trasferimento* consiste nella condotta tendente a ripulire il denaro, i beni o le altre utilità mediante il compimento di atti negoziali.

Le *operazioni* idonee ad ostacolare l'identificazione dell'illecita provenienza potrebbero essere considerate quelle in grado di intralciare l'accertamento da parte della autorità giudiziaria della provenienza delittuosa dei valori provenienti dal reato.

Le attività aziendali esposte a rischio anche per questo tipo di reato sono diverse, anche se maggiore attenzione dovrà essere rivolta ai settori commerciale e amministrativo-finanziario.

Il terzo comma dell'articolo in esame richiama l'ultimo comma dell'art. 648 c.p. già esaminato.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a 15.493.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Il delitto in esame risponde ad una duplice finalità: mentre in un primo momento occorre impedire che il c.d. denaro sporco, frutto dell'illecita accumulazione, venga trasformato in denaro pulito, in un seconda fase è necessario fare in modo che il capitale, pur così emendato dal vizio di origine, non possa trovare un legittimo impiego.

La clausola di riserva contenuta nel co. 1 della disposizione in commento prevede la punibilità solamente di chi non sia già compartecipe del reato principale ovvero non sia imputabile a titolo di ricettazione o riciclaggio. Da ciò deriva che per la realizzazione della fattispecie *de qua* occorre la presenza, quale elemento qualificante rispetto alle altre figure criminose citate, di una condotta di impiego dei capitali di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie.

La condotta incriminata consiste nell'impiego dei capitali di provenienza illecita *in attività economiche o finanziarie*.

Impiegare è sinonimo di *usare comunque*, ossia un utilizzo per qualsiasi scopo. Tuttavia, considerato che il fine ultimo perseguito dal legislatore consiste nell'impedire il turbamento del sistema economico e dell'equilibrio concorrenziale attraverso l'utilizzo di capitali illeciti reperibili a costi inferiori rispetto a quelli leciti, si ritiene che per *impiegare* debba intendersi in realtà *investire*. Dovrebbe, quindi, ritenersi rilevante un utilizzo a fini di profitto**.**

Autoriciclaggio (art. 648-ter.*1* c.p.)

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato< per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Il delitto di autoriciclaggio punisce chi ricicla in prima persona, cioè sostituisce o trasferisce denaro, beni o altra utilità provenienti da delitto non colposo da altri commesso (o che ha concorso a commettere), ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Elemento caratterizzante la fattispecie del reato è la specifica modalità di condotta, che deve essere posta in essere "*in modo da ostacolare concretamente l'identificazione*" della provenienza illecita della provvista. L'avverbio "concretamente" contribuisce a precisare che la *ratio* è punire soltanto le condotte che sono state poste in essere per ostacolare, in concreto, l'identificazione della provenienza delittuosa delle utilità.

Va sottolineato come l'autore del reato di autoriciclaggio sia punibile anche se lo stesso non è imputabile o non punibile per il reato base[1] o questo non è procedibile per difetto di una condizione di procedibilità. Si deve inoltre osservare che l'autoriciclaggio (con la conseguente eventuale responsabilità dell'ente collettivo), pur essendo punibile dal 1° gennaio 2015 può riguardare il profitto di reati commessi prima di tale data, a condizione che l'operazione di "ripulitura" sia commessa successivamente.

3. PRINCIPALI ATTIVITA' A RISCHIO

Sono state individuate le seguenti attività astrattamente a rischio di commissione dei reati presupposto sopra considerati:

- gestione dei rapporti con i partner industriali, commerciali e finanziari

[1] Al fine di evitare equivoci, in questa parte speciale per "reati/delitti presupposto" si intendono soltanto quelli che possono determinare la responsabilità degli enti ex d.lgs. 231/2001, mentre viene usato il termine "reato/delitto base" per indicare ogni reato/delitto la cui commissione costituisce appunto la base su cui si fonda il reato di ricettazione, riciclaggio od autoriciclaggio.

- approvvigionamento di beni di produzione e beni sussidiari
- acquisto di servizi e particolarmente l'assegnazione e la gestione delle consulenze
- acquisto di cespiti
- investimenti in attività economiche e finanziarie
- attività di vendita, particolarmente a soggetti residenti all'estero
- rapporti con agenti, particolarmente con quelli residenti all'estero
- transazioni monetarie e finanziarie in generale e relative alle suddette attività in particolare
- gestione rapporti infragruppo
- attività nell'ambito delle quali esiste il rischio di commissione di reati base del delitto di autoriciclaggio.

4. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE - PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE ATTIVITA' A RISCHIO

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti potenzialmente posti in essere dal Presidente, dal Direttore generale, dal Direttore del magazzino e Responsabile acquisti (ricettazione), dal Direttore amministrativo (riciclaggio e autoriciclaggio), dal Responsabile commerciale (riciclaggio) e dai Direttori di farmacia (ricettazione), eventualmente assieme ai rispettivi collaboratori per quanto di loro competenza (collettivamente "Esponenti Aziendali"), oltre che dai Consulenti e dai Partner della Società, che assieme agli Esponenti Aziendali costituiscono i Destinatari della Parte Speciale stessa.

Nell'espletamento delle attività considerate a rischio, i Destinatari - gli Esponenti Aziendali, in via diretta, e i Consulenti e i Partner tramite apposite clausole contrattuali in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società - devono attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

- astenersi dal porre in essere, concorrere e/o dare causa alla realizzazione di condotte e comportamenti che integrino, individualmente o collettivamente, direttamente o indirettamente, una o più delle fattispecie di reato sopra considerate o che comunque rendano possibile o agevolino la commissione dei predetti reati. Più specificamente essi sono tenuti a:
    - evitare di acquistare a titolo oneroso o gratuito o di entrare in qualsiasi altro modo in possesso di danaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, anche se temporaneamente o per mera compiacenza;
    - evitare di occultare denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, anche se temporaneamente o per mera compiacenza;
    - evitare di intromettersi in alcun modo nell'acquisto, nella ricezione o nell'occultamento di denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, anche se temporaneamente o per mera compiacenza;

- evitare di compiere qualsiasi operazione (trasferimento, sostituzione o altre attività) atta ad ostacolare l'identificazione dell'illecita provenienza di denaro, beni o altre utilità;

- evitare la commissione di reati (tra quelli che determinano la responsabilità ex d.lgs. 231/2001 ma anche, stante l'attuale incertezza interpretativa della norma, tra quelli che non la determinano) che possano costituire la base del delitto di autoriciclaggio;

- in particolare rispettare, nell'ambito delle proprie funzioni, i principi e le regole aziendali previsti nella presente parte speciale e, in generale, nel Modello organizzativo della Società, nonché la normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni ed altre utilità ed autoriciclaggio.

5. NORME DI ATTUAZIONE DEI PRINCIPI ENUNCIATI

Di seguito sono descritte le attività di attuazione dei principi sopra richiamati in relazione ai diversi tipologie di reati societari:

- la Società deve effettuare il monitoraggio delle notizie che possano anche soltanto generare il sospetto della commissione di uno dei reati trattati nella presente parte speciale (o di reati contigui quali, per esempio, l'usura, il traffico d'armi, il finanziamento di attività terroristiche) riguardanti i soggetti terzi con i quali Ravenna Farmacie S.r.l. intrattiene rapporti di natura commerciale e/o finanziaria;

- tutti i documenti che regolano le principali condizioni connesse all'acquisto di beni e servizi e alla vendita di prodotti devono essere conservati per almeno dieci anni e correttamente archiviati;

- tutti gli acquisti di beni e servizi devono essere gestiti sulla base dei regolamenti aziendali;

- i pagamenti dei corrispettivi relativi alle vendite a imprese ed altri enti vanno accettati soltanto se effettuati con mezzi tracciabili, di norma bonifici bancari o postali o carte di credito o di debito (gli incassi attraverso assegni bancari o postali, comunque non trasferibili, costituiscono eccezioni e non possono superare l'importo di 1.000 euro per singola operazione);

- i pagamenti da parte dei clienti dei corrispettivi relativi alle vendite vanno accettati soltanto se essi provengono dagli intestatari delle eventuali fatture emesse e dallo stesso paese da quello nel quale è stata consegnata la merce;

- eccetto che per importi fino a 1.000 euro ed eccetto il caso delle forniture di beni destinati alla vendita, i pagamenti dei corrispettivi relativi agli acquisti di beni o di servizi possono essere effettuati soltanto da parte dei soggetti muniti dei poteri e attraverso l'Ufficio Amministrativo, e soltanto in presenza dei relativi ordini di acquisto o contratti scritti (laddove per motivi oggettivi non sia stata possibile la formalizzazione di una committenza, la fattura emessa dal commissionario dev'essere vistata per il pagamento da persona munita di adeguato potere di spesa);

- i pagamenti dei corrispettivi relativi agli acquisti di beni o di servizi possono essere effettuati soltanto con bonifici, salvo quelli per importi fino a 1.000 euro;

- i pagamenti dei corrispettivi relativi agli acquisti di beni o di servizi soltanto a favore di coloro che hanno emesso le fatture e verso i paesi di residenza dei fornitori stessi;

- la vendita di prodotti deve avvenire secondo quanto previsto dalle relative procedure aziendali.

Nel caso in cui, a fronte di esigenze particolari (urgenze, circostanze specifiche e/o eccezionali), si proceda in deroga alle suindicate norme di attuazione, deve esserne data immediata segnalazione scritta all'organismo di vigilanza dal Responsabile della funzione interessata o da persona delegata dallo stesso Responsabile.

Gli amministratori, i sindaci e i dipendenti della Società, oltre ai collaboratori esterni indicati dall'organismo di vigilanza, sono tenuti a segnalare allo stesso O.d.V. fatti e situazioni che potrebbero costituire una violazione dei suindicati principi e norme di attuazione, nonché a trasmettere all'organismo medesimo la documentazione e le informazioni da quest'ultimo chieste.

6. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza deve accertare la coerenza delle procedure interne con le prescrizioni sopra indicate e, in concreto, la loro effettiva applicazione a livello operativo, attraverso:

- verifica dell'adozione e dell'applicazione dei presidi specifici indicati nella presente parte speciale;

- ricezione ed analisi di flussi periodici di segnalazione delle operazioni a rischio

- esame di specifiche segnalazioni di rischio reato provenienti da organi societari secondo le modalità previste dal presente Modello organizzativo;

- proposta di adozione e costante aggiornamento di istruzioni standardizzate sui comportamenti da seguire da parte dei soggetti che operano nelle aree e attività sensibili.

In tutti i casi in cui ravvisi situazioni di rischio di commissione dei suindicati reati, l'Organismo di Vigilanza deve comunque attivarsi, di sua iniziativa, con gli strumenti che la sua funzione prevede

RAVENNA FARMACIE Srl

Modello di Organizzazione e Gestione

ai sensi del D.Lgs 231/2001

Parte speciale 6

Reati transnazionali, reati di criminalità organizzata

1. Reati transnazionali

La definizione di reato transnazionale è contenuta nell'art. 3 della Legge 146/2006, che specifica che si considera tale "il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato", con l'ulteriore condizione che sussista almeno uno dei seguenti requisiti:

"sia commesso in più di uno Stato"

ovvero

"sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato"

ovvero

"sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato"

ovvero

"sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato".

Non interessa, ai fini del D.Lgs. 231/2001, il reato occasionalmente transnazionale; ciò che rileva è la commissione di un illecito penale frutto di una attività organizzata dotata di stabilità e prospettiva strategica e suscettibile di essere ripetuto nel tempo.

Questa tipologia di reati non interessa l'attività di RAVENNA FARMACIE S.R.L., che non ha rapporti se non assolutamente limitati e occasionali con soggetti esteri.

2. Reati di criminalità organizzata (inseriti dall'art. 2, comma 29, L. 94/2009)

- Reati associativi di cui agli:

  artt. 416 c.p. (associazione per delinquere), 416-*bis* c.p. (associazione di tipo mafioso) e 416-*ter* c.p. (scambio elettorale politico – mafioso)

art. 291-*quater* del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi esteri)

art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope).

Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)

Reati concernenti il "traffico di migranti" di cui all'art. 12, commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286

Reati concernenti "intralcio alla giustizia" di cui agli artt. 377-*bis* c.p. (induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria)

Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)

Delitti di illegale fabbricazione, introduzione dello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione o porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine, nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge 110/1975 (art. 407, comma 2, lett. a) n. 5 c.p.p.).

2.1 Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

Si realizza quando "tre o più persone si associano allo scopo di commettere delitti".

Il reato associativo si caratterizza per tre elementi fondamentali costituti da:

a) un vincolo associativo tendenzialmente permanente o comunque stabile

b) dall'indeterminatezza del programma criminoso

c) dall'esistenza di una struttura organizzativa, sia pur minima, ma idonea ed adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi individuati.

L'elemento soggettivo consiste nella consapevolezza di partecipare e di contribuire attivamente alla vita di una associazione come sopra descritta.

2.2. Associazione di stampo mafioso (art. 416-*bis* c.p.)

E' impossibile ricondurre l'associazione mafiosa ad uno schema rigido e prefissato.

E' comunque caratterizzato nei suoi elementi fondamentali da:

a) forza intimidatrice promanante dall'associazione stessa (ciò si può estrinsecare nei modi più vari);

b) condizione di assoggettamento e di omertà che si correla alla forza di intimidazione dell'associazione (a cui si riconduce il rifiuto di collaborare con gli Organi dello Stato;

c) finalità (il cui raggiungimento non costituisce elemento indefettibile del reato, che può sussistere anche nel caso in cui gli scopi non siano effettivamente raggiunti).

Al riguardo è opportuno sottolineare che di contiguità tra imprese e mafia si parla quando in relazione all'oggetto dell'impresa e per il radicamento della sua attività in un territorio afflitto dal fenomeno mafioso risulti inevitabile un suo *modus operandi* condizionato dal sodalizio criminoso.

La contiguità può essere "compiacente" (quando l'azienda per sfuggire alle intimidazioni mafiose ritenga conveniente accordarsi con il sodalizio criminoso pur di consentirsi i vantaggi economici e una sicurezza operativa); può altresì realizzarsi attraverso una contiguità "soggiacente" (nella quale l'imprenditore subisce l'imposizione di

prestazioni specifiche in danaro e/o servizi in cambio della garanzia di poter esercitare sul territorio la propria attività).

3. Principali attività a rischio e attività di controllo

RAVENNA FARMACIE S.R.L., preso atto della normativa sopra indicata, ritiene che in astratto non sussistano ipotesi, nell'ambito operativo di riferimento e nell'attività svolta, che possano integrare tali ipotesi di reato.

Allo stato RAVENNA FARMACIE S.R.L. non prevede specifiche procedure di controllo; al fine di vigilare comunque su tali situazioni l'Organo Dirigente, eventualmente con il contributo dell'organismo di vigilanza, dovrà quindi implementare una procedura che consenta di evitare l'ipotesi prevista da reati sopra indicati, eventualmente individuando criteri che verifichino:

- se l'ente opera in realtà a rischio (cosiddetto "rischio ambientale" esempio: territori ove notoriamente è radicato un sistema "mafioso");
- se, in caso affermativo, la scelta dei partner/soci avviene in modo trasparente e attraverso specifica procedura;
- in particolare, quali siano i soggetti inseriti nel sistema economico che sono utilizzati da RAVENNA FARMACIE S.R.L. per le varie operazioni finanziarie (banche, assicurazioni e ogni altro soggetto che offra servizi finanziari, anche come intermediatore).

4. Compiti dell'organismo di vigilanza

L'Organismo di Vigilanza, oltre a verificare l'applicazione delle procedure sopra indicate, dovrà verificare con modalità libere se vi siano situazioni riconducibili alla commissione dei reati di cui sopra.

RAVENNA FARMACIE Srl

Modello di Organizzazione e Gestione

ai sensi del D.Lgs 231/2001

Parte speciale 7

Reati contro la personalità individuale

1. LA TIPOLOGIA DEI REATI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE

L'art. 5 della legge n. 228/2003, in tema di misure contro la tratta delle persone, aggiunge al decreto legislativo 231 del 2001 un articolo, 25-*quinquies*, che prevede l'applicazione di sanzioni amministrative alle persone giuridiche, società e associazioni per la commissione di delitti contro la personalità individuale.

L'art. 25-*quinquies* è stato successivamente integrato ad opera dell'art. 10, legge n. 38 del 6 febbraio 2006, contenente *"Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet"*, che modifica l'ambito di applicazione dei delitti di pornografia minorile e detenzione di materiale pornografico (artt. 600-ter e 600-quater c.p.), includendo anche le ipotesi in cui tali illeciti siano commessi mediante l'utilizzo di materiale pornografico raffigurante immagini virtuali di minori degli anni diciotto o parti di esse (c.d. "pedopornografia virtuale", ai sensi del rinvio al nuovo art. 600-*quater*.1, c.p.).

La citata legge n. 38/2006 è intervenuta anche a modificare le disposizioni di cui agli articoli 600-*bis*, 600-*ter* e 600-*quater*, relativi ai delitti di prostituzione minorile, pornografia minorile e detenzione di materiale pornografico, per i quali era già prevista la responsabilità amministrativa degli enti.

L'art. 25-*quinquies* (Delitti contro la personalità individuale) stabilisce:

In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente riconosciuto responsabile ai sensi del d.lgs. 231/2001 le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-*ter*, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-*quater*.1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-*ter*, terzo e quarto comma, e 600-*quater*, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.l, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati alle lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati alle lettere a), b) e c), si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Si riportano di seguito gli articoli del codice penale relativi a delitti contro la personalità individuale ai quali può essere ricondotta una responsabilità ai sensi del decreto legislativo 231/2001.

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

E' questo il caso in cui in Italia e/o in altri parti del mondo vengono utilizzate (secondo le modalità sopra indicate) persone al fine di produzione industriale e/o di lavorazioni di prodotti destinati direttamente o indirettamente ad essere usati per la realizzazione dei prodotti e/o servizi di una società o di un gruppo.

Prostituzione minorile (art. 600-*bis* c.p.)

Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i sedici anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni o con la multa non inferiore a euro 5.164.

La pena è ridotta di un terzo se colui che commette il fatto è persona minore degli anni diciotto.

E' questo il caso in cui l'ente, in Italia o all'estero, favorisce, al fine di ottenere un profitto o vantaggio (per esempio la conclusione di un contratto), la prostituzione minorile.

Pornografia minorile (art. 600-*ter* c.p.)

Chiunque sfrutta minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 25.822 a euro 258.228 (art. 600-sixies, art. 600- septies c.p.).

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, consapevolmente cede ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Detenzione di materiale pornografico (art. 600-*quater* c.p.)

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o dispone di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a euro 1.549.

Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinquies* c.p).

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937.

Si tratta, in concreto, di una ipotesi specifica rispetto all'art. 600-*bis* c.p..

Circostanze aggravanti ed attenuanti (art. 600-*sexies* c.p.)

Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo comma, e 600-quinquies, nonché dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso in danno di minore degli anni quattordici.
Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter, nonché dagli articoli 600, 601 e 602, se il fatto è commesso in danno di minore, la pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso da un ascendente, dal genitore adottivo, o dal coniuge o convivente, dal coniuge o da affini entro il secondo grado, da parenti fino al quarto grado collaterale, dal tutore o da persona a cui il minore è stato affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza, custodia, lavoro, ovvero da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell'esercizio delle loro funzioni ovvero se è commesso in danno di minore in stato di infermità o minorazione psichica, naturale o provocata.

Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter la pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza o minaccia.

Nei casi previsti dagli articoli 600-bis e 600-ter, nonché dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è ridotta da un terzo alla metà per chi si adopera concretamente in modo che il minore degli anni diciotto riacquisti la propria autonomia e libertà.

Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al primo e secondo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Confisca e pene accessorie (art. 600-*septies* c.p.)

Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dalla presente sezione è sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni ed al risarcimento dei danni, la confisca di cui all'articolo 240 e, quando non è possibile la confisca di beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto. In ogni caso è disposta la chiusura degli esercizi la cui attività risulta finalizzata ai delitti previsti dalla presente sezione, nonché la revoca della licenza d'esercizio o della concessione o dell'autorizzazione per le emittenti radiotelevisive.

Tratta di persone (art. 601 c.p.)

Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

Fatto commesso all'estero (art. 604 c.p.)

Le disposizioni di questa sezione, nonché quelle previste dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-quinquies, si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano, ovvero in danno di cittadino italiano, ovvero da cittadino straniero in concorso con cittadino italiano. In quest'ultima ipotesi il cittadino straniero è punibile quando si tratta di delitto per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e quando vi è stata richiesta del Ministro della Giustizia.

2. PRINCIPALI ATTIVITA' A RISCHIO

Preso atto della normativa sopra indicata, si ritiene che in astratto e in concreto non sussistano ipotesi, nell'ambito e nell'attività svolta, che possano integrare le summenzionate ipotesi di reato.

3. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

In relazione alle ipotesi di reati sopra indicati l'Organismo di vigilanza (di seguito "O.d.V.") dovrà verificare:

d) le caratteristiche (età, sesso e condizioni sociali) di coloro che prestano la loro opera di qualunque tipo a favore di RAVENNA FARMACIE S.R.L.

e) se vi siano voci (e/o altri indici) di spesa che possano riguardare viaggi e prenotazioni di qualunque tipo riconducibile alle ipotesi sopra citate (in particolare, con riferimento alle ipotesi previste negli artt. 600 c.p., 600-*bis* c.p. e 600-*quinquies*)

Allo stato RAVENNA FARMACIE S.R.L. non prevede altre modalità/obiettivi di controllo; sarà compito dell'O.d.V. intervenire a sua discrezione al fine di verificare se vi siano o siano emerse situazioni in concreto a rischio, individuando di volta in volta modalità e ambiti di intervento.

RAVENNA FARMACIE Srl

Modello di Organizzazione e Gestione

ai sensi del D.Lgs 231/2001

Parte speciale 8

Delitti contro l'industria ed il commercio

Delitti in violazione del diritto d'autore

1. Premessa

La legge 23 luglio 2009, n. 99 recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" all'art. 15 comma 7, ha apportato novità all'interno del d.lgs. 231/2001.

Il provvedimento, oltre ad aver modificato l'art. 25-bis (che punisce anche la contraffazione e l'alterazione di marchi o segni distintivi nonché l'introduzione nello Stato di prodotti con segni falsi), ha innovato il novero dei reati presupposto della responsabilità amministrativa con l'introduzione dell'art. 25-bis.1, rubricato come "Delitti verso l'industria e il commercio", e dell'art. 25-novies, rubricato come "Delitti in violazione del diritto d'autore**".**

2. I delitti verso l'industria e il commercio

2.1. Specificità dei singoli reati

Si riporta di seguito la rubrica ed il testo di legge relativo ai reati contemplati, con relativo commento alle fattispecie di reato.

Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli, disegni (art. 473 c.p.)

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500,00 a euro 25.000,00.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500,00 a 35.000,00 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Il bene giuridico tutelato dalla norma in commento è comunemente individuato nella fede pubblica in senso oggettivo, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e nei segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno o i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione.

Viene tutelato l'interesse dei consumatori alla distinzione della fonte di provenienza dei prodotti sul mercato.

Sono previsti – in una unica disposizione legislativa – due diversi reati: il primo relativo alla falsificazione di marchi o segni distintivi dei prodotti industriali (art. 473 c. 1 c.p.), il secondo relativo alla falsificazione di brevetti, disegni o modelli industriali (art. 473 c. 2 c.p.).

Affinché la fattispecie possa considerarsi realizzata è necessario che i marchi, i segni distintivi, i brevetti, disegni e modelli, siano stati regolarmente registrati o brevettati, secondo le norme interne o le convenzioni internazionali.

Per *marchio* si intende il segno che ha la funzione di distinguere i prodotti ed i servizi sui quali è apposto da ogni altro prodotto della medesima specie.

Per *segni distintivi* si intendono tutti i contrassegni dei prodotti industriali diversi dal marchio.

L'oggetto materiale del reato previsto nell'art. 473, 2° co., è individuato nei *brevetti per invenzione industriale*, che riguardano le invenzioni nuove che implicano una attività inventiva e sono atte ad avere una applicazione industriale, nei *brevetti per modelli di utilità*, cioè le forme nuove del prodotto industriale, che gli conferiscono una particolare efficacia o comodità d'applicazione, e nelle *registrazioni per modelli e disegni ornamentali*, vale a dire i nuovi aspetti dell'intero prodotto o di una sua parte nelle caratteristiche di linee, contorni, colori, forma della struttura superficiale, dei materiali o degli ornamenti.

Per entrambe le ipotesi di reato contemplate la condotta sanzionata concerne – come di norma nelle falsità materiali – i casi di contraffazione, di alterazione nonché di uso di marchio, segno distintivo, brevetto, disegno o modello industriale falsificati.

A titolo esemplificativo per *contraffazione del marchio* la giurisprudenza intende la riproduzione integrale del marchio in tutta la sua configurazione emblematica e denominativa e per *alterazione* la modificazione del segno - ricomprendente anche la imitazione fraudolenta - cioè la riproduzione parziale ma tale da potersi confondere con il marchio originale o con il segno distintivo.

In entrambi i casi, la condotta posta in essere deve determinare la creazione di una controfigura del marchio autentico.

Per *contraffazione* del brevetto si intende la creazione *ex novo* ovvero la riproduzione di un documento falso: si tratta dunque di un documento che non proviene dall'autore apparente.

Per *alterazione* di un brevetto – invece - si intende ogni modificazione per aggiunta o soppressione del documento genuino.

L'oggetto del dolo è dato dalla consapevolezza di tutti gli elementi costitutivi del reato (dolo generico), ed in particolare in giurisprudenza tradizionalmente si sottolinea la necessità della coscienza e volontà dell'*immutatio veri* (alterazione della verità).

All’accertamento della responsabilità dell’ente per la commissione del delitto di cui all’art. 473 c.p. consegue per l’ente stesso una sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote, ed eventualmente una sanzione interdittiva per una durata non superiore ad un anno.

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Le fattispecie di cui agli artt. 473 e 474 c.p. si distinguono in quanto nella prima l'uso di marchi e segni distintivi, essendo volto a determinare un collegamento tra il marchio contraffatto ed un certo prodotto, precede l'immissione in circolazione dell'oggetto falsamente contrassegnato e, comunque, se ne distingue. L'uso sanzionato dall’art. 474 c.p. è invece direttamente connesso con l'immissione in circolazione del prodotto falsamente contrassegnato, in quanto presuppone già realizzato il collegamento tra contrassegno e prodotto o, più specificamente, già apposto il contrassegno su un determinato oggetto.

Nel primo reato la condotta ha per oggetto materiale il contrassegno, nel secondo il prodotto contrassegnato.

Egualmente con riguardo alla contraffazione di prodotti industriali, l'ipotesi dell’art. 474 c.p. è relativa alla loro commercializzazione.

La norma in commento prevede due distinte condotte:

- l’introduzione nel territorio dello Stato dei prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi contraffatti o alterati;

- la detenzione per la vendita, messa in vendita o altrimenti in circolazione dei prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi contraffatti o alterati.

Anche per tale fattispecie è richiesta la regolare registrazione dei marchi e dei segni distintivi, secondo la normativa nazionale o internazionale.

E’ rilevante sottolineare che per integrare la condotta di messa in vendita del prodotto non occorre né l’offerta né l’esposizione in vendita del bene, essendo sufficiente la giacenza della merce nei luoghi destinati all’esercizio del traffico.

L’elemento soggettivo del reato è il dolo specifico del fine di trarre profitto.

All’accertamento della responsabilità dell’ente per la commissione del delitto di cui all’art. 474 c.p. consegue per l’ente stesso una sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote, ed eventualmente una sanzione interdittiva per una durata non superiore ad un anno.

All’accertamento della responsabilità dell’ente per la commissione del delitto di cui all’art. 474 c.p. consegue per l’ente stesso una sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote, ed eventualmente una sanzione interdittiva per una durata non superiore ad anno.

Turbata libertà dell’industria o del commercio (art. 513 c.p.)

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da 103 euro a 1.032 euro.

Il bene giuridico tutelato dalla norma in commento è il normale esercizio dell’attività industriale o commerciale svolta da soggetti privati comunemente individuato nel diritto individuale al libero svolgimento delle attività industriali e commerciali.

La condotta consiste nel fare uso di violenza sulle cose o di mezzi fraudolenti per impedire o turbare l’esercizio di un’industria o di un commercio.

L’incriminazione opera esclusivamente in funzione residuale, ovvero allorquando la condotta non integri gli estremi di un illecito penale più grave (clausola di sussidiarietà).

Per l’art. 392, secondo comma c.p., “si ha violenza sulle cose allorché la cosa viene trasformata o danneggiata o ne è mutata la destinazione”. Per *violenza sulle cose* si intende quindi qualsiasi atto di modifica dello stato fisico delle cose, con o senza danneggiamento delle stesse.

Per *mezzi fraudolenti* si intendono i mezzi idonei a trarre in inganno, quali artifici, raggiri, simulazioni, menzogne (ad esempio: uso di marchi registrati altrui, diffusione di notizie false, pubblicità menzognera, concorrenza parassitaria, ecc.).

Per *impedimento* si intende il non lasciar svolgere l’attività, sia ostacolandone l’inizio, sia penalizzandone il funzionamento ove sia già in corso.

Per *turbamento* si intende un’alterazione del regolare svolgimento dell’attività che può intervenire nel momento genetico o in fase funzionale.

Il dolo è specifico e consiste nel realizzare la condotta con la finalità di impedire o turbare l’esercizio dell’industria o del commercio.

All’accertamento della responsabilità dell’ente per la commissione del delitto di cui all’art. 513 c.p. consegue per l’ente stesso una sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-*bis* c.p.)

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

Si tratta di un delitto difficilmente configurabile nella realtà societaria in oggetto e che tutela la correttezza ed il buon funzionamento dell’ordine economico.

La norma si riferisce a quei comportamenti che, per essere attuati con violenza o minaccia, configurano una concorrenza sleale che si concretizza in forme di intimidazione che tendono a controllare le attività industriali o commerciali, o comunque a condizionarle.

E’ una ipotesi di reato c.d. *proprio*, in quanto può essere commesso esclusivamente da una determinata categoria di soggetti, ovvero, da chiunque agisca nell’esercizio di una attività commerciale, industriale o, comunque, produttiva.

E’ rilevante sottolineare come l’ambito dei possibili destinatari del precetto non è circoscrivibile soltanto a chi rivesta la formale qualifica di imprenditore; al contrario, la norma è applicabile al dipendente ed al collaboratore, anche occasionale.

La condotta consiste nel compimento di atti di violenza o minaccia diretti a scoraggiare l’altrui concorrenza.

Il dolo – sebbene non precisato nel testo legislativo – è specifico: è necessario che la condotta venga posta in essere al fine di eliminare o scoraggiare la concorrenza altrui.

All’accertamento della responsabilità dell’ente per la commissione del delitto di cui all’art. 513-*bis* c.p. consegue per l’ente stesso una sanzione pecuniaria fino a ottocento quote, ed eventualmente una sanzione interdittiva per una durata fino a due anni.

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 516 euro.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

Si tratta di una ipotesi di reato di difficile realizzazione pratica: la condotta tipica consiste nel porre in vendita o nel mettere altrimenti in circolazione in Italia o anche all'estero prodotti industriali con nomi, marchi, segni distintivi contraffatti o alterati.

Dalla predetta condotta deve derivare un danno all'economia nazionale: proprio tale ultimo elemento induce a ritenere la disposizione in commento di fatto pressoché inapplicabile.

Il delitto è punibile a titolo di dolo generico.

All'accertamento della responsabilità dell'ente per l'avvenuto delitto di cui all'art. 514 c.p. consegue per l'ente stesso una sanzione pecuniaria fino a ottocento quote, ed eventualmente una sanzione interdittiva per una durata fino a due anni.

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.).

Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a 2.065 euro.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a 103 euro.

Si tratta di una ipotesi di reato c.d. comune: la condotta descritta nella norma in esame può infatti essere posta in essere da chiunque (commerciante, imprenditore, commesso, dipendente, familiare).

L'incriminazione ha natura sussidiaria in quanto opera qualora il fatto non costituisca fatto più grave.

Il soggetto attivo deve avere agito nell'esercizio di una attività commerciale ovvero in uno spaccio aperto al pubblico.

Il bene tutelato dalla norma è l'onestà e la correttezza negli scambi commerciali.

La condotta consiste nella consegna di una cosa mobile diversa da quella convenuta, ovvero una cosa per origine, provenienza, qualità o quantità diversa da quella pattuita.

E' essenziale il presupposto della violazione contrattuale, ovvero della difformità fra la cosa mobile consegnata rispetto a quella precedentemente pattuita nella fase dell'offerta e/o della trattativa.

Relativamente alle singole connotazioni di divergenza tra pattuito e consegnato, la diversità può riguardare:

- l'origine: diverso luogo di produzione o di sistema di preparazione di cose che ricevono un particolare apprezzamento da parte degli acquirenti proprio per essere prodotte in una determinata zona o regione;

- la provenienza: diversità dell'intermediario che ha procurato il bene (o il fabbricante); consiste o nell'ipotesi di contraddistinguere, con una indicazione originaria, un prodotto diverso da quello originario, o in quella di utilizzare, nella confezione di un prodotto, l'attività di un'azienda diversa da quella che lo contraddistingue;

- la qualità: divergenza su qualifiche non essenziali della cosa in rapporto alla sua utilizzabilità, pregio, o grado di conservazione;

- la quantità: divergenza di numero, peso, misura e dimensioni.

Il delitto si consuma con la consegna della cosa.

Il dolo è generico: l'agente agisce con la consapevolezza e coscienza di consegnare cosa diversa da quella pattuita.

All'accertamento della responsabilità dell'ente per la commissione del delitto di cui all'art. 515 c.p. consegue per l'ente stesso una sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 1.032 euro.

Il bene giuridico tutelato è un interesse sovraindividuale quale la buona fede negli scambi commerciali la cui violazione si risolve presuntivamente in un pregiudizio per l'ordine economico.

Per *sostanze non genuine* si intendono le sostanze che hanno subito un'alterazione nella loro essenza o nella normale composizione. Non devono essere pericolose per la salute pubblica, poiché se così fosse troverebbe applicazione o l'art. 442 o l'art. 444 c.p. La norma mira quindi a tutelare non la pubblica incolumità ma l'onesto svolgimento del'attività commerciale.

Per avere rilevanza la condotta deve avere ad oggetto sostanze alimentari, ovvero tutte quelle destinate all'alimentazione umana, siano anche di consumo voluttuario o che costituiscano un complemento all'alimentazione, che vengono presentate come genuine pur non essendolo. In particolare le sostanze non genuine sono quelle contraffatte o alterate ossia quelle prodotte con sostanze diverse da quelle di norma utilizzate oppure quelle modificate nella loro composizione chimica o nelle proprie caratteristiche strutturali, essendo state sottoposte a commistione con

sostanze estranee alla loro composizione naturale, oppure depauperate di alcuni o tutti i principi nutritivi che le caratterizzano. Inoltre, qualora vi sia una specifica normativa volta a regolamentare la composizione di un alimento, il parametro di genuinità andrà rapportato alla corrispondenza del prodotto con i requisiti legali.

Dal punto di vista soggettivo il reato si configura con la consapevolezza della non genuinità, la quel deve essere preesistente e non sopravvenuta.

All'accertamento della responsabilità dell'ente per la commissione del delitto di cui all'art. 516 c.p. consegue per l'ente stesso una sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.).

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.

Si tratta di un reato comune che può essere commesso tanto dall'imprenditore quanto da un rappresentante, da un collaboratore e/o da un dipendente: non è richiesta alcuna qualifica professionale specifica.

La condotta consiste nel porre in vendita o altrimenti in circolazione opere dell'ingegno in modo da creare una potenziale insidia nel meccanismo di scelta dei consumatori, provocando una artificiosa equivocità dei segni distintivi circa l'origine, la provenienza e la qualità del prodotto. I segni distintivi non devono essere né contraffatti né alterati, altrimenti si verserebbe nella diversa ipotesi di cui all'art. 474 c.p.

Ai fini dell'integrazione dell'elemento oggettivo del reato occorre che i marchi (seppur non registrati) ed i segni distintivi (in ipotesi preadottati da altro imprenditore) siano imitati in modo da creare confusione sul consumatore di media diligenza.

Oggetto materiale del reato sono:

- i prodotti industriali, intesi come beni fabbricati su larga scala nonché quelli di produzione artigianale;

- le opere dell'ingegno, intese come manifestazioni creative dell'intelletto umano che si concretano in opere capaci di essere poste in vendita o in circolazione.

Il dolo è generico: l'agente deve agire con la consapevolezza e la volontà di esporre in vendita o di mettere in circolazione prodotti con segni mendaci.

All'accertamento della responsabilità dell'ente per l'avvenuto delitto di cui all'art. 517 c.p. consegue per l'ente stesso una sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-*ter* c.p.)

Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

La norma in oggetto estende la tutela penale dei diritti di proprietà industriale ai fatti di fabbricazione o commercio di beni con usurpazione del titolo di proprietà industriale, non riconducibili nelle fattispecie di cui agli artt. 473-474 c.p., perché non aventi ad oggetto cose con i segni distintivi contraffatti o alterati.

Il bene giuridico tutelato va individuato nel diritto allo sfruttamento del titolo di proprietà industriale (il cui diritto si acquista mediante brevettazione e/o registrazione).

Si ha *usurpazione del titolo* di proprietà industriale quando il soggetto agente non è titolare di alcun diritto sulla cosa e realizza ugualmente il bene.

Si ha *violazione del titolo* quando non sono rispettate le norme relative all'esistenza, all'ambito ed all'esercizio dei diritti di proprietà industriale (come precisate nel codice della proprietà industriale).

Le condotte previste dall'articolo in commento sono le seguenti:

- primo comma: è punito chi fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati con usurpazione o in violazione del titolo di proprietà industriale (dolo generico);

- secondo comma: è punito chi introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita o mette in circolazione beni realizzati con usurpazione o in violazione del titolo di proprietà industriale; tale ultima condotta deve essere realizzata con il fine di trarre profitto (dolo specifico).

All'accertamento della responsabilità dell'ente per la commissione del delitto di cui all'art. 517-ter c.p. consegue per l'ente stesso una sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-*quater* c.p.)

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

Si tratta di una legge speciale rispetto alla fattispecie generale di cui all'art. 517 c.p., avendo ad oggetto una determinata *species* di prodotti, quelli alimentari. Pertanto, nel caso di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari, trova applicazione soltanto la presente disposizione. Pur essendo il delitto di cui all'art. 517-*quater* c.p. punito con la stessa pena di quello previsto dall'art. 517 c.p., la norma in commento trova la sua giustificazione nell'applicabilità di una serie di misure afflittive non applicabili all'art. 517 c.p.

L'indicazione geografica e la denominazione di origine dei prodotti agroalimentari consistono nel nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese, che serve a designare un prodotto originario, con la differenza che:

- con riferimento all'*indicazione geografica*, una determinata qualità, la reputazione o un'altra caratteristica del prodotto può essere attribuita all'origine geografica, e la sua produzione e/o trasformazione e/o elaborazione avvengono nell'area geografica determinata;

- con riferimento alla *denominazione di origine*, le qualità e le caratteristiche del prodotto sono dovute essenzialmente o esclusivamente all'ambiente geografico comprensivo dei fattori

naturali ed umani e la sua produzione, trasformazione ed elaborazione avviene nell'area geografica delimitata.

Elemento soggettivo del reato è la consapevolezza e la volontà della condotta tipica e, per quanto attiene la detenzione per la vendita, la messa in vendita e comunque in circolazione dei prodotti con indicazione geografica o denominazione di origine contraffatta o alterata, anche il perseguimento del fine di profitto.

All'accertamento della responsabilità dell'ente per la commissione del delitto di cui all'art. 517-quater c.p. consegue per l'ente stesso una sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2.2 Principali attività a rischio

Considerato l'oggetto dell'attività di RAVENNA FARMACIE S.R.L. consistente nella vendita al pubblico e ad enti pubblici e privati di farmaci e di altri prodotti da farmacia (quali prodotti di erboristeria, presidi medico-chirurgici, prodotti parafarmaceutici, prodotti cosmetici, prodotti dietetici, prodotti per l'infanzia ecc.), è in astratto possibile:

- il rischio di realizzazione della ipotesi di cui all'art. 474 c.p., in particolare che RAVENNA FARMACIE S.R.L. introduca nello Stato e commercializzi prodotti, farmaceutici e non, con segni falsi;

- il rischio di realizzazione della ipotesi di cui all'art. 515 c.p., in particolare con riferimento alla consegna a clienti privati e pubblici di prodotti, farmaceutici e non, diversi da quella convenuti, ovvero per origine, provenienza, qualità o quantità diversa da quella pattuita;

- il rischio di realizzazione della ipotesi di cui all'art. 516 c.p., in particolare che vengano vendute o messe in commercio sostanze alimentari non genuine, che hanno cioè subito un'alterazione nella loro essenza o nella normale composizione;

f) il rischio di realizzazione della ipotesi di cui all'art. 517 c.p., in particolare che RAVENNA FARMACIE S.R.L. venda prodotti industriali, farmaceutici e non, con segni mendaci;

g) il rischio di realizzazione della ipotesi di cui all'art. 517-*ter* c.p., in particolare che RAVENNA FARMACIE S.R.L. fabbrichi e commercializzi beni, farmaceutici e non, realizzati usurpando titoli di proprietà industriale.

2.4.2 Soggetti destinatari

Destinatari dei presidi sono, oltre che l'organo dirigente della Società ed il direttore generale, il responsabile acquisti ed i direttori di farmacia.

2.4 Presidi specifici

Al fine di prevenire il rischio di commissione del reato di cui alla presente sezione e nel rispetto dei principi generali di comportamento sopra indicati sono adottati i seguenti specifici presidi:

- presenza nel Codice etico di specifiche previsioni volte ad impedire la commissione dei suddetto reati;

- informazione specifica nei confronti dei fornitori e formazione specifica nei confronti dei soggetti interni più esposti al rischio di commissione del suddetto reato;

- verifica della serietà/affidabilità commerciale dei fornitori;

- rispetto da parte di tutti coloro che operano per conto di RAVENNA FARMACIE S.R.L. delle previsioni del Codice etico in materia di delitti contro l'industria ed il commercio;

- adozione di adeguati programmi di formazione del personale ritenuto esposto al rischio di commissione di delitti contro l'industria ed il commercio**.**

3. I delitti di violazione del diritto d'autore

3.1. Specificità dei singoli reati

Si riportano di seguito le fattispecie di reato relative a rubrica ed il testo di legge relativo ai reati presupposto della responsabilità amministrativa ex d.lgs. 231/2001 contemplati nella legge 633/1941 (legge sul diritto d'autore).

Art. 171 comma 1 lettera a-*bis*) e comma 3

Si punisce chiunque mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.

Art. 171-*bis*, comma 1 e 2

Comma 1: la norma punisce chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende o detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.) e chiunque utilizzi qualsiasi altro mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

Comma 2: la norma punisce chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati S.I.A.E. riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-

quinquies e 64-*sexies* della stessa legge 633/1941, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-*bis* e 102-*ter*, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

Art. 171-*ter*

Le fattispecie inerenti la violazione della proprietà intellettuale prese in esame dall'articolo in oggetto sono molteplici, essenzialmente riconducibili:

d) all'abusiva duplicazione, riproduzione, diffusione, trasmissione, distribuzione, immissione nel territorio dello stato, commercializzazione, noleggio di opere audiovisive, cinematografiche, musicali, letterarie, scientifiche;

e) all'introduzione nel territorio dello stato, detenzione per la vendita, la distribuzione, il noleggio o l'istallazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato;

f) alla comunicazione al pubblico, tramite immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa.

Art. 171-*septies*

La norma punisce i produttori o gli importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-*bis* della legge 633/1941 che non comunicano alla Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.), entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione, i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi, ovvero chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-*bis*, comma 2 della medesima legge**.**

Art. 171-*octies*

La norma punisce chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi, visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

All'accertamento della responsabilità dell'ente per la commissione dei delitti di cui ai suddetti articoli consegue per l'ente stesso una sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote ed eventualmente una sanzione interdittiva per una durata fino ad un anno.

3.2 Principali attività a rischio

Attualmente le principali attività a rischio di reato individuate riguardano le seguenti fattispecie:

- l'utilizzo di programmi per gli elaboratori elettronici in uso in RAVENNA FARMACIE S.R.L.;

- la trasmissione di brani musicali nei negozi o in occasione di *conventions* o in circostanze analoghe.

3.3 Presidi specifici

Al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati di cui alla presente sezione e nel rispetto dei principi generali di comportamento sopra indicati sono adottati i seguenti specifici presidi:

- acquisto di licenze *software* solo da fonti certificate ed in grado di fornire garanzie in merito alla relativa originalità ed autenticità;

- installazione dei *software* in numero non superiore alle copie autorizzate dalla relativa licenza;

- la garanzia della sola installazione di programmi messi a disposizione ed autorizzati dalla Società;

- rispetto da parte di tutti coloro che operano per conto di RAVENNA FARMACIE S.R.L. delle previsioni del Codice etico in materia di violazione del diritto d'autore;

- adozione di adeguati programmi di formazione del personale ritenuto esposto al rischio di violazione di violazione del diritto d'autore.

3.4 Soggetti destinatari

- Direttore generale

- Funzione IT

4. Compiti dell'organismo di vigilanza

In relazione alle ipotesi di reato di cui sopra, l'Organismo di Vigilanza svolge specifici controlli, in particolare:

- verifica dell'adozione e dell'applicazione dei presidi specifici indicati nella presente parte speciale;

- esame di eventuali procedimenti legali o cause in corso derivanti dalla violazione di marchi, brevetti od altre opere dell'ingegno;

- esame di eventuali procedimenti legali o cause in corso derivanti dalla violazione del diritto d’autore;

- verifica della diffusione ed applicazione della *policy* aziendale a disciplina del corretto utilizzo degli strumenti informatici.

RAVENNA FARMACIE Srl

Modello di Organizzazione e Gestione

ai sensi del D.Lgs 231/2001

Parte speciale 9

Corruzione tra privati

1. IL REATO DI CORRUZIONE TRA PRIVATI (ART. 25-*TER*, CO. 1 LETT. S-*BIS* DEL D. LGS. 231/2001)

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.
Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.
Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.
Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Con l'art. 25-*ter*, co. 1 lett. s-*bis* del decreto legislativo 231/2001 il legislatore ha introdotto tra i reati societari la condotta di cui al terzo comma dell'art. 2635 c.c. Ciò significa che soltanto la dazione o la promessa di denaro o di altre utilità ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori, o a persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei precedenti soggetti costituisce reato presupposto.

2. PRINCIPALI ATTIVITA' A RISCHIO DI COMMISSIONE DEL REATO

Le principali attività individuate come astrattamente a rischio di commissione del reato in esame sono quelle connesse ai rapporti, diretti o indiretti, con altre imprese, soprattutto quelle clienti, fornitrici o concorrenti di Ravenna Farmacie S.r.l. (di seguito anche "la Società").
Vanno inoltre considerate a rischio, pur se indirettamente, anche le seguenti attività strumentali:

- gestione dei flussi finanziari e monetari
- gestione delle consulenze
- gestione dei rapporti con i partner industriali, commerciali e finanziari
- gestione degli accordi transattivi e di quelli che prevedono il pagamento di caparre e penali
- gestione dell'acquisto di beni e di servizi diversi dalle consulenze
- gestione delle donazioni/liberalità, delle spese di rappresentanza, degli omaggi e dei rimborsi spese
- gestione delle assunzioni e del personale.

DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE - PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE ATTIVITÀ A RISCHIO

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti potenzialmente posti in essere dal Presidente, dal Direttore generale, dal Responsabile del magazzino e dal Responsabile commerciale, che quindi rappresentano i principali Destinatari della Parte Speciale stessa (le cui prescrizioni comunque riguardano tutti coloro che operano per la Società). Ai Destinatari è fatto esplicito divieto di:

- porre in essere, concorrere e/o dare causa alla realizzazione di condotte e comportamenti che integrino, individualmente o collettivamente, direttamente o indirettamente, la fattispecie di reato sopra considerata o che comunque agevolino la commissione del predetto reato;
- in particolare violare, nell'ambito delle proprie funzioni, i principi e le regole aziendali previsti nella presente parte speciale e, in generale, nel Modello organizzativo della Società nonché la normativa in materia di corruzione tra privati.

I Destinatari sono tenuti a improntare i rapporti con le altre imprese, soprattutto - ma non soltanto - quelli commerciali, alla massima correttezza e a gestire in maniera trasparente le risorse finanziarie.

4. NORME DI ATTUAZIONE DEI PRINCIPI ENUNCIATI

Al fine di dare attuazione ai principi sopra indicati è in particolare vietato di:

a) effettuare, anche per interposta persona, elargizioni in denaro, di qualsiasi importo, a rappresentanti di altre imprese;

b) distribuire o promettere di distribuire, anche per interposta persona, qualsiasi forma di regalo eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia a rappresentanti di imprese italiane o straniere (anche di/nei paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa indurre ad assicurare un illecito trattamento di favore a Ravenna Farmacie S.r.l. a danno delle imprese rappresentate dagli stessi potenziali beneficiari dei regali. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore. Eventuali regali non di modico valore offerti in deroga al presente punto devono essere annotati su un apposito registro informatico o cartaceo e documentati in modo adeguato per consentire le necessarie verifiche;

c) accordare o promettere di accordare, anche per interposta persona, altri vantaggi di qualsiasi natura (assunzione ecc.) a rappresentanti di altre imprese, o a loro familiari, che possano determinare le stesse conseguenze indicate al precedente punto b);

d) effettuare prestazioni in favore dei Partner – industriali, commerciali o finanziari - che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto costituito con i Partner stessi. A tal fine ogni accordo con i Partner dev'essere definito per iscritto con l'evidenziazione di tutte le condizioni – in particolare quelle economiche - dell'accordo e devono essere proposti o verificati o approvati secondo il sistema delle procure e delle deleghe in essere;

e) riconoscere compensi in favore di Collaboratori esterni (consulenti, professionisti, ecc.) che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico che essi sono chiamati a svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale.

Inoltre:

- qualora un dipendente della Società riceva richieste esplicite o implicite di benefici, da parte del rappresentante di un'altra impresa è tenuto a darne immediatamente formale comunicazione all'organismo di vigilanza e al responsabile anticorruzione - fatto salvo il caso di omaggi di uso commerciale e di modesto valore - per l'adozione delle opportune iniziative;
- tutti i fornitori e i consulenti vengono informati della pubblicazione nel sito di Ravenna Farmacie del Codice etico e di comportamento;
- nessun pagamento o rimborso può essere effettuato in natura o in contanti, salvo che i pagamenti per esigui importi (entro il limite dei 200 euro), o gli anticipi sulle note spese dei dipendenti;
- la vendita di prodotti deve avvenire secondo quanto previsto dalle relative procedure aziendali;
- tutti gli acquisti di beni e servizi devono essere gestiti sulla base dei regolamenti aziendali;
- eccetto che nel caso delle forniture di beni destinati alla vendita, le fatture passive ricevute dai fornitori devono trovare corrispondenza in ordini di acquisto o contratti scritti emessi o sottoscritti nel rispetto dei poteri definiti dal sistema di deleghe e procure in essere. Laddove per motivi oggettivi non sia stata possibile la formalizzazione di una committenza, la fattura emessa dal commissionario dev'essere vistata per il pagamento da persona munita di adeguato potere di spesa;
- tutti i pagamenti e, in generale, tutti i trasferimenti di denaro vanno effettuati da soggetti muniti di specifico potere e, comunque, attraverso l'Ufficio Amministrativo;
- gli acquisti di beni e di servizi devono essere effettuati secondo quanto previsto nel budget annuale approvato dal consiglio di amministrazione e nelle sue successive modifiche; lo stesso deve avvenire relativamente alla corresponsione delle retribuzioni;
- tutti i documenti che regolano le principali condizioni connesse all'acquisto di beni e servizi e alla vendita di prodotti devono essere correttamente archiviati e conservati per almeno dieci anni;
- l'individuazione e la selezione dei Collaboratori esterni (consulenti, professionisti ecc.) va effettuata sulla base del relativo regolamento aziendale;
- gli incarichi conferiti ai Collaboratori esterni (consulenti, professionisti ecc.) devono essere redatti per iscritto ogniqualvolta non sussistano oggettivi impedimenti, con l'indicazione del compenso o della provvigione pattuita ed essere sottoscritti conformemente al sistema delle procure e delle deleghe in essere. L'attività svolta nell'ambito dell'incarico conferito dev'essere, nei limiti del possibile, adeguatamene documentata;
- le attività di ricerca e di assunzione del personale devono avvenire secondo quanto previsto dal regolamento e dalla procedura aziendali in materia di assunzioni, promozioni e licenziamento del personale;
- l'input per il pagamento delle retribuzioni deve provenire dall'Ufficio personale, che produce un modello elettronico contenente gli importi calcolati e le coordinate bancarie relative ad ogni singolo dipendente e lo trasmette all'Ufficio amministrativo il quale, dopo che il Direttore generale oppure il Direttore amministrativo ha apposto la firma sul modello stesso stampato, effettua il pagamento;
- il pagamento dei fornitori avviene tramite home banking da parte dell'Ufficio amministrativo dopo che lo stesso ha effettuato i vari controlli amministrativi, il Direttore amministrativo ha firmato tutti i diversi fogli degli elenchi dei debiti verso fornitori in scadenza (ciascuno elenco essendo relativo ad un fornitore) e gli stessi fogli sono stati controfirmati dal Direttore generale;
- le spese sostenute da un Amministratore, da un Dipendente o da qualunque altro soggetto operante per conto della Società in occasione di trasferte devono fare riferimento agli appositi regolamenti aziendali ed in

particolare essere riepilogate in un apposito modulo e, eccetto che per il caso dei soggetti con potere di spesa, presentate al responsabile di riferimento per la necessaria approvazione. Ciascuna spesa dev'essere supportata da adeguato giustificativo;

- va evitato il sostegno sotto forma di donazione ad iniziative e progetti di un soggetto pubblico o privato - soprattutto quando esso comporta l'erogazione di denaro - ogniqualvolta sia tecnicamente e ragionevolmente possibile utilizzare la forma della sponsorizzazione;
- ogni operazione che porti alla perdita di una caparra o al pagamento di una penale di importo superiore a 10.000 euro va segnalata in forma scritta dal Responsabile amministrativo all'organismo di vigilanza;
- l'apertura di un contenzioso giudiziale o extragiudiziale nell'ambito di un rapporto commerciale o di altro tipo con un'altra impresa, assieme alla scelta dello studio legale dal quale fare assistere la Società e alla gestione dei rapporti con esso, nonché la chiusura per via extragiudiziale del contenzioso stesso vengono gestite sulla base delle deleghe e della procure in vigore attribuite dal consiglio di amministrazione;
- l'apertura e di chiusura di conti correnti bancari o postali è gestita sulla base delle deleghe e della procure in vigore attribuite dal consiglio di amministrazione.

Nel caso in cui, a fronte di esigenze particolari (urgenze, circostanze specifiche e/o eccezionali), si proceda in deroga alle suindicate norme di attuazione, deve esserne data immediata segnalazione scritta all'organismo di vigilanza dal Responsabile della funzione interessata o da persona formalmente delegata dallo stesso Responsabile, nonché, qualora si tratti di questione di interesse della Società nel suo complesso, dall'Amministratore competente in relazione alla operazione in deroga.

Gli Amministratori, i Sindaci e i Dipendenti della Società, oltre ai Collaboratori esterni indicati dall'organismo di vigilanza, sono tenuti a segnalare allo stesso O.d.V. e/o al responsabile anticorruzione fatti e situazioni che potrebbero costituire una violazione dei suindicati principi e norme di attuazione, nonché a trasmettere all'organismo medesimo la documentazione e le informazioni da quest'ultimo chieste.

5. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'organismo di vigilanza verifica periodicamente che le regole e le prescrizioni sopra indicate siano rispettate e adeguate alla prevenzione della commissione del reato di corruzione tra privati, oltre ad esaminare eventuali comunicazioni e segnalazioni al riguardo provenienti dagli organi di controllo o da amministratori, dipendenti o collaboratori (secondo quanto richiesto dallo stesso O.d.V.), informando i vertici della Società dell'eventuale necessità di modificare e/o integrare tali regole e prescrizioni nonché di sanzionare gli eventuali autori di violazioni delle stesse.

RAVENNA
FARMACIE
Srl

Modello di Organizzazione e Gestione

ai sensi del D.Lgs 231/2001

Parte speciale 10

Impiego lavoratori irregolari

1. IL REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART. 25-*DUODECIES* DEL D.LGS. 231/2001)

L'art. 25-*duodecies* del d.lgs. 231/2001 punisce l'ente nel caso in cui venga commesso il delitto di cui all'art. 22, co. 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che recita:

Le pene per il fatto previsto dal comma 12 (dell'art. 22) sono aumentate da un terzo alla metà:

a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;

b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;

c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

Il richiamato comma 12 dell'art. 22 a sua volta stabilisce che:

Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.

In sostanza l'art. 25-*duodecies* del d.lgs. 231/2001 prevede la responsabilità amministrativa dell'ente che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno o il cui permesso di soggiorno sia scaduto e non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, o sia stato revocato o annullato, se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre o sono minori in età non lavorativa o, ancora, se sono esposti a situazioni di grave pericolo con riferimento alle prestazioni di svolgere ed alle condizioni di lavoro.

2. PRINCIPALI ATTIVITA' A RISCHIO - DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE - PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE ATTIVITA' A RISCHIO E NORME DI ATTUAZIONE DEGLI STESSI

Si ritiene che Ravenna Farmacie S.r.l. (di seguito anche "la Società") sia di fatto esposta in misura pressoché nulla al rischio di commissione del reato in esame nella presente parte speciale per quanto riguarda l'attività svolta da propri dipendenti o da altri lavoratori con i quali la Società intrattiene un rapporto diretto, mentre qualche rischio maggiore può sussistere nell'attività svolta continuativamente o occasionalmente all'interno dell'azienda da lavoratori esterni operanti per imprese appaltatrici.

Destinatari della presente parte speciale sono il Presidente, il Direttore generale e il Responsabile del Personale.

I Destinatari devono:

- astenersi dal porre in essere o partecipare alla realizzazione di condotte tali che, considerate individualmente o collettivamente, possano integrare il delitto di cui all'art.25-*duodecies* del d.lgs. 231/2001;

- astenersi dal porre in essere ed adottare comportamenti che, sebbene non integrino, di per sé, il delitto di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, possano potenzialmente diventare idonei alla realizzazione del medesimo reato.

In particolare:

- tutte le assunzioni, a tempo indeterminato e a tempo determinato, devono avvenire secondo quanto previsto dal relativo regolamento aziendale;
- la Società può rivolgersi, come intermediari per il reclutamento di lavoratori per le assunzioni a tempo determinato, soltanto ad agenzie per il lavoro autorizzate dal Ministero del Lavoro, ai sensi del d.lgs. 276/2003 (cosiddetta "Legge Biagi"), anche quando i lavoratori da assumere siano già regolarmente soggiornanti in Italia;
- nell'istruire la pratica relativa all'assunzione di un cittadino extracomunitario la Società deve acquisire copia del permesso di soggiorno e verificarne la validità;
- durante lo svolgimento del rapporto di lavoro, la Società è tenuta a verificare la validità del permesso di soggiorno dei dipendenti extracomunitari e l'avvenuto rilascio del rinnovo del permesso di soggiorno in scadenza;
- tutta la documentazione concernente i permessi di soggiorno dei cittadini extracomunitari impiegati da Ravenna Farmacie S.r.l. e quella riguardante le comunicazioni intercorse con tutte le pubbliche amministrazioni competenti (Ufficio Immigrazioni della Questura, Direzione Provinciale del Lavoro ecc.), nonché i provvedimenti eventualmente adottati dalle pubbliche amministrazioni medesime, devono essere archiviati e conservati per almeno dieci anni dalla Società;
- nei contratti di prestazione d'opera, di appalto, di somministrazione, comunque siano denominati, stipulati dalla Società con imprese e ditte esterne, la Società chiederà una dichiarazione di rispetto della normativa vigente in materia di immigrazione ed in particolare in materia di impiego di lavoratori extracomunitari, riservandosi il diritto di controllare il possesso da parte di uno o più lavoratori extracomunitari il relativo titolo di soggiorno in corso di validità.

Nel caso in cui, a fronte di esigenze particolari (urgenze, circostanze specifiche e/o eccezionali), si proceda in deroga alle suindicate norme di attuazione, deve esserne data immediata segnalazione scritta all'organismo di vigilanza dal Responsabile della funzione interessata o da persona formalmente delegata dallo stesso Responsabile, nonché, qualora si tratti di questione di interesse della Società nel suo complesso, dall'Amministratore competente in relazione alla operazione in deroga.

Gli Amministratori, i Sindaci e i Dipendenti della Società, oltre ai Collaboratori esterni indicati dall'organismo di vigilanza, sono tenuti a segnalare allo stesso O.d.V. fatti e situazioni che potrebbero costituire una violazione dei suindicati principi e norme di attuazione, nonché a trasmettere all'organismo medesimo la documentazione e le informazioni da quest'ultimo chieste.

3. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'organismo di vigilanza verifica periodicamente, eventualmente anche mediante controlli a campione sulle attività connesse ai processi sensibili, che le regole e le prescrizioni sopra indicate siano rispettate e adeguate alla prevenzione della commissione dei reati trattati nella presente parte speciale, oltre ad esaminare eventuali comunicazioni e segnalazioni al riguardo provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente o collaboratore (secondo quanto richiesto dallo stesso O.d.V.), comunicando ai vertici della Società l'eventuale necessità di modificare e/o integrare tali regole e prescrizioni nonché di sanzionare gli eventuali autori di violazioni delle stesse.

RAVENNA FARMACIE Srl

Modello di Organizzazione e Gestione

ai sensi del D.Lgs 231/2001

Parte speciale n. 11

Reati ambientali

1. SPECIFICITA' DEI SINGOLI REATI[2]

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo o possesso di esemplari di specie animali e vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)

Scarico di acque reflue senza autorizzazione (commi 2, 3, 5 dell'art. 137, d.lgs. 152/2006)

Scarico sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (comma 11 dell'art. 137, d.lgs. 152/2006)

Scarico nelle acque del mare di sostanze o materiali vietati da parte di navi o aero-mobili (comma 13 dell'art. 137, d.lgs. 152/2006)

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (commi 1, lettera a) e b), 3, primo e secondo periodo, 5 e 6, primo periodo, dell'art. 256, d.lgs. 152/2006)

1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 e' punito: a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata e' punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica e' destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale e' realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

*6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), e' punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti***.**

[2] Considerato l'ampio numero delle fattispecie penali che, in ambito ambientale, possono determinare la responsabilità amministrativa ex d.lgs. 231/2001 e gli svariati ambiti, alcuni dei quali del tutto estranei all'attività di Ravenna Farmacie, nei quali è possibile la commissione degli stessi illeciti penali, si ritiene opportuno riportare il testo soltanto delle norme la violazione delle quali a vantaggio della Società medesima o nel suo interesse è ritenuta astrattamente possibile.

Bonifica dei siti (commi 1 e 2 dell'art. 257, d.lgs. 152/2006)

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (comma 4, secondo periodo dell'art. 258, d.lgs. 152/2006)

4. Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale[3] nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Traffico illecito di rifiuti (comma 1 dell'art. 259, d.lgs. 152/2006)

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (comma 1 e 2 dell'art. 260, d.lgs. 152/2006)

Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8 dell'art. 260-bis, d.lgs. 152/2006)

6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREAMOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 11.600 euro a 9.300 euro. *Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.*

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena e' aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

Sanzioni per il superamento dei valori limite di emissione e dei valori limite di qualità dell'aria (comma 5 dell'art. 279, d.lgs. 152/2006)

Commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione (commi 1 e 2 dell'art. 1, commi 1 e 2 dell'art. 2 e comma 1 dell'art. 3-bis della legge 150/1992)

---

[3] Art. 483 c.p. - *Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico (1), fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.*

Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (comma 6 dell’art. 3 della legge 549/1993)

Inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni (commi 1 e 2 dell’art. 8 e commi 1 e 2 dell’art. 9 del d.lgs. 202/2007)

2. Principali attività a rischio

Sono state individuate le seguenti attività astrattamente a rischio di commissione dei reati presupposto sopra considerati:

- gestione dei farmaci scaduti o non più commercializzati, dei residui di laboratorio galenico considerati rifiuti speciali e dei rifiuti speciali dell’autoanalisi (commi 1, lettera a) e b), 3, primo e secondo periodo, 4, 5 e 6, primo periodo, dell’art. 256, d.lgs. 152/2006);
- gestione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari relativi alla tracciabilità dei rifiuti (comma 4, secondo periodo dell’art. 258, d.lgs. 152/2006)
- gestione delle certificazioni SISTRI[4] (commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo e secondo periodo dell’art. 260-bis, d.lgs. 152/2006);
- gestione dello smaltimento di toner e cartucce per le stampanti e, del tutto marginalmente, di batterie esauste (viene fatto un uso assai limitati di batterie) e di apparecchi da ufficio (la quasi totalità viene noleggiata e quindi al termine restituita al fornitore del servizio) (commi 1, lettera a) e b), 3, primo e secondo periodo, 4, 5 e 6, primo periodo, dell’art. 256, d.lgs. 152/2006).

3. Destinatari della parte speciale – Principi generali di comportamento nelle attività a rischio

Destinatari della presente parte speciale sono:

- **il Presidente, in qualità di legale rappresentante.**
- **il Direttore Generale, che deve adottare ed attuare uno strumento organizzativo in grado di provvedere alla corretta gestione dei rifiuti, speciali e non, secondo quanto previsto dall’ASSINDE[5] e dal SISTRI, e verificarne nel tempo l’efficacia;**
- **i Direttori di farmacia, che devono periodicamente provvedere, relativamente alle rispettive farmacie, alla consegna:**

  a) all’ASSINDE dei farmaci scaduti e non più commercializzabili compilandone la relativa distinta su modulistica ASSINDE;

  b) ad un intermediario autorizzato dei residui di laboratori galenici e farmaci scaduti citotossici/ citostatici considerati rifiuti speciali registrando la cessione nel registro di carico e scarico con la compilazione del relativo formulario;

[4] Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti
[5] Accordo per l’indennizzo e lo smaltimento dei resi dei medicinali

c) ad un intermediario autorizzato dei prodotti non ritirati dall'ASSINDE e, nelle more della piena adozione del SISTRI, mediante la compilazione del formulario di identificazione del rifiuto che esaurito il ciclo di smaltimento verrà riconsegnata copia del formulario con l'indicazione dello smaltitore che ne garantisce il corretto smaltimento.

- il Direttore di magazzino, in quanto Direttore Tecnico del Deposito che avvalendosi della collaborazione del Coordinatore del Magazzino e del preposto all'Ufficio Resi deve periodicamente provvedere alla consegna:

  a) all'ASSINDE dei farmaci scaduti e non più commercializzabili compilandone la relativa distinta su modulistica ASSINDE;

  b) ad un intermediario autorizzato delle sostanze galeniche pure e farmaci scaduti citotossici/ citostatici considerati rifiuti speciali registrando la cessione nel registro di carico e scarico con la compilazione del relativo formulario;

  c) ad un intermediario autorizzato dei prodotti non ritirati dall'ASSINDE e nelle more della piena adozione del SISTRI, mediante la compilazione del formulario di identificazione del rifiuto che, esaurito il ciclo di smaltimento, verrà riconsegnata copia del formulario con l'indicazione dello smaltitore che ne garantisce il corretto smaltimento;

  Il Direttore del Magazzino provvede alla bisogna a richiedere al Ministero della Salute l'autorizzazione alla distruzione dei farmaci stupefacenti scaduti. Una volta autorizzato dal Ministero si consegnano all'AUSL della Romagna che provvede alla distruzione sotto il controllo dei NAS;
- il Responsabile dell'Ufficio tecnico, provvede alla raccolta e periodicamente alla consegna ad un intermediario autorizzato dei toner e delle cartucce per le stampanti con la compilazione del relativo formulario di identificazione del rifiuto; nonché allo smaltimento con cessione (DDT di vendita) ad un busines partner di Ravenna Farmacie delle macchine da ufficio di proprietà della Società obsolete o non più utilizzate;

Nell'espletamento delle attività considerate a rischio, i Destinatari devono astenersi dal porre in essere, concorrere e/o dare causa alla realizzazione di condotte e comportamenti che possano integrare, individualmente o collettivamente, direttamente o indirettamente, i reati di cui all'art. 25-*undecies* del d.lgs. 231/2001 o che comunque rendano possibile o agevolino la commissione dei predetti illeciti penali**.**

7. Norme di attuazione dei principi enunciati

Di seguito sono indicate le norme di attuazione dei principi sopra richiamati:

- Ravenna Farmacie deve aderire all'ASSINDE e iscriversi al SISTRI);
- è vietato conferire i rifiuti a soggetti privi delle autorizzazioni, iscrizioni, comunicazioni necessarie per la raccolta, il trasporto, il recupero, lo smaltimento, il commercio e l'intermediazione;
- nella gestione dei rifiuti vanno rispettati tutti gli obblighi inerenti la raccolta separata, il raggruppamento e il successivo trasporto dei rifiuti presso i centri di raccolta e distruzione;
- devono essere adottate tutte le misure necessarie ad assicurare che i rifiuti giungano al centro di raccolta nello stato in cui erano stati conferiti senza aver subito processi di disassemblaggio o di sottrazione di componenti, che configurerebbero attività di gestione dei rifiuti non autorizzata;

- vanno osservate tutte le disposizioni relative all'istituzione, e al corretto funzionamento del SISTRI, quando applicabile. In particolare, fermi restando gli obblighi di legge e i divieti della normativa di riferimento (riguardanti l'iscrizione al sistema, il pagamento del contributo, la compilazione della scheda, ecc.), ai fini specifici di prevenzione dell'imputazione di responsabilità ex d.lgs. 231/2001, è vietato porre in essere condotte che possano realizzare:
    - false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, e inserimento di un falso certificato nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti;
    - utilizzo, durante il trasporto, di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati;
- gli outsourcer che si occupano della raccolta, del trasporto e dello smaltimento dei rifiuti posseggano i prescritti requisiti previsti dalla normativa vigente e assicurino la corretta gestione degli adempimenti, per verificare che il trasporto e lo smaltimento sia condotto secondo liceità, anche attraverso la previsione di apposite clausole contrattuali che disciplinano la responsabilità del soggetto individuato e le conseguenze in capo allo stesso per inadempimenti contrattuali e violazioni alle norme contrattuali;
- vanno correttamente compilati e tenuti i registri di carico e scarico;
- la corretta compilazione del Modello Unico di Dichiarazione (MUD) annuale va monitorata tramite apposita riconciliazione tra i dati forniti dagli outsourcer coinvolti e le risultanze della contabilità di magazzino tenuta da Ravenna Farmacie;
- dev'essere redatto e rigorosamente rispettato un mansionario aziendale relativo alla gestione dei rifiuti prodotti all'interno di Ravenna Farmacie;
- il Direttore di magazzino e i Direttori di farmacia vanno sottoposti a specifica formazione sulla gestione dei rifiuti e sul SISTRI.

Nel caso in cui, a fronte di esigenze particolari (urgenze, circostanze specifiche e/o eccezionali), si proceda in deroga alle suindicate norme di attuazione, deve esserne data immediata segnalazione scritta all'organismo di vigilanza dal Responsabile della funzione interessata o da persona delegata dallo stesso Responsabile.

Gli amministratori, i sindaci e i dipendenti della Società, oltre ai collaboratori esterni indicati dall'organismo di vigilanza, sono tenuti a segnalare allo stesso O.d.V. fatti e situazioni che potrebbero costituire una violazione dei suindicati principi e norme di attuazione, nonché a trasmettere all'organismo medesimo la documentazione e le informazioni da quest'ultimo chieste.

8. Compiti dell'organismo di vigilanza

L'organismo di vigilanza verifica periodicamente, eventualmente anche mediante controlli a campione sulle attività connesse ai processi sensibili, che le regole e le prescrizioni sopra indicate siano rispettate e adeguate alla prevenzione della commissione dei reati trattati nella presente parte speciale, oltre ad esaminare eventuali

comunicazioni e segnalazioni al riguardo provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente o collaboratore (secondo quanto richiesto dallo stesso O.d.V.), comunicando ai vertici della Società l'eventuale necessità di modificare e/o integrare tali regole e prescrizioni nonché di sanzionare gli eventuali autori di violazioni delle stesse.